



Provincia
di Biella

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità
dell'Aria, Acque Reflue Risorse Idriche

Organo Tecnico presso la Provincia di Biella ai sensi art. 7 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

+

Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella per
istruttoria I.P.P.C. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTA

23.03.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di Marzo, in Biella, alle ore 09:35, in modalità da remoto a causa delle misure da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus di cui al D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi, si sono congiuntamente riuniti l'Organo Tecnico Provinciale (costituito, a norma della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., con Deliberazione G.P. 121/99 con riferimento alla istruttoria V.I.A.) ed il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (costituito con D.C.P. n. 58 dell'08.11.1995 e ss.mm.ii., con riferimento alla istruttoria I.P.P.C.). Tale indicazione deriva dalla necessità di rispettare quanto indicato dagli artt. 10 e 29 *quater* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscono disposizioni circa il necessario coordinamento tra le due procedure V.I.A. e A.I.A. (I.P.P.C.).

Nel prosieguo tale organismo congiunto sarà, per brevità, indicato con la sigla "O.T.+C.T.".

L' O.T.+C.T. si è riunito, previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C., con riferimento al progetto originariamente presentato in data 16.05.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 11186 del 16.05.2017) – e in seguito definitivamente aggiornato, per conformarlo alle indicazioni del sopravvenuto D. Lgs. 16.06.2017 n. 104, in data 23.11.2017 (cfr. protocollo ricezione Provincia n. 26269 del 23.11.2017) - dal Legale Rappresentante della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano e denominato "*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco*" (costruzione di installazione I.P.P.C.) da realizzare nel Comune di Salussola (BI), ricompreso nella tipologia di cui alla lett. p) dell'All. III alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Nello specifico, l'O.T.+C.T. si riunisce oggi in seguito alla necessità di esaminare i chiarimenti richiesti alla "Acqua & Sole" S.r.l. con la nota prot. Prov. n. 14017 del 07.08.2020 (chiarimenti sulle modifiche progettuali introdotte spontaneamente dalla "Acqua & Sole" S.r.l. negli elaborati consegnati alla Provincia in data 16.10.2019) e trasmessi dall'azienda stessa in data 04.03.2021 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 4805 del 04.03.2021).

I predetti elaborati a chiarimento sono stati giudicati dalla Provincia come non aventi entrambe le caratteristiche previste dall'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr.: "*modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico*"), necessarie per giustificarne l'assoggettamento a fase di evidenza pubblica per 30 gg. I medesimi elaborati sono stati comunque resi integralmente conoscibili a chicchessia attraverso la loro pubblicazione, al pari degli altri elaborati progettuali e degli atti di interesse del procedimento, sul sito

istituzionale della Provincia, in osservanza a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Si ricorda altresì che con nota prot. Provincia di Biella n. 19445 del 26.10.2020, a seguito delle risultanze della riunione dell'O.T.+C.T. tenutasi in data 13.10.2020, fu poi formalizzata al proponente una richiesta di aggiornamento progettuale, in conseguenza delle modifiche al D.Lgs. 36/2003 operate dal D.Lgs. 121/2020 ed entrate in vigore il 29.09.2020.

Per i lavori della riunione odierna dell'O.T.+C.T. sono collegati:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.	dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.
Il dirigente dell'Area Tecnica	dott. Marco FORNARO
L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella	arch. Graziano PATERGNANI
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di Produzione)
	dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) l'istruttore tecnico direttivo del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott. Giovanni Maria Foddanu; 3) il funzionario tecnico dell'Area Tecnica Provinciale arch. Emanuela Mantovani; 3) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Il funzionario delegato della Struttura di Produzione è coadiuvato dal tecnico della Struttura medesima dott.ssa Francesca Vietti.

Nessuno dei soggetti convocati risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin.

L'O.T.+C.T. procede alla discussione degli argomenti riguardanti il progetto in esame e rimanda la verbalizzazione delle conclusioni alla seduta successiva.

I lavori sono quindi sospesi ed aggiornati alla data del 30.03.2021 alle ore 09:30 sempre con collegamento da remoto.

Aggiornamento lavori del 30.03.2021

Per i lavori della riunione odierna di aggiornamento dell'O.T.+C.T. del 30.03.2021 sono collegati:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.	dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.to
Il dirigente dell'Area Tecnica	dott. Marco FORNARO
L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella	arch. Graziano PATERGNANI
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato Dip.to Piemonte NF. Sede di Biella (Struttura di Produzione)
	dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) l'istruttore tecnico direttivo del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott. Giovanni Maria Foddanu; 3) il funzionario tecnico dell'Area Tecnica Provinciale, arch. Emanuela Mantovani; 4) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Il funzionario delegato della Struttura di Produzione è coadiuvato dal tecnico della Struttura medesima dott.ssa Francesca Vietti.

Nessuno dei soggetti convocati risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin

L'O.T.+C.T. dà atto che sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico:

- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese: nota prot. n. 11 del 23.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6327 del 23.03.2021), con allegata Perizia Tecnica Agronomica
- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese: nota prot. n. 12 del 23.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6328 del 23.03.2021)

I lavori sono quindi sospesi ed aggiornati alla data del 16.04.2021 alle ore 09:30 sempre con collegamento da remoto.

Aggiornamento lavori del 16.04.2021

Per i lavori della riunione odierna di aggiornamento dell'O.T.+C.T. del 16.04.2021 sono collegati:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.	dott. Graziano STEVANIN, Responsabile del Proced.to dott. Marco FORNARO
Il dirigente dell'Area Tecnica L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella	arch. Graziano PATERGNANI dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di Produzione)
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) il funzionario tecnico dell'Area Tecnica Provinciale, arch. Emanuela Mantovani; 3) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Nessuno dei soggetti convocati risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin

L'O.T.+C.T. dà atto che il proponente ha trasmesso la documentazione urbanistica aggiornata ai fini della pubblicazione sul sito internet della Provincia.

L'O.T.+C.T. dà atto che sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni da parte del pubblico:

- Comitato Salussola Ambiente è Futuro: nota del 06.04.2021 (prot. ricez. Prov. n. 7346 del 07.04.2021)
- Tenuta Agricola "Castello di Turletti Piera Anna e Marisa": nota del 12.04.2021 (prot. ricez. Prov. n. 8117 del 16.04.2021)

I lavori sono quindi sospesi ed aggiornati alla data del 14.05.2021 alle ore 09:30 sempre con collegamento da remoto.

Aggiornamento lavori del 14.05.2021

Per i lavori della riunione odierna di aggiornamento dell'O.T.+C.T. del 14.05.2021 sono collegati:

3

Il Presidente dell'O.T.+C.T.
Responsabile del Proced.to
Il dirigente dell'Area Tecnica
L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella

dott. Graziano STEVANIN,
dott. Marco FORNARO
arch. Graziano PATERGNANI
dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato
Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di
Produzione)
dott. Damiano MONES, direttore
dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) il funzionario tecnico dell'Area Tecnica Provinciale, arch. Emanuela Mantovani; 3) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Nessuno dei soggetti convocati risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin

L'O.T.+C.T. dà atto che sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni da parte del pubblico:

- Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa: considerazioni tecniche alle modifiche e integrazioni progettuali a firma del dott. geol. L. Filieri e del dott. geol. N. Quaranta (prot. ricez. Prov. n. 10060 del 11.05.2021).

Al termine della riunione odierna l'O.T.+C.T. decide di effettuare un nuovo sopralluogo presso gli appezzamenti di terreno destinati ad ospitare - in caso di eventuale autorizzazione del progetto - la discarica di cui trattasi. Il sopralluogo, specificamente finalizzato a verificare, alla luce delle varie ripetute osservazioni pervenute da parte del pubblico, le distanze tra il potenziale impianto di discarica e i nuclei abitativi più prossimi, avrà luogo in data 19.05.2021 alle ore 10:30 direttamente *in loco*.

Aggiornamento lavori del 19.05.2021 - Sopralluogo

Al sopralluogo del 19.05.2021 sono presenti

Il Presidente dell'O.T.+C.T.
L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella

dott. Graziano STEVANIN
dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato
Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di
Produzione)
dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì al sopralluogo: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Il sopralluogo è stato condotto con l'obiettivo di effettuare ulteriori verifiche presso la "Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa" e di appurare l'effettiva consistenza dei manufatti esistenti, in esito alle osservazioni inviate dai proprietari della tenuta e dal "Comitato Salussola Ambiente è Futuro". Dopo avere valutato accuratamente la documentazione agli atti, durante il sopralluogo si è potuto accertare che i fabbricati con destinazione abitativa più prossima all'impianto risultano quelli riferiti allo stabile contraddistinto dal civico n. 5 (foglio 47, particella 54, subalterno 8, categoria A4), correttamente utilizzati dal proponente quale riferimento per la misurazione della distanza delle abitazioni più prossime all'impianto (fabbricato n. 4 di pag. 7 REL. 25 Rev 00 - febbraio 2021).

Il sopralluogo aveva altresì lo scopo di verificare la natura e l'utilizzo di altri edifici più prossimi all'impianto; in particolare quelli posizionati a nord ovest rispetto al citato civico n. 5 risultano edificati in epoca diversa e presentano modalità realizzative funzionali all'utilizzo produttivo: stoccaggio di cereali, essiccazione o altre attività collegate.

Le valutazioni operate dall'O.T. + C.T. sulla questione delle distanze devono tener conto del criterio localizzativo operato dal Programma provinciale rifiuti, il quale al par. 9.1. stabilisce quale fattore penalizzante la "Presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti", come già ricordato nel dettaglio alla Questione A 2020 del presente verbale.

Si ricorda in proposito che in esito alla Sentenza n. 574/2019 del 13.05.2019 del TAR Piemonte, allo scopo di tener conto dei criteri valutativi utilizzati dallo stesso, è stato chiesto al proponente di verificare la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'impianto e di misurare le distanze dal confine dell'impianto, criteri ai quali il proponente si è attenuto.

Lo scopo della richiesta è stato improntato ad un criterio conservativo, finalizzato a garantire il distanziamento delle attività di smaltimento dei rifiuti dalle abitazioni, non ritenendo l'O.T. + C.T., in analogia ai criteri applicati nelle valutazioni di rischio, che alla stessa stregua debbano essere considerati altri insediamenti distinti dalle abitazioni, con evidente destinazione produttiva, nei quali la presenza di persone non risulta continuativa.

Al termine del sopralluogo l'O.T.+C.T. decide di aggiornare i lavori alla data del 25.05.2021 alle ore 09:30 con collegamento da remoto.

Aggiornamento lavori del 25.05.2021

Per i lavori della riunione odierna di aggiornamento dell'O.T.+C.T. del 25.05.2021 sono collegati:

Il Presidente dell'O.T.+C.T.

Responsabile del Proced.to

Il dirigente dell'Area Tecnica

L'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede Biella

dott. Graziano STEVANIN,

dott. Marco FORNARO

arch. Graziano PATERGNANI

dott.ssa Gabriella PORTA, funz.rio tecnico delegato
Dip.to Piemonte NE Sede di Biella (Struttura di
Produzione)

A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella

dott.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico

Partecipano altresì alla riunione: 1) il funzionario tecnico del Servizio Rifiuti, V.I.A. Energia Qualità dell'Aria Acque Reflue Risorse Idriche, dott.ssa Federica Facchino; 2) l'istruttore tecnico dell'Area Tecnica Provinciale dott. ric. Marco Baietto.

Nessuno dei soggetti convocati risulta assente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal dott. Graziano Stevanin

Quindi l'O.T.+C.T. - avendo cura di seguire le indicazioni dell'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - e con riferimento più particolare alle "QUESTIONI" oggetto della richiesta di chiarimenti al proponente, avuto conto delle contro-deduzioni da questo fatte pervenire in data 04.03.2021, formula le seguenti osservazioni :

L'O.T.+C.T. dà atto che sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni da parte del pubblico:

- Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Verellese: nota prot. n. 22 del 18.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 10758 del 19.05.2021)-

L'O.T.+C.T. precisa che, costituendo la presente fase procedurale la prosecuzione del procedimento originariamente avviato in data 22.05.2017, riassunto con la seduta della Conferenza dei Servizi del 20.12.2019 in esecuzione delle indicazioni della Sentenza T.A.R. Piemonte Sez. I, 25 Luglio 2019 n. 839/2019, tutti gli argomenti già valutati dalla Provincia e dalla Conferenza dei Servizi che non

5

costituirono motivi di ricorso contenuti nella Sentenza suddetta, non sono stati pertanto oggetto di riesame ad opera di questo O.T.+C.T., in quanto argomenti già esaminati nel corso del procedimento culminato con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018 poi annullata dal T.A.R. con la decisione succitata.

N.B. I rilievi conclusivi dell'O.T.+C.T. relativi alle sedute dal 23.03.2021 al 25.05.2021 vengono riportati nel testo che segue nella veste grafica del testo su sfondo grigio con margini laterali.

TITOLO I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

a) Descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele ed ai vincoli presenti.

"QUESTIONE "A 2020": L'O.T.+C.T. osserva che l'intervento è ubicato in località Brianco, nel Comune di Salussola in posizione Sud-Est rispetto al concentrico, da cui dista 2 km ad una quota media di 233,19 m s.l.m. L'area vasta in cui si inserisce l'intervento, si colloca in area di transizione tra un contesto di pianura in cui ricade l'impianto caratterizzate dalla presenza delle colture risicole e un contesto collinare rappresentato dal settore laterale sinistro dell'anfiteatro morenico di Ivrea. I centri abitati più vicini risultano essere la fraz. Campasso in Comune di Salussola (a 1,6 km in direzione Nord-Ovest) e l'abitato di Salussola (a 2,0 km in direzione Nord-Ovest). A circa 500 m a Sud sono presenti alcune cascine e case sparse che costituiscono il Nucleo Brianco. I centri abitati di Dorzano (BI) e Cavaglià (BI) distano rispettivamente 2,5 e 4 km

In merito a quanto qui sopra riportato, il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 6 della propria nota del 03.01.2020, osserva che la distanza dalle coltivazioni e dai centri abitati va misurata con riferimento ai confini dell'impianto, anziché della zona di conferimento dei rifiuti (cioè dal bordo della vasca), in conseguenza di quanto stabilito dal T.A.R. Piemonte nella Sentenza n. 574/2019 del 13.05.2019 in esito ai ricorsi contro il Provvedimento Dirigenziale col quale Provincia di Biella autorizzò l'ampliamento delle discariche "A2A Ambiente" S.p.A. ed "A.S.R.A.B." S.p.A., in Cavaglià loc. Gerbido.

Andando ad analizzare nel dettaglio i contenuti della Sentenza in parola, l'O.T.+C.T. rileva che l'osservazione risulta pertinente non tanto in relazione alle distanze da centri abitati ed abitazioni, quanto in relazione a nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi. Tali questioni in particolare furono oggetto di specifico quesito posto dal T.A.R. Piemonte al Verificatore dell'A.R.P.A. Lombardia (Cfr. quesiti nn. 2, 3 e 4) nell'ambito delle verifiche disposte nel corso del procedimento, conclusesi con le seguenti valutazioni: (di seguito si riportano, per estratto, le parti d'interesse della Sentenza):

"Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione.

Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in "aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500 metri dal punto di scarico dei rifiuti". Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: "presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti".

Secondo l'interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto.

Tuttavia, deve essere considerato che la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche (allegato I, punto I.1., lettera a) prevede invece che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in

6

considerazione "le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane".

Allo stesso modo, il d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (Attuazione delle direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" dispone (Allegato I, punto 1.1.) che "per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati".

Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al "sito di ubicazione", evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalle norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame."

Allo scopo di valutare la proposta in esame tenendo conto dei criteri valutativi utilizzati dal T.A.R. Piemonte, nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. dà atto che la Provincia di Biella ha provveduto, tramite proprio personale tecnico e di vigilanza, a verificare la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'impianto ed a misurare le distanze dal confine dell'impianto, individuato dalla recinzione in progetto, che comprende: la discarica, l'area servizi e l'area di stoccaggio delle terre di scavo. Dagli accertamenti operati risultano presenti le seguenti abitazioni a distanza inferiore a 500 metri dalla recinzione:

- abitazione custode allevamento Bonetto in comune di Dorzano, a circa m. 420 da recinzione, abitata;
- abitazione custode proprietà "San Tommaso" in comune di Dorzano, a circa 450 m dalla recinzione, abitata;
- abitazioni Azienda Agr. "Turletti" in Comune di Salussola (civico 7 ex Trattoria, al momento non abitata; civico 5, posta sul retro della trattoria, non abitata; civico 9 ingresso principale, non accessibile –chiuso - e poco più avanti ingresso secondario, abitata) a circa 420 m dalla recinzione;
- altre 4 abitazioni, ubicate in Via Brianco nel comune di Salussola, si trovano più di 500 metri di distanza dalla recinzione.

L'O.T.+C.T. rileva pertanto che, in conseguenza della revisione progettuale trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, nella quale è previsto lo spostamento dell'area servizi a Sud della discarica, non è condivisibile quanto indicato a pagina 2 della REL. 1, ove si afferma che la distanza dall'impianto delle casine sparse è di circa 600 metri: la distanza delle abitazioni sopra elencate risulta inferiore a 500 metri e pertanto non compatibile con le distanze minime contemplate dal Programma Provinciale Rifiuti alla luce della sentenza richiamata.

L'O.T.+C.T. precisa che le distanze sopra riportate sono state rilevate con l'ausilio di software ArcGIS 9.3 e che misurazioni più accurate, con l'ausilio di strumenti topografici, dovranno essere effettuate dal proponente nell'ipotesi in cui intenda adeguare il progetto ai criteri appena descritti.

L'O.T.+C.T. dà atto che nel raggio di 500 m dall'impianto non risultano presenti pozzi idropotabili, come indicato dal proponente nella relazione geologica 2017 (GEO1)

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitato a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, precisamente nella nota di sintesi, nell'elaborato REL. 25 "Relazione in merito alle modalità di esecuzione dei rilievi topografici" e nella Tavola 3, tenuto altresì conto del sopralluogo condotto dall'O.T.+C.T. del 19.05.2021, ha superato la criticità.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 rilevò che il progetto presentato dalla "Acqua & Sole" S.r.l., si pone l'obiettivo di rispondere all'esigenza esplicitata nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 01.03.2016, n. 124-7279), di disporre di impianti in grado di garantire la disponibilità di ca. 2.000.000 m³ per lo smaltimento delle lastre di cemento amianto ancora presenti sul territorio. Il "Piano" citato (Cfr. "§ 7.1. Obiettivi e Strategie operative)

suggerisce le seguenti soluzioni:

- 1) autorizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dell'amianto;
- 2) autorizzazione di celle dedicate all'interno di impianti di discarica attualmente non specificatamente destinati allo smaltimento dell'amianto;
- 3) promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse;
- 4) promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di recupero in sicurezza, in conformità con i principi comunitari delle migliori tecniche disponibili"

L'O.T.+C.T., in proposito, nella riunione del 05.06.2018, formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 1 - In attuazione di quanto previsto al citato “§. 7.1.” del “Piano Regionale Amianto 2016-2020”, con riferimento alla soluzione n. 3 (“promuovere l'impiego di siti idonei per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti contenenti amianto, al fine di autorizzare impianti adeguati in sotterraneo, cave o miniere dismesse”), la Regione Piemonte, attraverso la D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, ha recepito il documento “Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto”.

Il predetto documento, per il Quadrante Sud-Orientale (parte del bacino cui intende fornire volumetrie l'impianto in progetto) e per il quadrante Nord-Est (di cui è parte la Provincia di Biella) individua quanto segue (cfr pag. 49 D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 citata):

- Quadrante 3 - Piemonte Sud-Orientale

A cavallo tra le Province di Asti ed Alessandria è risultata la presenza di consistenti vuoti di coltivazioni in sotterraneo, che sono state condotte per camere e pilastri con sezioni di 6m x 6m e 8m x 8m, secondo una geometria che consente la percorribilità di mezzi pesanti. Lo sviluppo molto esteso – circa 50 km - delle gallerie di coltivazione, mette in luce la possibilità di disporre di volumetrie molto elevate.

- Quadrante 4 - Piemonte settentrionale

Stante la mancanza di impianti di smaltimento e la distanza da quelli attualmente autorizzati in Piemonte, è parsa di interesse la presenza di alcune cave inattive ubicate nel Verbano, sul fondovalle, con disponibilità di piazzali di cava di rilievo. Elementi favorevoli sono rappresentati dalle vie di comunicazione, sia stradali che ferroviarie”.

Lo stesso documento, di seguito fa un quadro complessivo della Regione Piemonte dove ipotizza uno scenario di ripartizione degli impianti (cfr pag. 50 D.G.R. 20.02.2017, n. 25-4693):

- “In sintesi, si ritiene di poter ipotizzare il seguente quadro, indicativo per macro-aree territoriali:

Area di riferimento volumetria ipotizzabile [m³]

Quadrante 1 - Territorio nord-occidentale della Città Metropolitana di Torino	400.000 - 600.000
Quadrante 2 - Territorio del Cuneese	500.000 - 800.000
Quadrante 3 - Piemonte sud-orientale	500.000 - 1.000.000
Quadrante 4 - Piemonte settentrionale	400.000 - 600.000
Totale	1.800.000 - 3.000.000”

La ripartizione proposta per macro-aree, evidenzerebbe una situazione nella quale - fatta eccezione per la Città Metropolitana di Torino - la quale presenta una dotazione impiantistica in linea con le volumetrie ipotizzate nel citato approfondimento regionale, per le altre macro-aree risulta carente la dotazione disponibile.

La proposta descritta nel progetto qui istruito risulta ampiamente sovradimensionata rispetto ai fabbisogni di quadrante (BI, VC, NO, VB) individuati dalla citata D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693, a maggior ragione se ci si riferisce all'A.T.O. rappresentato dalla Provincia di Biella, in considerazione del proprio limitato contributo rispetto al Quadrante suddetto.

In proposito il “Piano Regionale Amianto 2016-2020” (cfr. § 7 ultimo comma) evidenzia la “necessità di ubicare possibili nuovi siti di smaltimento anche in aree diverse dalla Provincia di Torino, per garantire una maggiore offerta e disponibilità sul territorio” che delinea l'intenzione di considerare favorevolmente la realizzazione di più impianti, dislocati sul territorio Regionale allo scopo di ampliare l'offerta. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel

Piano”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, a controdeduzione della suddetta “QUESTIONE n. 1” rilevò che il progetto, inizialmente dimensionato per un volume utile di smaltimento di 1.865.000 m³ era stato ridotto di una quota pari a circa il 22 %, individuando una nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infrastrato, riducendo il rilevato previsto in progetto di circa 7 m.

Il progetto, nella nuova configurazione, si proponeva di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti di cemento amianto del Quadrante Settentrionale e delle propaggini più prossime dei Quadranti adiacenti: Quadrante 1 - Territorio Nord Occidentale e Quadrante 3 - Piemonte Sud – orientale, indicate nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 “Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto” rendendolo più coerente con la Pianificazione regionale.

Occorre considerare in proposito che nel citato approfondimento per il Piemonte Settentrionale veniva stimato un fabbisogno di ca. 400.000 m³ – 600.000 m³ e che, per la Città Metropolitana di Torino, nella quale il “Piano” non contempla nuovi impianti di smaltimento, si prevede un analogo fabbisogno stimato in ca. 400.000 m³ – 600.000 m³, mentre per il Quadrante 3 – Piemonte Sud – orientale si stima un fabbisogno di 500.000 m³ – 1.000.000 m³.

Per la valutazione delle alternative localizzative l'O.T.+C.T. rimandava alla trattazione operata a proposito della “QUESTIONE n. 10” successiva.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 2 - Il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16/01/2018 n. 253-2215, in linea con i contenuti del Piano regionale amianto, contiene le seguenti indicazioni (cfr. § 7.6.3): “Al fine di agevolare la bonifica dei manufatti contenenti amianto a costi sostenibili e limitare le pratiche abusive di abbandono di rifiuti provenienti dalle operazioni di rimozione, occorre quindi incoraggiare l'incremento della disponibilità di impianti di smaltimento, posto che ad oggi la modalità usualmente più adottata per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto consiste nel conferimento in discarica. A tale riguardo dovrà essere avviato un approfondimento relativo alla presenza di ex attività estrattive - a cielo aperto ed in sotterraneo - che individuino potenziali aree per la realizzazione di impianti di smaltimento. Vista l'attuale dislocazione impiantistica emerge inoltre la necessità di agevolare la realizzazione di impianti ubicati in aree preferibilmente diverse dalla Città Metropolitana di Torino”. La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 2” surriportata, diede atto che il progetto, nella sua revisione ridimensionata in termini di volumetria utile, risultava coerente con l'approfondimento richiesto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali. Ciò tanto in ordine alle potenziali aree disponibili rappresentate da precedenti attività estrattive (cfr. in proposito quanto sarà argomentato alla successiva “QUESTIONE n. 10”), quanto relativamente all'indicazione di privilegiare aree non collocate nell'area della Città Metropolitana, dove è già collocata gran parte della dotazione impiantistica presente nella regione Piemonte, allo scopo di provvedere allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto

Il progetto valutava l'idoneità dell'area proposta con i criteri di ammissibilità previsti all'art. 9.2. del “Programma Provinciale Rifiuti” approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 28.04.1998, senza tuttavia operare considerazioni in ordine alla potenziale inidoneità evidenziata nell’“Atlante delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di discarica” incluso nel “Programma” provinciale citato, al Foglio 14.

Dal confronto con l’“Atlante cartografico” (cfr. Tavola 2), emerse che l'inidoneità evidenziata derivava dalla presenza di aree boscate. Tuttavia l'O.T.+C.T. diede atto che, in fase di micro-localizzazione - anche tenuto conto delle informazioni assunte dall'O.T.+C.T. in fase di sopralluogo - tale inidoneità non risultava più applicabile poiché l'area interessata dal progetto si presenta come un'area agricola

oggetto di sistemazione per colture cerealicole e da foraggio e non come un'area boscata da tutelare. Peraltro, dalla verifica effettuata dall'O.T.+C.T. sul geoportale del Ministero dell'Ambiente, l'area risulta essere non boscata, almeno fin dall'ortofocarta in bianco e nero risalente agli anni 1988/89.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 3 - L'O.T.+C.T. dà atto che il “Piano Paesaggistico Regionale” (come peraltro riportato nel progetto), classifica l'area nella quale dovrebbe collocarsi la discarica di cui trattasi, tra le morfologie insediative “Aree rurali di pianura” n. 14 (cfr. Tav. n. 1a - Fig. 8 AMB 1 - S.I.A.), disciplinata dall'art. 40 delle N.T.A.

L'area in progetto potrebbe inoltre rientrare altresì tra le “Aree di elevato interesse agronomico” ai sensi dell'art. 20 delle N.T.A del P.P.R. essendo il territorio del comune di Salussola incluso fra quelli del disciplinare Denominazione d'Origine D.O.P. “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”; il proponente valuti la coerenza del progetto con le norme attuative sopra riportate”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 3” surriportata prese atto che il proponente aveva analizzato gli articoli delle norme del P.P.R. indicati dall'O.T.+C.T. medesimo.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Per quanto riguarda le problematiche relative al disciplinare D.O.P. del “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, l'O.T.+C.T. rimandava ai rilievi operati alla successiva “QUESTIONE n. 4”, formulata nella riunione del 05.06.2018.

“QUESTIONE n. 4 - L'O.T.+C.T. fa presente che per l'area interessata dal progetto le N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella riportano:

- **La tavola CTP-PAE individua nell'area in esame un “paesaggio agrario di interesse culturale” a cui fa riferimento l'art. 2.11 delle N.T.A. che al comma 1 “individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R., le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione”. Inoltre, il comma 3 specifica che “I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono [...] a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale”.**
- **L'art. 3.6 comma 6 del P.T.P. indica che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione degli elementi territoriali e ambientali sensibili elencati.**
- **All'Art. 3.8 (Insediamento rurale) il P.T.P. “stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.)”. Si segnala a tal proposito che il Comune di Salussola è inserito nel D.O.P. “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” e del vino D.O.C. “Canavese” e che il progetto è in un'area che risulta prevalentemente coltivata a riso.**

Inoltre, il P.T.P. “promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario a valenza culturale” e stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. comunali di “specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo”.

Di questi articoli, il proponente, a pagina 40 del S.I.A., cita solo l'art. 2.11 e non analizza la coerenza del progetto con il P.T.P., tenendo anche conto del fatto che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico e che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante deve avvenire nell'ambito del procedimento autorizzativo.

L'O.T.+C.T. segnala poi che a pagina 40 del S.I.A. il proponente indica erroneamente per la carta C.T.P.-A.R.T. del P.T.P. che “L'area d'intervento ricade in aree insediate a tessuto discontinuo”,

10

mentre appartiene alla classe "Paesaggi agrari di interesse culturale", come indicato nella stessa pagina per la carta C.T.P.-P.A.E.".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 4" surriportata prese atto che il proponente aveva analizzato gli articoli delle norme del P.T.P. indicati dall'O.T.+C.T. medesimo. In particolare:

L'art. 3.6 comma 6 del P.T.P., circa la localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, prevede che la scelta della stessa sia subordinata alla considerazione di un elenco di elementi territoriali e ambientali sensibili che in specifico, relativamente al presente procedimento, sono:

- le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ("Codice Urbani") che il proponente dichiara "non presenti". L'O.T.+C.T., rimanda a ai rilievi operati alla successiva "QUESTIONE n. 5";
- le zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, che il proponente dichiara "Presente ma con caratteristiche non adeguate al Disciplinare DOP".

Rispetto all'art. 3.8 del P.T.P. *Insediamiento rurale*, il proponente a pag. 47 del S.I.A. dichiara che: "Per quanto attiene al riconoscimento del Comune di Salussola all'interno del D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", l'area in esame a differenza di altre aree anche limitrofe, soprattutto per mancanza di irrigazione, non è idonea alla coltura risicola specializzata, come indicato nel disciplinare a cui è necessario attenersi per vantare il riconoscimento. A tal proposito si rimanda alla Relazione del prof. Adani, elaborato REL 18". Inoltre il proponente a pag. 46 del S.I.A. dichiara che il P.R.G.C. di Salussola ha "nettamente distinto l'area agricola in esame dalle "aree agricole a risaia", riconoscendole di fatto una minore attitudine alla produzione risicola".

Il P.T.P. al comma 1 di tale articolo stabilisce l'indirizzo di minimizzare usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari; al comma 1bis stabilisce per i territori in cui sono presenti paesaggi agrari di interesse culturale (vigneti e risaie indicate alla Tavola IGT-A) la specificazione degli ambiti interessati da parte dei P.R.G. Comunali.

L'O.T.+C.T., indipendentemente dal D.O.P., rilevava che nelle foto aeree consultabili l'area risultava coltivata a risaia almeno fino al 2012.

Entrando nello specifico del disciplinare di produzione D.O.P. del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese che all'art. 3 "Delimitazione geografica del territorio di produzione" comprende il territorio comunale di Salussola, l'O.T.+C.T. prendeva atto di quanto dichiarato dal proponente a pag. 206 del S.I.A.: "il riconoscimento, a cui va attribuita l'importanza di una specificità e tipicità, non implica che ogni area del territorio comunale si presti a garantire la capacità produttiva in grado di mantenere gli impegni del disciplinare, soprattutto se a certe aree mancano le caratteristiche agronomiche".

"QUESTIONE "B 2020" - Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T., relativamente alla variante al P.R.G.C. per espressa previsione di legge, aveva rilevato la presenza, nella documentazione presentata, solo della tavola 1C "Proposta di azionamento per la variante urbanistica automatica" e una "proposta di N.T.A. per la variante urbanistica automatica" (trasmessa con nota del 23.11.2017 e assunta agli atti con prot. 26269 del 23.11.2017. Aveva invece rilevato l'assenza della documentazione richiesta dall'Allegato B della Circ. del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 e dal Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019 di attuazione del P.P.R. necessaria per la valutazione di competenza. Nella documentazione presentata, ancorché non esplicitamente indicato come elaborato di variante al P.R.G.C., sono individuabili le informazioni necessarie alle valutazioni relative alla destinazione d'uso proposta. Come indicato nella Circolare del 2016 sopra riportata: "La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica".

L'O.T.+C.T. ha quindi valutato quanto presentato per la verifica della coerenza fra la variante al P.R.G.C. ed il progetto qui esaminato e richiede chiarimenti in merito alla destinazione d'uso proposta "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti" e le relative N.T.A.:

- al punto **a. Definizione**: non è presente la definizione di area per stoccaggio temporaneo delle terre di scavo;
- al punto **b. Destinazione d'uso proprie, ammesse, in contrasto**: fra le destinazioni proprie devono essere indicate solo ed esclusivamente quelle previste dal progetto come da elenco nella Relazione Tecnica al capitolo 5 Infrastrutture e fabbricati da realizzare (pag. 37 e 38) e non altre eventuali quali ad esempio abitazione del custode e recuperi/smaltimenti di rifiuti non previsti nel progetto. E' necessario aggiungere dopo le parole "è contemplata la formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica" le parole "**per un'altezza massima di m. 18 dal piano di campagna all'ingresso dell'impianto e comunque non superiore ai 250,6 m s.l.m. come da progetto**".
- al punto **c. Parametri**: i parametri possono fare riferimento solo ed esclusivamente a quanto previsto nel progetto ed oggetto di autorizzazione e non possono fare riferimento ad interventi futuri (ad es.: ad eventuali ampliamenti); per questo anche i parametri indicati quale H altezza delle costruzioni e i rapporti di copertura devono indicare quanto previsto nel progetto (alla Tavola 12B Area servizi Prospetti non compaiono costruzioni superiori ai 7,5 m. di altezza mentre la proposta di N.T.A. indica H massima delle costruzioni m 15,00) eventualmente distinguendo le altezze massime degli impianti tecnologici da quelle delle costruzioni.

L'O.T.+C.T. segnala inoltre che la previsione di un'unica destinazione d'uso "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti" che comprende l'area della discarica, l'area servizi e l'area per stoccaggio temporaneo terre di scavo, non appare coerente con il progetto. Essendo l'area per stoccaggio temporaneo un'area dedicata esclusivamente al deposito temporaneo di materiale, che ritornerà, come previsto dal piano di recupero, ad essere una superficie prativa, non è chiaro per quale motivo ne debba essere variata la destinazione d'uso dall'attuale.

Relativamente alle competenze istruttorie, sempre nella citata Circolare del 2016 sopra riportata, l'O.T.+C.T. precisa che il soggetto legittimato alla valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nella Conferenza dei Servizi che approva i progetti delle opere o interventi è solo il Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente assimilabili alle varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. L'O.T.+C.T. ritiene che, coerentemente con quanto appena riportato, le indicazioni contenute nella nota della Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia Territorio Settore Territorio e Paesaggio (cfr. prot. n. 672 del 10.01.2020), in ordine alla ammissibilità dell'opera rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati, debba tener conto di quanto specificato all'art. 17 bis comma 15 bis ultimo capoverso della citata L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e nella Circolare 2016 sopraccitata, in merito alle competenze che non possono che risultare in capo al Comune territorialmente competente nell'ambito dell'istruttoria operata nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

La variante al Piano Regolatore, per espressa previsione di legge relativa al progetto di cui trattasi, è assimilata ad una variante parziale (come dichiarato dalla Circolare Regionale sopra riportata) se e solo se è coerente con la pianificazione sovra ordinata. **Coerenza che deve essere verificata dal Comune** sulla scorta della documentazione presentata dal proponente.

L'O.T.+C.T. fa presente che, a completamento dell'individuazione della destinazione d'uso "Aree per servizi ecologici e ambientali - insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti", è necessario che il proponente, nelle Tavole di variante e nelle relative Norme di Attuazione, formuli una proposta argomentata di fascia di rispetto prevista dall'art. 27 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione"

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, ha fornito riscontro alla questione nella nota di sintesi e negli elaborati URB 1, URB 2, URB 03, TAV 1C e TAV 1 D. A riguardo esprime le seguenti considerazioni.

Considerazioni generali:

Relativamente agli elaborati di variante si è verificato che siano stati predisposti seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato B della Circ. del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 e nel Regolamento Regionale 4/R del 22.03.2019 di attuazione del P.P.R..

Per quanto riguarda l'indicazione delle destinazioni d'uso è stato recepito quanto richiesto e sono pertanto riportate nella Tav.1D le destinazioni:

- Giacimento controllato di rifiuti
- Impianti tecnologici e pertinenze
- Fascia di rispetto

Come richiesto l'area di deposito e di stoccaggio delle terre da scavo, posta esternamente alla recinzione, è stata esclusa dalla variante. E' stata prevista una diversificazione fra l'area di discarica e l'area con presenza di fabbricati, impianti tecnologici e pertinenze; sono state aggiornate le proposte di modifica alle N.T.A. del P.R.G.C., i Parametri sono stati diversificati fra le altezze massime consentite tra i fabbricati e gli impianti tecnologici/opere tecniche ed è stata proposta una fascia di rispetto con relative norme di attuazione.

Relativamente all'elaborato URB 3 "Proposta di N.T.A. per la Variante Urbanistica" l'O.T.+C.T. propone la seguente prescrizione:

L'Art. 30 bis AREE PER SERVIZI ECOLOGICI E AMBIENTALI – GIACIMENTO CONTROLLATO DI RIFIUTI, IMPIANTI TECNOLOGICI E PERTINENZE, FASCE DI RISPETTO dovrà essere integrato con specifico riferimento all'impianto oggetto di autorizzazione, PRESCRIZIONE.

In merito all'identificazione della fascia di rispetto (b3. Fasce di rispetto) si precisa che:

- la fascia di rispetto di 25 m è prevista in quanto strettamente correlata al sito del progetto intercluso fra fascia di rispetto ferrovia, fascia di rispetto viabilità provinciale, area boscata, fascia di rispetto area laghetto.

In tale fascia quindi si concorda, come indicato dal proponente, che siano consentite esclusivamente:

- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali pubbliche e private;
- le attività di movimento terra nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dei materiali di scavo;
- le attività già consentite per le altre fasce di rispetto che vadano eventualmente a sovrapporsi a quella del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo 8 delle presenti N.T.A. ed all'art. 49 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753.

Si precisa che vige comunque quanto indicato all'art. 8 Vincoli territoriali e fasce di rispetto delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e cioè che la distanza minima da rispettare per le nuove edificazioni, se non indicate graficamente sulle tavole, dalle pubbliche discariche sia di 100 m.

L'O.T.+C.T. propone la seguente prescrizione: eliminare dalle norme di attuazione il primo capoverso *"Non sono consentite nuove edificazioni adibite ad aree per insediamenti a prevalenza residenziale, come definite dall'art. 26 delle presenti N.T.A."* in quanto risulterebbe ridondante. Propone inoltre di inserire all'art. 30 bis , dopo il punto c2 il seguente punto: *"c3 fascia di rispetto: la fascia di rispetto ha un'ampiezza di 25 metri dalla recinzione dell'impianto"*. PRESCRIZIONE

Relativamente alle competenze istruttorie:

- Si concorda con il fatto che il parere del Comune non sia vincolante, ma si ribadisce quanto dichiarato nella Circolare 4/AMB e cioè che il procedimento della Conferenza dei Servizi non spoglia le Amministrazioni dei poteri e competenze proprie ma li mantiene integri, costituendo un modulo organizzativo di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento al fine del miglior raccordo fra le Amministrazioni nei processi pluristrutturati destinati a concludersi con decisioni connotate da profili di complessità.
- Il progetto per essere presentato deve essere coerente con la pianificazione sovraordinata perché la variante urbanistica proposta è solo variante allo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati; inoltre la variante al P.R.G.C. non dovrà contenere modifiche che non riguardino il progetto presentato.
- La prevista verifica del rispetto del progetto in merito alla pianificazione sovraordinata sarà condotta

nell'ambito della Conferenza dei Servizi dove ogni rappresentante si esprimerà sulla base delle proprie competenze.

- Ai sensi del Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (PPR), ai sensi dell'art. 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'art. 46, comma 10 delle norme di attuazione del PPR" per quanto riguarda il rispetto del PPR è previsto che sia verificato nell'ambito della Conferenza di Servizi; a tal fine il progetto, corredato dalla relativa variante, è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del PPR, prodotta da professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B. L'elaborato URBI Relazione illustrativa ai fini della variante riporta l'apposita verifica del rispetto del P.P.R. e a pagina 103 capitolo 5.3 Dichiarazione espressa di coerenza col PPR da parte dei progettisti viene riportata la dichiarazione dei progettisti (dott. ing Augusto Allegrini e dott. arch. Paolo Pelliccioli consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), che la variante urbanistica proposta e illustrata nell'elaborato è coerente col P.P.R.

- Non trovando incoerenze negli elaborati predisposti dal proponente e nelle dichiarazioni fornite dai professionisti, l'O.T.+C.T. considera ci siano le informazioni sufficienti per la verifica di coerenza di quanto proposto con la pianificazione sovraordinata, verifica che verrà sancita nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

"QUESTIONE "C 2020" - L'O.T.+C.T. rileva che le osservazioni sulla Variante P.R.G.C. pervenute dal Comune di Cerrione, dal Comune di Verrone e dal Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", esaminate nella riunione 04.03.202, **dovranno essere valutate dall'Autorità Comunale competente, legittimata a pronunciarsi su tali aspetti in relazione alle competenze previste dall'ordinamento, nell'ambito del procedimento più ampio in corso di svolgimento finalizzato all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale dell'opera ed al contestuale rilascio di tutti gli atti di assenso necessari alla sua realizzazione, in caso di parere favorevole. Questa posizione risulta peraltro confermata nelle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 4/AMB del 08.11.2016 precedentemente richiamata** La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni al rilievo oggetto della presente Questione"

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021 (nota di sintesi), rimanda alla precedente questione "B 2020".

"QUESTIONE "D 2020" - L'O.T.+C.T. rilevò quanto segue:

i Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 21 della propria nota del 03.01.2020, osserva che il proponente, nella "Nota Sintesi Controdeduzioni" di Agosto 2018 e nella Relazione Agronomica allegata (elaborato "REL 18"), afferma erroneamente che il disciplinare D.O.P. Riso di Baraggia Biellese prevede che sia garantita una determinata capacità produttiva. Inoltre al punto n. 16 osserva che il fabbisogno idrico delle risaie del territorio del Brianco è inferiore a 1 l/s per ettaro, cioè nettamente minore rispetto ai 3-5 l/s per ettaro indicati nell'elaborato REL 18.

ii Anche il "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", nella nota del 23.12.2019, contesta le affermazioni contenute nella Relazione Agronomica (REL 18) circa la bassa attitudine agronomica alla produzione di riso dei suoli oggetto dell'intervento. Osserva invece che le caratteristiche che accomunano i terreni di Baraggia (ricchi di argilla, compatti, asfittici e poveri di humus) li rendono adatti alla coltivazione del riso, unitamente alle caratteristiche climatiche.

iii La "Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella", nella propria nota del 17.12.2019 a pag. 18, osserva che l'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. prevede la possibilità che gli strumenti di governo del territorio individuino aree di interesse agronomico anche in presenza di territori ricadenti in classe III di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento i terreni di classe I siano assenti o inferiori al 10%.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione"

Relativamente alle diverse osservazioni sulla problematiche legate al Riso D.O.P. Baraggia, l'O.T.+C.T. in data 04.03.2020 ribadì le valutazioni già proposte sull'argomento e richiamate precedentemente nel presente verbale.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021 (nota di sintesi) controdeduce alle osservazioni suddette, affermando che l'area interessata dal progetto, in assenza di approvvigionamento idrico sostenibile, non determina presupposti economici ed ambientali tali da consentire una sua utilizzazione in campo risicolo di reddito.

L'O.T.+C.T. dà atto che sono pervenute dal Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese:

- la nota prot. n. 11 del 22.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6282 del 23.03.2021), con la quale si trasmette una Perizia Tecnica Agronomica in confutazione alla valutazione agronomica contenuta nell'elaborato progettuale REL 18;
- la nota prot. n. 12 del 23.03.2021 (prot. ricez. Prov. n. 6328 del 23.03.2021) ad oggetto "Dichiarazioni false in merito al Disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese nell'ambito del procedimento relativo al progetto di nuova discarica ...omissis";
- la nota prot. n. 22 del 18.05.2021 (prot. ricez. Prov. n. 10758 del 19.05.2021) ad oggetto "Osservazioni alla proposta di variante al piano regolatore nell'ambito del procedimento relativo al progetto di nuova discarica ...omissis".

La Relazione allegata alla nota prot. n. 11 predetta, mira a confutare la Relazione Agronomica allegata al progetto (REL 18), contenente considerazioni riguardanti le potenzialità agronomiche dei terreni interessati, dà atto della destinazione urbanistica operata dal P.R.G.C. di Salussola come "area agricole", affermando tuttavia sulla questione che si tratta di un errore grossolano o di un mancato aggiornamento dello stesso Piano e che a giudizio di chi ha steso la Relazione la corretta attribuzione delle Aree in questione dovrebbe essere "zona agricola a risaia". In ordine alla disponibilità idrica sono contestati i coefficienti di consumo indicati nella REL. 18, che a dire dei relatori dovrebbero essere ridotti ad 1/5 basandosi sull'esperienza di altre aziende presenti nella zona; indica inoltre il rio Sisiolo quale potenziale fonte di approvvigionamento idrico allegando a riprova la Determinazione della Provincia di Biella n. 539 del 24.04.2015 inerente la concessione di derivazione idrica, la quale tuttavia, diversamente da quanto indicato nella Relazione, ovvero che è stata rinunciata dal richiedente, risulta in realtà denegata in quanto incompatibile con l'assetto idraulico del rio Sisiolo. I relatori concludono la Relazione attribuendo ai terreni interessati piena idoneità a tutte le caratteristiche per produrre riso D.O.P. di Baraggia.

Da quanto esposto emerge una sostanziale incongruenza tra i due elaborati agronomici finalizzati a valutare le potenzialità agronomiche dei terreni oggetto di intervento. Tale aspetto tuttavia va valutato riguardo alle possibili interferenze con l'oggetto del procedimento in esame, ovvero la variante automatica al P.R.G.C. ricompresa nel procedimento per i terreni oggetto di intervento, con particolare riguardo ad eventuali situazioni di incompatibilità con la Pianificazione Territoriale.

L'O.T.+C.T. fa quindi presente che dal punto di vista urbanistico l'individuazione più precisa e a scala locale del territorio agricolo del comune è nel P.R.G.C. di Salussola che distingue le "Aree agricole, comprendono quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, difficoltà di irrigazione e di lavorazione, presenza estesa del manto forestale, non consentono un alto grado di attività agricolo-produttiva" dalle "Zone agricole a risaia, comprendono quelle porzioni di territorio agricolo che per caratteristiche di giacitura, ubicazione, irrigabilità, lavorabilità, fertilità agronomica sono suscettibili di una razionale e proficua coltivazione intensiva a risaia". Inoltre, quanto affermato nell'art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.C. risulta in linea con la Relazione del prof. Adani, elaborato REL 18, ma anche con la Relazione allegata alla nota prot. n. 11 del Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, secondo cui l'area in esame, a differenza di altre aree anche limitrofe, è ricompresa tra le "aree agricole" e non tra le "zone agricole a risaia".

Entrando nello specifico, il disciplinare di produzione D.O.P. del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese all'art. 3 "Delimitazione geografica del territorio di produzione" comprende l'intero territorio comunale di Salussola; tale riconoscimento non implica tuttavia che ogni area del territorio comunale debba essere necessariamente interessata da colture risicole soggette al disciplinare D.O.P., oltre al fatto che non tutte le aree del territorio comunale sono idonee alla coltivazione del riso.

L'O.T.+C.T., analizzando le singole norme e gli elaborati grafici del P.P.R. e del P.T.P., in estrema sintesi evidenzia quanto segue:

- l'art. 20 Aree di elevato interesse agronomico del P.P.R. riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

- La tavola P4 del P.P.R. non inserisce l'area di progetto tra le Aree a elevato interesse agronomico ex art. 20 delle NTA, l'O.T.+C.T. per quanto riguarda le componenti paesaggistiche individuate dal PPR nell'area dell'intervento rileva la sola presenza della morfologia insediativa m.i. 14 "Aree rurali di pianura" di cui all'art. 40 "Insediamenti rurali" che non ha prescrizioni ma indirizzi e direttive ampiamente analizzati nell'elaborato URB1 Relazione illustrativa ai fini della variante.

- L'art. 3.8 Insediamento rurale del P.T.P. precisa che la "tutela" riguardo ai terreni coltivati a DOP, nello specifico riguarda le aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (quindi in cui si produce D.O.P.) e non tutte le aree in generale dei comuni indicati nei vari disciplinari. L'individuazione fatta alla Tav. IGT-A è da ritenersi alla scala provinciale al 50:000 e l'articolo suddetto al comma 1bis promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento, dà indirizzo ai comuni, in fase di adeguamento del proprio P.R.G.C., di specificare gli ambiti in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale a livello comunale e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 5 - L'O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b "Inquadramento territoriale" l'estratto CTR e l'ortofoto riportano delle aree lacustri, una in particolare risulta posizionata a breve distanza dall'area di progetto. L'art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si invita il proponente a fornire un'analisi approfondita della problematica verificando:

- se l'area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l'eventuale fascia di 300 metri interessa o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

L'esito di tale verifica potrà portare alla necessità di integrare le autorità competenti per l'istruttoria ricomprendendo i soggetti competenti a vario titolo in materia di vincolo Paesaggistico".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018 - con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 5" surriportata, in relazione o a quanto dichiarato dal proponente nel S.I.A. pag. 41: "... si ritiene che la verifica effettuata sul vincolo medesimo porti a concludere che l'area lacustre in oggetto non rientra tra quelle tutelate" - fece presente che, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 delle N.T.A del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), un corpo idrico è tutelato ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani (D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.) e soggetto all'autorizzazione paesaggistica quando:

- è a carattere permanente;
- è rappresentato e riconoscibile tramite un toponimo nella Carta Tecnica Regionale;
- ha un perimetro superiore a 500 m;
- è naturale, lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce;

- nonché se è un invaso e sbarramento artificiale anch'esso a carattere permanente e con medesimo perimetro.

Inoltre sono da considerarsi laghi, ancorché non cartografati:

- le cave allagate completamente esaurite e dismesse, con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per le quali non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica Amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale.
- Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali:
- costruiti a scopo d'irrigazione;
- le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali;
- le aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri).

Rispetto alle affermazioni fatte dal proponente a pag. 40 e 41:

cfr.: *"non specificatamente censita né nella Tavola "P2", né nella Tavola "P4" del P.P.R. stesso e neanche in nessuno degli elaborati cartografici del P.R.G. comunale concepiti a tale scopo, non dotata di toponimo"*

L'O.T.+C.T. rilevò che il corpo idrico era rappresentato senza toponimo:

- nella Carta Tecnica Regionale aggiornamento 1991
- nel BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti che è l'attuale cartografia di riferimento regionale, adottato con L.R. 1/2014) aggiornamento 2018, riportato con attributo "lago artificiale"
- nella tavoletta 43IINE "Salussola" dell'I.G.M. Edizione del 1969 (aggiornamento del 1968) con dimensioni inferiori alle attuali.

L'O.T.+C.T. fece presente che, nonostante non sia riconoscibile con un toponimo, anche per le ragioni di seguito esposte, il corpo idrico è sicuramente di origine artificiale: i bacini con tali caratteristiche risultano vincolati dal P.P.R. soltanto se di carattere permanente e con un perimetro superiore ai 500 m.

Di seguito sono riportati i quattro punti (a,b,c,d) trattati dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel S.I.A. con le relative considerazioni dell'O.T.+C.T. in data 18.09.2018:

a) circa il carattere non permanente:

cfr.: *"non presenta carattere permanente, come da successione di foto satellitari valutate e riportate"*

Le foto aeree utilizzate dal proponente sono tratte da *Google Earth*; la data di tali immagini non è certificata, come dichiarato dal proprietario stesso delle immagini, e avvalorato dalla presenza/assenza della copertura fogliare non corrispondente alla data riportata dal proponente su ogni immagine. Tali presupposti non consentono di fare riferimento alle date indicate per valutazioni in merito al carattere permanente del lago.

L'O.T.+C.T. rilevava che, sia nelle foto aeree utilizzate dal proponente che nelle altre a disposizione della Amministrazione Provinciale (AGEA 2015, Regione Piemonte 2010, Bing, Portale Cartografico Nazionale 2012), il corpo idrico è sempre presente anche se soggetto a variazioni di profondità e perimetro, come tutti i corpi idrici. Nessuna delle immagini disponibili attesta l'assenza del corpo idrico.

b) circa il perimetro inferiore a 500m:

cfr.: *"presenta un perimetro fortemente variabile e significativamente inferiore, in alcuni periodi dell'anno, a 500m"*

L'O.T.+C.T. rilevava che dal dato del B.D.T.R.E. succitato, il corpo idrico è riportato con attributo "lago artificiale" ed ha un perimetro di 645 metri.

c) Circa l'utilizzo esclusivamente irriguo:

cfr.: *"utilizzata dall'azienda agricola proprietaria, contattata dal proponente, solo ad uso irriguo"*

L'O.T.+C.T. rilevava che il proponente ha analizzato l'attuale uso del corpo idrico, mentre le norme del P.P.R. escludono dalla tutela i territori contermini agli "invasi artificiali costruiti a scopo

17

d'irrigazione...". Il Verbale di Accertamento della Polizia Provinciale n. 12/2018 del 17.09.2018 – allegato al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale - conferma l'attuale uso irriguo ma non chiarisce l'origine del corpo idrico.

Il proponente non aveva quindi verificato quanto disposto dall'art. 15 comma 2 del P.P.R. in merito all'origine dell'invaso.

d) Circa i bacini usati per il solo accumulo delle acque meteoriche:

cfr.: "in relazione alla forte variabilità del livello idrico e di quanto detto al precedente punto b), nonché alla morfologia del suolo, all'analisi della serie storica delle carte d'uso del suolo effettuata (cfr. fig. n. 13) ed all'assenza di alimentazione da parte di corpi idrici superficiali è possibile ritenere che il bacino sia alimentato esclusivamente da acque meteoriche e che sia stato realizzato proprio al fine di accumulare le stesse per consentire la coltivazione delle aree circostanti"

Il Verbale di Accertamento n. 12/2018 eseguito dalla Polizia Provinciale Nucleo di Vigilanza Ecologica, precedentemente richiamato, redatto alla presenza del conduttore dell'attiguo fondo agricolo riporta:

- che in caso di necessità il pozzo "Dorzano 1" alimenta il bacino sito a monte
- che esistono opere di collegamento fra i due bacini ed un'opera di presa sul rio Sisiolo non attiva
- che non è chiaro se i bacini siano alimentati da sorgenti o costituiti solo da acque meteoriche oltre che dalla derivazione da acque sotterranee citata.

L'O.T.+C.T. rilevò che quanto riportato nel verbale smentiva quanto dichiarato dal proponente circa l'alimentazione esclusiva da acque meteoriche.

A dimostrazione dell'origine artificiale del corpo idrico, l'O.T.+C.T., dall'analisi della documentazione disponibile, evidenziò che:

- non è presente nella foto aerea del 1955
- è esistente, o in escavazione, nel 1968, come si evince dalla tavoletta 43IINE "Salussola" dell'I.G.M. Edizione del 1969 (aggiornamento del 1968).


In conclusione l'O.T.+C.T. rilevò che, le considerazioni riportate dal proponente, precedentemente valutate in maniera puntuale, non consentivano l'esclusione dell'area oggetto dell'intervento dalla tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Per la suddetta ragione fu reputato opportuno avvalersi dei pareri delle autorità competenti in materia dei Beni Culturali e del Paesaggio, in ultima analisi ponendosi in una condizione conservativa di sussistenza del vincolo, non essendo le condizioni escludenti definite in maniera inequivocabile. Tutto ciò in considerazione dell'importanza del tema (Tutela dei Beni Paesaggistici) e le inevitabili ripercussioni sull'idoneità del sito e sulla necessità di garantire a tutte le Autorità competenti in materia di vincolo paesaggistico di potersi esprimere in proposito.

L'O.T.+C.T. fece infine presente che tra le integrazioni richieste il proponente avrebbe dovuto anche chiarire:

- se l'eventuale fascia di 300 m interessasse o meno aree modificate dal progetto in esame;
- se l'eventuale fascia di 300 m interessasse o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

Rilevato che il proponente non ottemperò alla richiesta, da una simulazione operata dagli uffici provinciali risultava chiaro (cfr. immagine sottostante) che la fascia vincolata interessa sicuramente aree ricomprese nel progetto qui esaminato (aree servizi). Dai dati disponibili non era invece possibile chiarire con certezza se la fascia vincolata interessasse o meno anche la vasca della discarica.

(Il *buffer* di 300 m è stato disegnato a partire dal perimetro del lago tratto dal BDTRE - cartografia ufficiale della Regione Piemonte).



L'O.T.+C.T. prese atto che il proponente non aveva dimostrato in maniera inequivocabile l'applicabilità delle condizioni individuate dall'art. 15 comma 2 delle N.T.A del P.P.R., per escludere l'applicazione della tutela paesaggistica al bacino lacustre in esame e che il progetto presentato interferiva con la tutela paesaggistica determinata dalla fascia di 300 m. dalla sponda del lago, sicuramente con l'area Servizi annessa alla Discarica mentre era da verificare con elaborati di dettaglio l'eventuale interferenza anche con la vasca di coltivazione.

Alla luce di tali considerazioni l'O.T.+C.T. rivide la compatibilità dell'opera rispetto alla Programmazione Territoriale e rispetto alle Norme Tecniche di riferimento con il seguente esito:

- il Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti della Provincia di Biella, al § 9.2. individua i criteri di Ammissibilità di impianti di discarica per rifiuti speciali e stabilisce che: *“I siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi non devono ricadere in:*
 - *aree a distanza inferiore a 150 m da fiumi classificati come corsi d'acqua pubblici, a 300 m da laghi;*
 - *aree sottoposte a vincolo paesaggistico”*
- il D. Lgs. 13-1-2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, norma tecnica di riferimento per le discariche nonché B.A.T. per le installazioni I.P.P.C., come quella in esame, all'Allegato 1, punto 2.1. stabilisce che: *“di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere*
 - *territori sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999 n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);*

In conclusione l'O.T.+C.T. rilevò che le accertate interferenze della discarica in progetto con il vincolo paesaggistico derivante dall'area lacustre più prossima determinavano l'inidoneità della proposta rispetto al Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti e rispetto al D. Lgs. 13.01.2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*.

"QUESTIONE "E 2020" - [Con riferimento al tema della originaria "QUESTIONE n. 5" della nota richiesta integrazioni prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018, e cioè: "L'O.T.+C.T. rileva che nella Tav. 1b "Inquadramento territoriale" l'estratto C.T.R. e l'ortofoto riportano delle aree lacustri, delle quali una in particolare posizionata a breve distanza dall'area di progetto. L'art. 15 del P.P.R. specifica al comma 2 che caratteristiche devono avere i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". L'O.T.+C.T. richiede al proponente un'analisi approfondita della problematica verificando:

- se l'area lacustre, ai sensi del comma 2 sopraccitato, è o meno tra quelle tutelate dal citato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", valutando il suo perimetro e la tipologia di lago;

- se l'eventuale fascia di 300 m interessa o meno aree modificate dal progetto in esame;

- se l'eventuale fascia di 300 m interessa o meno l'area dove è prevista la realizzazione della discarica.

L'O.T.+C.T. fece presente in proposito che l'esito di tale verifica potrebbe portare alla necessità di coinvolgere nell'istruttoria le autorità competenti a vario titolo in materia di vincolo Paesaggistico.]

Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. diede atto dell'intenzione del proponente di risolvere la criticità suddetta con la propria revisione progettuale trasmessa in data 16.10.2019. In detta ultima versione progettuale: 1) l'area servizi annessa alla discarica è stata spostata a Sud della vasca; 2) la viabilità interna è stata modificata allo scopo di consentire tale che la distanza tra la recinzione dell'installazione I.P.P.C. ed il perimetro del bacino lacustre come indicato nella cartografia BDTRE regionale risultasse maggiore di 300 m. Dato atto di quanto testé esposto, l'O.T.+C.T. segnala tuttavia una piccola sovrapposizione tra l'area vincolata e la superficie oggetto di intervento rilevabile dalla Tavola 1B "Inquadramento territoriale": l'angolo a Nord-Ovest della superficie oggetto di intervento è rappresentata con una forma differente tra l'immagine "CTR scala 1:5000" e l'immagine "estratto mappa catastale 1:5000).

Il proponente era chiamato a chiarire l'incongruenza eventualmente allegando misurazioni più accurate effettuate con l'ausilio di strumenti topografici".

L'O.T.+C.T. demanda ulteriori valutazioni di competenza alla Regione Piemonte ed alla Soprintendenza, chiamate ad esprimere le proprie determinazioni in sede di Conferenza dei Servizi.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, e precisamente nella TAV. 1b (Rev. 04 Febbraio 2021) e nella REL 25 (Rev. 00 Febbraio 2021), il proponente ha superato la criticità.

b) Descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

L'O.T.+C.T. osserva che il progetto inizialmente presentato prevedeva la realizzazione di una discarica dedicata esclusivamente allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti cemento amianto, per una volumetria complessiva lorda pari a circa 1.864.987 m³ (comprensiva del terreno utilizzato per la copertura dei rifiuti durante il loro abbancamento, con un'incidenza del 20%) e superficie di circa 80.000 m², costituita da 6 lotti contigui, realizzati, collaudati e gestiti indipendentemente.

La discarica inizialmente progettata andava ad occupare un'area di proprietà dell'azienda agricola "La Manzòla" S.r.l., con estensione pari a 160.000 m² e destinazione ad uso agricolo. Tale superficie comprendeva un'area di 150.000 m², da recintare, all'interno della quale era prevista la collocazione della vasca di discarica e delle opere accessorie, costituite da un'area servizi di superficie 4.500 m², dall'area di stoccaggio della terra estratta e dalla viabilità perimetrale. La restante porzione di 10.000 m² esterna alla recinzione sarebbe stata occupata da una fascia boscata di mascheramento dell'impianto rispetto alla S.P. 322 (c.d. fascia di mitigazione).

La discarica sarebbe stata collocata ad una quota media di 233,19 m s.l.m. Si prevedeva una profondità massima del fondo scavo rispetto al piano campagna pari a 15 m (fino a raggiungere la quota minima di 219,90 m s.l.m., corrispondenti a una profondità di 13,29 dalla quota media da p.c), un'inclinazione delle scarpate di circa 35° ed una elevazione in gronda (cioè al bordo esterno della discarica) pari a 17 m. La

quota massima prevista in rilevato era 257,60 m s.l.m, pari a 24,41 m rispetto alla quota media del p.c. Il volume di materiale scavato per la realizzazione dell'invaso, pari a 844.349 m³, corrispondeva esattamente al volume di materiali naturali (argilla e ghiaia) riutilizzato per l'allestimento dell'impianto e per la copertura dei rifiuti durante la coltivazione, pertanto non si prevedevano movimentazioni di terreno che comportassero trasporti all'esterno del cantiere. La durata della fase di gestione operativa era stimata è pari a circa 13 anni.

In sede di integrazioni dell'Agosto 2018 il progetto fu dalla "Acqua & Sole" S.r.l. rivisto con riguardo ai parametri dimensionali nei seguenti termini riportati in sintesi: il volume utile di smaltimento di 1.865.000 m³ è stato ridotto di una quota pari a circa il 22 %, individuando una nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infrastrato, riducendo il rilevato previsto in progetto di circa 7 m

"QUESTIONE "F 2020" - Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. ha dato atto che, con gli adeguamenti progettuali operati dal proponente nella documentazione progettuale trasmessa in data 16.10.2019 - e cioè: 1) spostamento del l'area servizi annessa alla discarica a Sud della vasca; 2) modifica della viabilità interna dell'impianto - la volumetria complessiva è stata ulteriormente ridotta di circa l'1,5%. (n.b. alcune osservazioni del pubblico sono riferite alla volumetria iniziale).

Con riferimento alle suddette modifiche progettuali l'O.T.+C.T. osserva quanto segue.

I Area per stoccaggio temporaneo terre di scavo:

- i - L'area di stoccaggio temporaneo delle terre di scavo con l'ultima variante progettuale è stata ridotta ad una superficie di 45.200 m². Il proponente dovrà chiarire se le attuali dimensioni siano o meno adeguate alle necessità dell'impianto, considerato che le diverse tipologie di materiali devono essere stoccate separatamente e che è previsto l'impiego di un impianto mobile di vagliatura.
- ii - Il proponente deve chiarire le motivazioni per cui si prevede di ribassare il fondo dell'area di stoccaggio di oltre 2 m (cfr. Sezione 3 Tavola 3), tenendo conto anche della presenza, al di sotto del suolo, di materiale argilloso, che potrebbe rendere difficoltosa la circolazione dei mezzi nell'area
- iii - Nelle tavole di progetto non è indicata la posizione dei cumuli di terreno di coltivo (top soil) da utilizzare nella copertura definitiva della discarica, inoltre nelle relazioni non è specificata l'altezza dei cumuli e non sono descritte le tecniche da adottare per mantenere attiva la sostanza organica;
- iv - Nella Tavola 3 non è indicato il percorso che consente ai mezzi di accedere dall'area di stoccaggio delle terre di scavo alla strada perimetrale

Il proponente doveva pertanto integrare gli elaborati con le indicazioni mancanti.

II Movimento terra nelle fasi di coltivazione:

Il proponente ha analizzato i movimenti delle terre di scavo nelle diverse fasi di lavorazione, che non risultano tuttavia coerenti in tutti gli elaborati:

- i - nella REL. 1 (Relazione tecnica) e nella REL. 2 (Piano di Gestione operativa) non è descritta la "fase 0" di approntamento cantiere, che è invece indicata nella REL. 6 (Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo), nella Tavola 3 e nella Tavola 10;
- ii - dal cronoprogramma a pag. 7 della REL 6 risulta che dalla "fase 0" verranno prodotti 95.930 m³ di terre di scavo, che verranno stoccati suddivisi per tipologie (Top soil, argilla, mista); nella successiva "fase 1" è previsto lo scavo di 215.924 m³ nel lotto 1 e contemporaneamente il riutilizzo 73.064 m³ di mista per la formazione della strada perimetrale;
- iii - la "fase 0" non è indicata neppure nella AMB. 1 all. 1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto atmosferico): in tale elaborato la preparazione dell'area di stoccaggio è inserita nella "fase 1", che comprende anche lo scavo del lotto 1 e l'allestimento della strada perimetrale, nella quale è previsto il riutilizzo di 73.064 m³ di mista (pag. 17);

Il proponente doveva pertanto rendere coerenti le fasi di lavoro in tutti gli elaborati.

III Area servizi:

i - Per l'area servizi e la viabilità perimetrale la tavola 3 indica un riporto complessivo di 65.050 m³ di materiale, senza distinguere tra l'una e l'altra.

ii - Inoltre vi sono discordanze tra le superfici e le quote indicate nei diversi elaborati progettuali:

01) Nella relazione AMB.1 Addendum (Aggiornamento dell'impatto paesaggistico) è indicato che "Le superfici pavimentate ed edificate in totale coprono circa mq. 6.900, sono ascrivibili a funzioni dedicate alla movimentazione dei mezzi e alla logistica; per consentire la migliore gestione delle acque meteoriche, la quota del piazzale si attesta, come terrapieno a un livello superiore rispetto al piano campagna, elevandosi da un minimo di 3 m sul lato ovest verso l'ingresso, fino a un massimo di 5 m verso est e sud.

02) Nella REL.1 (Relazione tecnica) è indicato che: "L'impianto dispone di un'area servizi, ubicata in corrispondenza dell'ingresso, in posizione Sud-Ovest, della superficie di circa 8.000 m² e di una viabilità perimetrale realizzata a una quota costante (quota di p.c.) mediante la costruzione di un modesto rilevato con la funzione di consentire le attività gestionali di manutenzione, monitoraggio e controllo."

03) Nella REL.2 (Piano di Gestione Operativa) è indicato che la "Realizzazione di una strada perimetrale intorno ai 6 lotti di discarica previsti. Tale strada sarà ricavata alla quota dell'ingresso dell'impianto e dell'area servizi (235,30 m s.l.m.)." Invece nella Tavola 2 è indicato che la quota di accesso è di circa 232 m.

Il proponente doveva pertanto chiarire quali fossero i valori corretti di superfici e quote, rendendoli coerenti tra loro in tutti gli elaborati".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente ha fornito riscontro alle osservazioni nella nota di sintesi, negli elaborati REL1 (Rev. 06 – febbraio 2021), REL 6 (Rev. 05 – febbraio 2021), REL2 (Rev. 05 – febbraio 2021), AMB1 (Rev. 05 – febbraio 2021), TAV3 (Rev. 06 – febbraio 2021), TAV. 10 (Rev. 06 – febbraio 2021) e TAV 12 (Rev. 06 – febbraio 2021). A riguardo esprime le seguenti considerazioni.

F Punto I (Aree per stoccaggio temporaneo terre di scavo)

i e ii

- Le osservazioni (i, ii, iv) sono state superate dalla nuova configurazione di progetto, ove è prevista un'area interna al sito di stoccaggio temporaneo di 13.000 m², utilizzata per l'intera vita dell'impianto, nella quale è collocato il vaglio ed i pertinenti cumuli, mentre in porzione del territorio esterna adiacente l'impianto, di proprietà del proponente, è individuata un'area di 28.000 m² destinata al deposito intermedio delle terre e rocce da scavo secondo i criteri stabili dal DPR 120/2017.
- Tale ripermimetrazione comporta una riduzione dell'area oggetto di variante al Piano regolatore Comunale in quanto interessata in maniera permanente dall'attività di smaltimento rifiuti e di gestione dell'impianto; conseguentemente l'area interessata dal deposito intermedio al termine dell'attività di coltivazione dovrà essere ripristinata, allo scopo di consentirne il suo utilizzo a fini agricoli.

A seguito dei rilievi dell'inchiesta pubblica era stato chiesto al proponente di prevedere una riserva di materiale del 10% in più rispetto al fabbisogno. Nelle integrazioni oggi in esame la riserva viene ridotta al 3%, anche sulla base degli approfondimenti di indagine circa le caratteristiche granulometriche del terreno, le cui risultanze sono riportate nella nuova revisione dell'elaborato REL 6 (Rev.5 – febbraio 2021) "Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", proprio per evitare eccedenze di materiale al termine dei lavori.

Il proponente deve chiarire in occasione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi se il materiale di provenienza esterna (ghiaia e compost) necessita di spazi intermedi di stoccaggio e, nel caso, dove sono ubicati questi spazi. INTEGRAZIONE

iii

L'Ot + CT propone l'assegnazione delle seguenti prescrizioni:

Secondo quanto indicato nella TAV. 10, nella fase di coltivazione 9 è previsto che rimangano nell'area recintata adibita a deposito intermedio circa 29.000 m³ di materiali di scavo di differenti tipologie. Detti materiali dovranno in ogni caso essere utilizzati per il recupero ambientale dell'area di progetto e non potranno essere portati all'esterno dell'area autorizzata. PRESCRIZIONE

Dovranno essere garantite l'adeguata separazione delle varie frazioni granulometriche e la stabilità dei cumuli, specie quelli di argilla, anche in caso di eventi atmosferici significativi. PRESCRIZIONE

Nella TAV. 8 e nella REL. 4 non è rappresentato o descritto il ripristino ambientale delle "aree di deposito intermedio" e delle "aree di stoccaggio temporaneo terre di scavo" a differenza di quanto indicato nella REL. 6. Per queste aree dovrà essere previsto un ripristino ambientale a prato, contestualmente alla copertura definitiva della discarica, secondo le modalità descritte nella REL. 4 al paragrafo 3.2. PRESCRIZIONE

Nella tavola 15 "Planimetria predisposizione aree di cantiere fase 0" è indicata la "recinzione finale discarica" che sembra interessare, a differenza di quanto indicato in altri elaborati, come la tavola 8 "Ripristino ambientale", anche il sito del deposito intermedio. La recinzione del sito di deposito intermedio dovrà essere rimossa contestualmente alla copertura definitiva della discarica, come indicato in tavola 8. PRESCRIZIONE

Nella nota di sintesi è indicato che il terreno vegetale derivante dallo scotico sarà stoccato in cumuli e inerbito con leguminose e graminacee. Prima del riutilizzo per la copertura superficiale della discarica esso verrà miscelato con compost. Dalla Tabella Abaco Cumuli presente nella TAV 10 sono indicate le altezze dei cumuli di terreno vegetale, che nella quinta e sesta fase di coltivazione raggiungeranno anche l'altezza di circa 10 m. Le previste altezze dei cumuli, mantenute tra l'altro per tempi piuttosto lunghi, non consentirebbero una corretta areazione del materiale e potrebbero determinare la formazione di processi anaerobici. I cumuli di terreno vegetale dovranno avere forma trapezoidale e un'altezza massima di 3 m per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Inoltre, dovrà essere periodicamente trinciata la copertura vegetale al fine di limitare la disseminazione delle specie alloctone. PRESCRIZIONE

Dovrà essere garantita la separazione dei singoli cumuli trapezoidali di topsoil ed evitato il contatto e il rimescolamento con le altre tipologie di materiale. PRESCRIZIONE

In relazione alle altezze che potranno raggiungere tutti i tipi di cumuli di terreno in deposito ne dovrà essere garantita la stabilità scongiurando il rischio di seppellimento di persone e/o mezzi dovuto a cedimenti franosi del materiale. PRESCRIZIONE

iv

Il proponente non ha rappresentato il percorso dei mezzi nella TAV. 3 come richiesto dall'O.T.+C.T (punto iv). I percorsi sono invece indicati nella Tav. 10, nella quale però non è indicato se è presente un cancello tra l'impianto e l'area di deposito intermedio. Si propone pertanto la seguente prescrizione:
Il proponente dovrà aggiornare la TAV. 3 indicando il percorso dei mezzi e riportando la posizione dell'accesso. PRESCRIZIONE

F Punto II (Movimento terra)

La criticità è stata superata con l'aggiornamento degli elaborati sopra menzionati.

F Punto III (Area servizi)

La criticità è stata superata con l'aggiornamento degli elaborati sopra menzionati.

In ordine al punto 1 delle considerazioni tecniche a firma del dott. geol. L. Filieri e del dott. geol. N. Quaranta prodotte dalla Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa e alle osservazioni del "Comitato Salussola Ambiente è Futuro" in merito alla connotazione dell'area di stoccaggio delle terre e rocce di scavo quale parte integrante dell'opera in progetto, anziché area di deposito intermedio ai sensi del DPR 120/2017, l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

- si dà atto preliminarmente che la modifica progettuale introdotta in sede di integrazioni volontarie al progetto prevede una riperimetrazione dell'area interessata dal progetto, con superficie ridotta rispetto all'originale, con conseguente riduzione dell'area oggetto di variante al Piano regolatore Comunale in quanto interessata in maniera permanente dall'attività di smaltimento rifiuti e di gestione dell'impianto; conseguentemente l'area occupata dal deposito intermedio al termine dell'attività di coltivazione dovrà essere ripristinata, allo scopo di consentire il suo utilizzo a fini agricoli.
- Viene individuata, nell'area di proprietà adiacente l'impianto, un'area destinata al solo deposito intermedio delle terre e rocce da scavo secondo i criteri stabili dal DPR 120/2017 senza effettuare alcun tipo di trattamento;
- Tenendo conto delle indicazioni stabilite nel DPR 120/2017, il sito di produzione è definito "sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo" mentre per sito si intende l' "area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali" e per sito di deposito intermedio si intende: "il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5".

Tali presupposti non evidenziano contrasti tra l'attività proposta ed i criteri stabiliti dal DPR 120/2017 ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Le richiamate Linee guida SNPA 22/2019 - pag. 15 e 16 - a giudizio dell'O.T.+C.T. non possono essere prese in considerazione per la fattispecie in esame, in quanto finalizzate a dare indicazioni in ordine all'attività di gestione delle terre e rocce da scavo effettuata nello stesso sito di scavo, oggetto di esplicita esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti, fattispecie diversa da quella proposta e disciplinata ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006.

Con riferimento all'osservazione del Comitato Salussola Ambiente è Futuro, dove si evidenzia che nella REL 6 e nella TAV 10 le altezze dei cumuli depositati sono diverse da quelle considerate nello studio di impatto atmosferico ALL.1, l'O.T.+C.T. precisa che il confronto dei valori calcolati dal modello di simulazione delle emissioni in atmosfera con diverse altezze dei cumuli (2 e 12 m) evidenzia la scarsa rilevanza in termini di rateo emissivo di questa attività: in dettaglio anche qualora fosse stato utilizzato un valore di H dei cumuli maggiore la superficie erosa sarebbe passata da 36 m² a 48 m² ma l'emissione complessiva dei cumuli sarebbe rimasta ininfluente in ogni caso. L'incidenza di tale attività risulta evidente dalla tabella 4.12 della Valutazione previsionale di Impatto atmosferico (AMB.1 - All.1), che riporta i ratei emissivi derivanti dalle diverse fasi di lavoro.

- c) **Descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto ed, in particolare, dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità di materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità) :**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 6 - L'O.T.+C.T. osserva che tra i fabbisogni elencati nella sezione 6.2.1. dello S.I.A. il proponente indica, a pag. 74, che la coltivazione dei diversi lotti necessita complessivamente di 378.785 m³ di terreno per la posa delle coperture periodiche del rifiuto abbancato previste dalla normativa, senza tuttavia specificare quali caratteristiche debba avere il terreno per adempiere alla funzione di copertura indicata (ad esempio di plasticità) e se ci sia una sufficiente quantità di terreno idoneo a tale scopo".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 6" surriportata rilevò che la criticità originaria fu superata. Il proponente infatti aveva indicato che l'idoneità del materiale verrà stabilita in base al contenuto di argilla, che deve essere almeno pari al 50%. Il proponente stimava che saranno disponibili complessivamente circa 447.000 m³ a fronte di un fabbisogno di 409.300 m³.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 7 - L'O.T.+C.T. osserva che, a pagina 76 dello S.I.A., il proponente indica che per l'umidificazione delle piste, il lavaggio delle ruote dei mezzi e l'irrigazione di sostegno verranno riutilizzate prioritariamente le acque di seconda pioggia e le acque di ruscellamento, appositamente stoccate in due serbatoi con un volume complessivo di 100 m³, mentre il restante fabbisogno verrà coperto dalla rete acquedottistica. L'O.T.+C.T. ritiene invece che l'approvvigionamento da acquedotto debba essere riservato agli utilizzi potabili della risorsa e che sia necessario prevedere una fonte di approvvigionamento idrico autonomo”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 7” surriportata rilevò che la criticità originaria era stata superata con l'ampliamento a 1200 m³ dello stoccaggio delle acque di seconda pioggia.

Il Comitato “Salussola Ambiente è Futuro”, al punto n. 8 della propria nota del 03.01.2020, osserva che non è stata adeguatamente motivata la riduzione del fabbisogno idrico annuo, da 14.360 m³ a 4.529 m³, e ritiene eccessiva la riduzione delle irrigazioni di sostegno, da 9.300 m³ a 1.925 m³.

A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato che il dimensionamento del fabbisogno deve essere fatto tenendo conto dell'esigenza idrica in condizioni critiche. La realizzazione di un nuovo serbatoio da 1200 m³ per lo stoccaggio delle acque di seconda pioggia era già stata valutata idonea per il superamento della criticità nella precedente seduta dell'O.T.+C.T. ed è stata confermata in considerazione dell'entità delle modifiche.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

Rilievo dell'Inchiesta Pubblica:

“QUESTIONE n. 8 - Nell'attuale sviluppo del progetto si ha un margine ristretto di riserva (inferiore al 10%) della volumetria di materiali disponibili e ciò non risulta cautelativo con l'impostazione di autosufficienza proposto, stante l'eterogeneità del sottosuolo e la qualità dei litotipi da selezionare, con possibile necessità di loro acquisizione esterna (incremento di costi, traffico veicolare, consumo di risorse, etc.)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 8” surriportata rilevò che, a seguito delle modifiche apportate all'epoca al progetto, il proponente, nell'elaborato REL. 6 - rev. 03, aveva ri-calcolato il bilancio per la gestione delle terre da scavo, ottenendo un margine di riserva di circa il 10% (11% per la ghiaia, 11% per l'argilla e 9% per il terreno vegetale).

Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. ha dato atto che, con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente ha aggiornato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (cfr. Elaborato REL6 rev. 04) e che il margine di riserva risulta ora di circa a 11 % per la ghiaia, 8% per l'argilla e 7% per il terreno vegetale.

La questione è stata rivalutata in riferimento alla precedente questione F 2020 giungendo alla conclusione che il margine di riserva può essere ridotto, alla luce degli approfondimenti di indagine condotti circa la granulometria dei terreni presenti, descritti nell'elaborato REL 6 (Rev. 05 – febbraio 2021).

- d) **Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo,**

rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazione e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento:

Il proponente nella Sezione 6.2.2 del S.I.A. elenca i residui e le emissioni previsti per l'impianto in progetto, che riguardano principalmente: emissioni diffuse in atmosfera, per le quali è stato elaborato lo studio specialistico "AMB.1 All. 1", scarichi in corpo idrico superficiale di acque meteoriche e acque di seconda pioggia, scarico in corpo idrico superficiale da impianto di trattamento di acque di prima pioggia e percolato, scarico in sottosuolo di reflui assimilabili a domestici, emissioni acustiche di mezzi operatori e attività di vagliatura. Si rimanda a riguardo alle considerazioni espresse nelle successive sezioni specifiche.

- e) **Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecnologie disponibili**

L'O.T.+C.T. rileva che la discarica è stata progettata ai sensi del D.Lgs 36/03 che costituisce B.A.T. per gli impianti di discarica; inoltre la localizzazione in area di ricarica delle falde profonde richiede la previsione di misure di impermeabilizzazione (barriere di confinamento di fondo e pareti) più cautelative di quelli previsti dal D.Lgs. 36/03, sulla base delle linee guida contenute nella D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. A riguardo si rimanda al Titolo V § a).

TITOLO II – ALTERNATIVE

- a) **Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni ed alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'"IPOTESI ZERO", adeguate al progetto proposto ed alle sue caratteristiche specifiche, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato .**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 9 - Per quanto attiene alle alternative tecnologiche (capitolo 6.5.1 del S.I.A.), il proponente afferma che finora non sono state sviluppate tecnologie consolidate su scala industriale che consentano il recupero e/o lo smaltimento dell'amianto in alternativa alla collocazione in discarica. A riguardo la "Acqua & Sole" S.r.l. riporta che, in Italia, è in corso un'unica procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di competenza statale, per un "Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)", avviata dal Ministero dell'Ambiente il 13.10.2016.

*L'O.T.+C.T. ritiene che, anche in considerazione degli Obiettivi e strategie contenuti nel "Piano Regionale Amianto 2016-2020" di promuovere la ricerca di metodi alternativi allo smaltimento in discarica, il proponente avrebbe comunque dovuto considerare l'applicabilità di altre tecnologie per l'inertizzazione dell'amianto: attacchi chimici ad alta temperatura, comminuzione spinta e trattamenti termici. (C. Ferrari, C. Leonelli, A. Gualtieri, "E' possibile il recupero invece della discarica?" *Ecoscienza* Numero 1 Anno 2018)".*

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 9" surriportata rilevò che la "Acqua & Sole" S.r.l. valutò le alternative tecnologiche all'iniziativa proposta tenendo conto delle indicazioni fornite nella "QUESTIONE" qui esaminata. Dopo aver esaminato i principali processi di inertizzazione applicabili ai manufatti di cemento amianto di tipo termico, chimico e mecano-chimico, il proponente si è soffermato sulle caratteristiche dell'"Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel comune di Cavallino (LE)", la cui procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale, avviata dal Ministero dell'Ambiente in data 13.10.2016 si sarebbe conclusa in data 17.05.2018 con il provvedimento di esclusione dalla Valutazione d'Impatto Ambientale con prescrizioni. Ha inoltre riportato le caratteristiche salienti dei processi brevettati illustrati nella pubblicazione

26

“Ecoscienza” n. 1 anno 2018 ovvero le tecnologie “KRY-AS” e “INAMI”. Ha infine menzionato il processo sperimentale messo a punto dall’Università di Genova nell’ambito del progetto “LIFE Fibers”, di tipo chimico attuato con agenti riducenti.

La descrizione dei suddetti processi e la valutazione degli impatti potenziali derivanti dalle diverse tecnologie evidenzia, in sintesi, che le sperimentazioni condotte, ad oggi, non hanno dato corso ad una tecnologia consolidata su scala industriale e conseguentemente non sono confrontabili con l’iniziativa proposta considerati i tempi di latenza necessari per renderle applicabili in un processo produttivo: tempi che non sono compatibili con i fabbisogni individuati nel *Piano Regionale* (cfr. § 7.1.). Ha rilevato altresì che le diverse tecnologie valutate presentano problematiche legate alle emissioni in atmosfera derivanti da processi termici o dallo sminuzzamento preventivo dei materiali in cemento amianto, il cui impatto potrebbe risultare significativo se confrontato con quello ipotizzabile per l’attività di smaltimento proposta.

In ultima analisi, anche in esito alla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/18 del 28.02.2018, riguardante l’effettiva cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i materiali derivanti dai processi di inertizzazione, potrebbe portare inevitabilmente allo smaltimento in discarica controllata i rifiuti derivanti dal trattamento senza portare nessun beneficio ambientale in termini di utilizzazione di risorsa naturale suolo.

L’O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L’O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 10 - Per quanto attiene invece alle alternative localizzative, l’O.T.+C.T., rileva che la “Acqua & Sole” S.r.l. non ne ha valutate di concrete, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 per i quadranti 3 e 4 (cfr. Titolo I lett. a) del presente verbale) e, allo scopo di assolvere a tale compito, ha definito i seguenti scenari:

- scenario A: realizzazione di una discarica identica dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo, ma baricentrica rispetto al bacino regionale di provenienza dei rifiuti.
- scenario B: realizzazione di 2 discariche identiche dal punto di vista tecnologico e costruttivo, ma aventi dimensioni e criteri di localizzazione come proposti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20.02.2017 n. 25-4693.

Nel confronto tra gli scenari, le conclusioni alle quali è pervenuta la “Acqua & Sole” S.r.l., individuano il progetto proposto e qui esaminato come la situazione ambientalmente più compatibile. L’O.T.+C.T. non si trova tuttavia in sintonia con detta valutazione, ritenendo che tali conclusioni siano viziate dall’approccio con il quale il proponente ha condotto il confronto.

In particolare:

- il paragone tra i diversi scenari - in virtù della scelta di condurlo in forma puramente teorica, senza riferirlo cioè a situazioni concrete - avrebbe dovuto evidenziare la soluzione ambientalmente più compatibile in funzione delle peculiarità dello scenario di riferimento. L’analisi condotta, partendo da presupposti diversi (sito autonomo ai fini dell’approvvigionamento di argilla, ghiaia, mista nello scenario di progetto; sito nel quale risulta necessario importare dall’esterno tutti i materiali artificiali e naturali necessari alla sua realizzazione e gestione per tutti gli altri scenari proposti) non può evidentemente condurre a parametri utili per un reale confronto e per valutare, dal punto di vista ambientale, le opzioni proposte;
- l’elaborato non esplicita come sia stato determinato il valore del parametro indicato come “Superficie di cemento amianto rimossa in regione annualmente” per i diversi scenari;
- la tariffa minima di smaltimento, sebbene risulti un parametro fondamentale da analizzare allo scopo di garantire il corretto approccio nella gestione impiantistica della fase operativa e post-operativa della discarica, non può verosimilmente essere utilizzata allo scopo di determinare la soluzione ambientalmente più compatibile.

Per quanto attiene alle alternative dimensionali, l’O.T.+C.T. rileva che la “Acqua & Sole” S.r.l. non ha considerato il potenziale cumulo con altri progetti derivanti dalla possibile contestuale presentazione di altre proposte volte a soddisfare la programmazione operata dalla Regione Piemonte con il “Piano Regionale Amianto 2016-2020”. Ciò anche in considerazione dell’elevato numero di cave e miniere inattive giudicate dalla D.G.R. 20.02.2017 n. 25-4693 idonee alla individuazione di sedi di possibili discariche.

Operate tutte le premesse surriportate, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente proceda ad un'ideale analisi delle alternative progettuali, che tenga conto dei rilievi sopra illustrati, nell'ottica della minimizzazione degli impatti".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 10" surriportata rilevò che il proponente aveva effettuato nuovamente l'analisi delle alternative localizzative tenendo conto delle valutazioni rese dall'O.T.+C.T. sulla questione.

In particolare la "Acqua & Sole" S.r.l. valutò le seguenti alternative localizzative:

- I. scenario "A1": realizzazione in una ex-cava di argilla di una discarica identica dal punto di vista dimensionale, tecnologico e costruttivo a quella proposta ma più baricentrica rispetto al Quadrante Settentrionale, al fine di minimizzare le percorrenze;
- II. scenario "A2": realizzazione in area estrattiva dismessa del Verbano Cusio Ossola, località Baveno Feriolo, con caratteristiche costruttive identiche, fatta eccezione per il pacchetto di impermeabilizzazione del fondo che non deve essere incrementato da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018 n. 12-6441, in quanto tale sito non risulta collocato in aree di ricarica degli acquiferi profondi.

E la seguente alternativa dimensionale:

- I. scenario "B": prevede la realizzazione di una discarica avente la medesima localizzazione, identica dal punto di vista tecnologico e costruttivo ma caratterizzata da una capacità di smaltimento di circa 600.000 m³, corrispondenti al fabbisogno massimo del solo Quadrante Settentrionale;

Infine valutò l'"Ipotesi Zero" e cioè di non realizzazione dell'opera proposta.

Dall'analisi dei risultati il progetto presentato presenta parametri migliori od equivalenti rispetto ad entrambe le proposte localizzative ("A1" ed "A2").

Rispetto all'alternativa dimensionale, tenendo conto degli impatti derivanti da altra discarica o da altro sito di smaltimento della quota di volumetria necessaria per garantire lo smaltimento della stessa quantità di rifiuti, risulta penalizzante per il traffico indotto (e quindi per le emissioni connesse) oltre che per il consumo di suolo.

Quanto all'"Ipotesi Zero" essa risultava la peggiore relativamente alle emissioni derivanti dal traffico indotto, soprattutto in considerazione della prevalente destinazione all'estero (Germania) dei rifiuti di cemento amianto rimossi.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 11 - In considerazione del progressivo esaurimento del fabbisogno di discariche per lastre di cemento amianto, in esito alla progressiva asportazione di tale materiale da costruzione, per il quale sono da tempo vietati la commercializzazione e l'utilizzo, l'O.T.+C.T. invita il proponente a valutare una proposta di dimensioni contenute, proporzionata al bacino potenzialmente servito dall'impianto. Ciò allo scopo di scongiurare l'ipotesi del non esaurimento delle volumetrie in tempi certi ed al corretto completamento morfologico previsto nel progetto qui istruito o con la necessità di ricorrere a conferimenti provenienti da altre Regioni o dall'Estero: tutte eventualità che comportano impatti non valutati dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale attualmente in esame".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 11" surriportata rilevò che il progetto, inizialmente dimensionato per un volume utile di smaltimento di 1.865.000 m³, fu successivamente ridotto di una quota pari a circa il 22 %, individuando una nuova volumetria utile pari a 1.462.000 m³, ca. 1.050.000 m³ al netto della terra infra-strato, riducendo il rilevato previsto in progetto di circa 7 m.

Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. ha dato atto che con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente ha ulteriormente ridotto la volumetria complessiva di circa l'1,5%; quindi la volumetria utile è ora pari a 1.443.581 m³.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

Rilievo dell'Inchiesta Pubblica:

“QUESTIONE n. 12 - La tariffa minima di smaltimento calcolata per la discarica proposta è pari a 45.3 Euro/t., importo unitario che risulta significativamente inferiore a quello che attualmente viene richiesto per lo smaltimento dei rifiuti in impianti all'estero. Tale eventualità potrebbe richiamare ingenti quantità di rifiuti esterni al bacino piemontese ed allo Stato Italiano con inevitabili impatti derivanti dalla logistica dei trasporti che non sono stati valutati”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 12” surriportata rilevò che il proponente aveva ri-calcolato la tariffa minima, che, a seguito del ridimensionamento del progetto, era aumentata a 78,7 Euro/t (comprensiva di ecotassa).

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

TITOLO III – DESCRIZIONE STATO ATTUALE

- a) **Descrizione aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) ed una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.**

L'area interessata dal progetto non presenta rischi di esondabilità in quanto è posta a distanza di sicurezza dal reticolo idrografico superficiale ed è esterna alla fascia C del Torrente Elvo. La profondità della falda, l'escursione stagionale e l'andamento della superficie piezometrica sono illustrate nell'Elaborato “GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica” di seguito esaminata.

L'area medesima è soggetta alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018, n. 12-6441 recante “Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del “Piano di Tutela delle Acque” approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017”.

Con riferimento alla “Relazione Geologica e Geotecnica”(Rev. I- Settembre 2017) allegata al S.I.A., l'O.T.+C.T. nella riunione del 13.03.2018 rilevò che:

L'appartenenza alla classe “IIa” evidenzia pertanto la possibile presenza di falde sospese. Si dà atto che successivamente alla presentazione del progetto datato Maggio 2017 il proponente ha effettuato, nel mese di Luglio 2017, altri sondaggi e piezometri all'interno dell'area destinata alla discarica, nei quali non è stata rilevata la presenza di falde sospese. Inoltre gli approfondimenti effettuati dal proponente circa la natura e le caratteristiche di laghetti presenti nell'area in esame hanno escluso la loro correlazione con le falde. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche litologiche dei terreni e della presenza nell'area di numerosi laghetti impostati sul livello limoso-argilloso, si ritiene che non possa essere esclusa la formazione di falde sospese a carattere stagionale e che il proponente, indipendentemente dalle limitazioni poste dal P.R.G.C., in fase esecutiva debba tener presente tale eventualità

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 13 - L'area di intervento ricade in classe “IIa” di idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.R.G.C. vigente, ai sensi della Circolare 7/Lap, così definita: “porzioni di territorio dove esiste una sola condizione di pericolosità geomorfologica o idrogeologica o idrologica moderata e superabile con l'adozione ed il rispetto di accorgimenti a livello del singolo lotto o della singola area omogenea”. All'interno delle aree ricadenti in classe “IIa” “non si segnalano limitazioni all'uso urbanistico, previa adozione di accorgimenti tecnici tali da superare le problematiche di rischio presenti, realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio. Nelle aree inserite in classe “IIa” non sono consentiti piccoli interventi sottofalda quali interrati e seminterrati di tipo privato. Sono invece consentiti interventi nell'ambito di opere pubbliche non altrimenti localizzabili previa adozione di specifiche tecnologie in grado di risolvere l'interferenza con la falda superficiale con adeguati margini di sicurezza”(Cfr. Elaborato GEO 1 par. 2.5.). Il proponente non ha fornito alcuna valutazione circa la compatibilità dell'opera in progetto rispetto a tale vincolo”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 13” surriportata prese atto che la “Acqua & Sole” S.r.l. esclude tassativamente la presenza di falde sospese.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 14 - L'O.T.+C.T. ha rilevato che:

I - Nella relazione geologica e geotecnica sono riportati i risultati dei rilievi piezometrici condotti sui piezometri perforati nell'area in cui si intende realizzare la discarica, in un arco temporale compreso tra dicembre 2016 e settembre 2017. A partire da luglio 2017 i piezometri disponibili per il monitoraggio sono 6. Dalle misure effettuate è stata definita una direzione di flusso della falda da NNW a SSE, con soggiacenza compresa tra 34 e 37 m circa da p.c.. Fa eccezione il piezometro P4, che presenta una soggiacenza inferiore, intorno a 27,8 m da p.c., imputabile secondo il proponente a condizioni di locale confinamento della falda. Dal momento che i piezometri sono stati perforati in momenti successivi ed hanno profondità diverse si richiede al proponente di presentare una tabella con le caratteristiche costruttive e le profondità di ciascuno di essi.

II - Le analisi chimiche condotte sulle acque di falda prelevate in corrispondenza di alcuni piezometri (P4 e P5 nella campagna di gennaio 2017 e P3 nella campagna di luglio 2017), evidenziano valori di manganese superiori alla CSC (Tabella 2, Allegato 5, Titolo V Parte quarta D. Lgs. 152/2006). Si richiede al proponente di valutare le possibili cause del fenomeno.

III - L'assetto litostratigrafico del sottosuolo individua nell'area 3 diverse unità di cui la prima (UG0) a tessitura prevalentemente limosa costituita dallo strato di terreno agrario, estesa fino alla profondità di circa 0,5 m dal p.c. La seconda unità (UG1) è costituita da limi sabbioso-argillosi, fortemente coesivi, con ciottoli centimetrici arrotondati e poligenici, estesa fino ad una profondità massima di circa 5,2 m dal p.c. La terza unità (UG2) infine è costituita da una sequenza di sabbie e ghiaie talora limose con rari ciottoli eterometrici, estesa fino alla massima profondità indagata (45 m dal p.c.). Così come configurata la stratigrafia parrebbe assicurare l'autonomia dell'area dal punto di vista della gestione delle terre e rocce da scavo. Pertanto l'allestimento della discarica non renderebbe necessario l'approvvigionamento di materiale di cava. L'unità “UG1” (caratterizzata da permeabilità molto bassa) in particolare dovrebbe essere idonea per la realizzazione della barriera impermeabile di fondo, delle pareti e della copertura. Tuttavia, l'esame delle stratigrafie riportate nella relazione indica che lo spessore di materiale avente tali caratteristiche non è uniforme. Nel luglio 2017 sono stati realizzati ulteriori 3 sondaggi a carotaggio continuo e 3 a distruzione nucleo, che hanno confermato la disomogeneità di tale orizzonte limoso argilloso a bassa permeabilità. Risulta pertanto indispensabile che il bilancio dei materiali tenga conto di tali disomogeneità, allo scopo di verificare se, presso il sito, sia presente una quantità sufficiente di materiale in grado di garantire caratteristiche minime di idoneità per l'utilizzo

previsto, considerata anche la necessità di adeguare gli spessori della barriera di fondo alle disposizioni previste dalla D.G.R. 12-6441 del 02.02.2018. Nel caso in cui tale verifica metta in luce la necessità di approvvigionare materiale dall'esterno, (eventualità che dovrà essere valutata relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali), occorrerà che il materiale sia idoneo anche dal punto di vista chimico; la verifica analitica dovrà comprendere anche i parametri previsti dalla "Tabella Lab per Metalli Assimilabili" in quanto il sito è collocato in area agricola.

IV - La rev. 1 della "Relazione Geologica e Geotecnica" contiene indagini integrative per la determinazione della permeabilità: sono state eseguite 6 prove in campo di tipo Boutwell, maggiormente rappresentative rispetto ai dati di laboratorio. I valori di k riportati a pag 53 della relazione indicano un dato medio di laboratorio pari a $3,6 \times 10^{-10}$ m/sec (su 3 campioni) ed un dato medio di campo di $7,6 \times 10^{-10}$ m/sec. Su tale base il proponente afferma che le prove in campo hanno confermato i dati di laboratorio. L'OT rileva tuttavia che tra i valori ottenuti in campo è presente anche un valore di k non conforme a quanto richiesto dalla norma per la barriera di fondo (prova B1-A di pag. 53 Relazione Geologica). Inoltre non si ritiene corretto dal punto di vista metodologico il calcolo dell'infiltrazione proposto a pag 18 della Relazione Tecnica, basato su valori di permeabilità ricavati dalle indagini (e nello specifico sul dato di $k = 8,8 \times 10^{-10}$ m/sec che corrisponde alla prova B1B), dal momento che si tratta di materiale che verrà rimaneggiato. Pertanto l'unico valore di k che può essere preso a riferimento è il requisito di legge, pari a 1×10^{-9} m/sec, che come tale dovrà essere rispettato. Il proponente dovrà fornire chiarimenti al riguardo".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 14" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata, avendo il proponente prodotto i dati richiesti.

Relativamente al punto II): la criticità fu superata, avendo il proponente prodotto le valutazioni richieste ed avendo inoltre proposto di proseguire il monitoraggio trimestrale fino alla messa in esercizio dell'impianto.

Relativamente al punto III): la criticità fu superata, dal momento che, con la modifica progettuale apportata il proponente limita il rischio di ricorrere ad approvvigionamenti esterni ed in ogni caso ha recepito l'indicazione fornitagli.

Relativamente al punto IV): la criticità fu superata, avendo il proponente dichiarato che i terreni con permeabilità non idonea verranno impiegati per realizzare il pacchetto di copertura superficiale.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Con riferimento all'elaborato "Determinazione dei Valori di Fondo - Trattazione Statistica dei Risultati Derivanti dalla Caratterizzazione Analitica dei Risultati" (REL. 7 Rev. 02 – agosto 2017) l'O.T.+C.T. nella riunione del 05.05.2018 diede atto che la metodologia utilizzata dal proponente per la definizione dei valori di fondo era stata concordata con la Struttura A.R.P.A. di riferimento. I valori ottenuti sui parametri per il suolo (da 0 a 1 m) erano ora in linea con i valori definiti dall'A.R.P.A. (ad es. per il Cromo definiscono un valore di fondo di 203 mg/kg, che è inferiore al valore individuato dall'A.R.P.A. di 271 mg/kg). Per quanto attiene ai valori di fondo definiti per il sottosuolo, l'O.T.+C.T. osservò che non sono disponibili dati di riferimento validati dall'A.R.P.A. Tuttavia affermò che la metodologia utilizzata era corretta e che i valori individuati dal proponente per i parametri Cromo, Cobalto e Nichel non erano dissimili da quelli ottenuti per aree limitrofe.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Con le integrazioni pervenute in data 04.03.2021 il proponente ha presentato nuovo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborato REL. 6 Rev. 05 – Febbraio 2021) corredato di nuovi campionamenti.

I campionamenti eseguiti dall'A.R.P.A. in controdeduzione alla ditta nell'ambito delle indagini eseguite tra novembre e dicembre 2020 per il nuovo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborato REL. 6 Rev. n. 05) hanno fornito esiti compatibili con il valore di fondo naturale definito per i parametri Cromo, Nichel e Cobalto, con un unico valore eccedente relativo al parametro Cobalto. L'O.T.+C.T. ritiene tuttavia che un singolo superamento non sia statisticamente significativo qualora rientri nella variabilità naturale dei valori e che pertanto, anche considerata l'assenza di potenziale fonti antropiche di contaminazione nel contesto esaminato, il valore di Cobalto rilevato sia compatibile con i tenori di fondo naturale.

TITOLO IV – DESCRIZIONE FATTORI ART. 5 comma 1 lett. c)

- a) **Descrizione fattori specificati all'art. 5 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. potenzialmente soggetti ad impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – fauna e flora), al territorio (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sottrazione del suolo), al suolo (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – erosione, diminuzione di materia organica, compattazione e impermeabilizzazione), dell'acqua (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – emissioni di gas ad effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio nonché all'interazione tra questi vari fattori.**

I fattori interferiti dall'eventuale realizzazione del progetto sono descritti dal proponente nel S.I.A. al § 6.3. e vengono valutati dall'O.T.+C.T. contestualmente agli impatti ed ai sistemi di previsione riportati per singola matrice nei successivi Titoli V e VI.

TITOLO V – DESCRIZIONE PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO *(la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'art. 5, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi ed anche negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati Membri e pertinenti al progetto)* **DOVUTI, TRA L'ALTRO:**

- a) **Costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione.**

L'O.T.+C.T. prende atto che la soluzione tecnica prescelta dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nel progetto qui esaminato, per la realizzazione dei lotti della discarica prevede:

A) Pacchetto di impermeabilizzazione sul fondo costituito da:

- 1) una barriera di confinamento artificiale, sostitutiva di quella geologica naturale, costituita da uno strato di argilla di spessore pari ad 1 m e permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec;
- 2) una barriera di confinamento artificiale supplementare, costituita da un secondo strato di argilla con permeabilità $k \leq 10^{-9}$ m/sec, dello spessore pari a 1 m;
- 3) un ulteriore pacchetto di confinamento realizzato mediante accoppiamento di un geocomposito bentonitico e di una geomembrana in HDPE dello spessore pari a 2 mm.

La barriera di impermeabilizzazione prevista sulle sponde non prevede il geocomposito bentonitico ma n. 2 strati di argilla, con spessore complessivo di 2,4 m.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 15 - In considerazione dell'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018 n. 12-6441 recante “Aree di ricarica degli acquiferi profondi- Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del “Piano di Tutela delle Acque” approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017” ed in particolare delle disposizioni contenute nel documento allegato alla medesima, il proponente è invitato ad adeguare il progetto relativamente ai seguenti nuovi requisiti maggiormente cautelativi (Cfr. cap. 3 – Discariche per rifiuti, lett. B) punto 3):

- lo spessore della barriera geologica naturale avente permeabilità $K \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s al fondo e alle pareti della discarica, viene potenziato passando da ≥ 1 m a $\geq 2,5$ m.
- in tema di impermeabilizzazione del fondo di nuovi impianti o di ampliamento di esistenti può essere prescritto l'utilizzo di un geocomposito bentonitico con permeabilità minore o uguale a 1×10^{-11} m/s che potrà essere collocato a potenziamento della barriera di confinamento avente spessore maggiore o uguale a quanto riportato nelle misure succitate.

In proposito a pag. 18 della “Relazione Tecnica” il proponente ritiene idonea l'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, dal momento che lo spessore equivalente della barriera, costituita dall'argilla prelevata in sito e dal geocomposito bentonitico, sul fondo è pari a 3,27 m di argilla avente le caratteristiche di legge, mentre sulle sponde è pari a 2,73 m di argilla avente le caratteristiche di legge. A riguardo si ribadisce quanto già indicato al titolo III lettera a) riguardo alla “Relazione Geologica” e cioè che l'unico valore di k utilizzabile per il calcolo dei tempi di attraversamento della barriera di fondo è quello di 1×10^{-9} m/sec, stabilito dalla normativa. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che argilla e geocomposito bentonitico non siano equivalenti in termini di resistenza e caratteristiche meccaniche dei materiali sottoposti a sollecitazioni e che pertanto il geocomposito possa integrare, ma non sostituire, lo spessore di argilla richiesto dalle norme.

L'O.T.+C.T. conferma pertanto che lo spessore della barriera geologica deve essere pari a 2,5 m, come indicato dalla D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441, il progetto deve essere adeguato per garantire tale requisito.

L'O.T.+C.T. rileva inoltre che dalla prova di permeabilità dell'argilla eseguita in campo alla profondità di un metro è risultato un valore non idoneo per la barriera geologica di fondo ($1,3 \times 10^{-9}$ m/sec). Il proponente dovrà quindi chiarire come intende garantire l'impiego di argilla con permeabilità conforme ai requisiti di legge, separando il materiale con caratteristiche non idonee”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 15” surriportata ha rilevato che le criticità sono state superate, avendo il proponente recepito, nella nuova versione progettuale, le indicazioni fornite.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate, ritenendo che le soluzioni progettuali adottate dal proponente siano idonee a garantire la tutela della falda acquifera nella zona di ricarica, problematica evidenziata nelle osservazioni pervenute del pubblico: cfr.: nota “Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella”, nota “CARP Novara ONLUS”, nota “NO TAV Gruppo Biellese; Rifondazione Comunista Federazione di Biella; Potere al Popolo – Biella; Coalizione Sociale Biellese; PMLI Organizzazione di Biella; Legambiente Circolo Biellese “Tavo Bùrat”, nota Comune di Santhià, nota “Comitato Salussola Ambiente E' Futuro”.

B) Pacchetto di copertura definitiva, composto da:

- 1) terreno di copertura finale e di regolarizzazione;
- 2) uno strato di 50 cm di materiale argilloso compattato, conducibilità idraulica $K \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s;
- 3) una geomembrana in HDPE (telo) dello spessore pari a 1,5 mm;
- 4) un geocomposito drenante;
- 5) uno strato di 50 cm di ghiaia;
- 6) uno strato di 1 metro di terreno per la copertura superficiale.

L'O.T.+C.T. rileva che tale soluzione differisce dal pacchetto di copertura previsto per le discariche per rifiuti non pericolosi dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., in quanto non prevede “lo strato di drenaggio del gas e rottura capillare di spessore 50 cm”. A riguardo il proponente a pag. 29 della “Relazione

Tecnica” afferma che la suddetta soluzione progettuale è motivata dal fatto che i rifiuti in ingresso non danno luogo alla formazione di biogas. In aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 il progetto prevede l’inserimento di una geomembrana in HDPE per migliorare l’efficienza di impermeabilizzazione e di un geocomposito drenante.

L’O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 16 - L’O.T.+C.T., in considerazione dell’attività di movimentazione terra connessa alle operazioni di preparazione dei lotti, abbancamento e copertura finale, reputa necessaria la previsione (in quanto attualmente non contemplato nel progetto) di un idoneo sistema di bagnatura, al fine di contenere eventuali fenomeni di aerodispersione delle polveri. Il proponente dovrà fornire indicazioni circa le modalità di bagnatura delle strade (realizzazione di impianti fissi o mobili, utilizzo di autocisterne). L’acqua necessaria a tale attività dovrà provenire primariamente dal recupero delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (cfr. pag. 76 S.I.A.)”.

L’O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 16” surriportata rilevò che la criticità fu superata, avendo il proponente dichiarato che alla bagnatura sarà dato corso tramite autobotti .

Il Comitato “Salussola Ambiente è Futuro”, al punto n. 12 della propria nota del 03.01.2020, osserva che la proposta di bagnare le piste almeno una volta al giorno con un volume d’acqua di 1 l/m² non è supportata da riscontri documentali. A riguardo l’O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato che la quantità d’acqua necessaria alla bagnatura deve tener conto della necessità di garantire in ogni condizione climatica il contenimento delle emissioni polverulente derivanti dal transito dei mezzi e dalla movimentazione di terra da scavo; in proposito si rinvia alle specifiche prescrizioni indicate nel successivo Titolo c) per la matrice ATMOSFERA.

L’O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 17 - Con riferimento al tema “Percolato” l’O.T.+C.T. rileva quanto segue:

I - Il progetto non descrive in maniera idonea e non fornisce alcun dettaglio grafico degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato (dimensione, caratteristiche costruttive, dislocazione delle diverse apparecchiature: serbatoio da 500 m³, bacino di contenimento, Filtro, Microfiltro);

II - La fase di gestione dei concentrati/retentati ai fini della loro cementificazione non viene descritta, non vengono ipotizzati i quantitativi previsti, nè la quantità di rifiuto derivante dal trattamento di cementificazione destinato allo smaltimento. Non sono stati esplicitati i presupposti alla base della scelta degli additivi e delle tecnologie più idonee a garantire la corretta inertizzazione del materiale proveniente dalle diverse fasi di trattamento del percolato in funzione delle caratteristiche dello stesso. Non sono valutati gli impatti potenziali, derivanti da tale fase, le dotazioni di sicurezza e di emergenza;

III - Il trattamento del percolato è esclusivamente di tipo fisico (filtrazione), pertanto non tiene conto di contaminazioni chimiche eventualmente correlate agli imballaggi con i quali vengono conferiti i rifiuti. Il Progetto deve essere adeguato per tenere conto di tale eventualità”.

L’O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 17” surriportata rilevò che:

- Relativamente al punto I): Il proponente con le integrazioni prodotte in data 03.08.2018 fornì (cfr. la REL. 1) informazioni dettagliate degli impianti preposti allo stoccaggio ed al trattamento del percolato. Tuttavia la “TAV. 5” alla quale la predetta “Relazione I” opera ripetuti rimandi, non conteneva il grado di dettaglio richiesto per una progettazione Definitiva. In particolare l’O.T.+C.T. rilevò, per la Tav. 5 (anche leggendola con l’ausilio della Tav. 12), quanto segue:

- a. in essa mancava una planimetria completa in scala adeguata assistita da *legenda* dell'area adibita a stoccaggio e trattamento dei percolati e di maturazione dei retentati/concentrati: quella in scala 1:1000, oltre a non possedere idoneo dettaglio, era incompleta mentre la planimetria relativa al solo impianto di trattamento percolati, senza *legenda* e senza linee di flusso risultava di fatto incomprensibile;
 - b. non vi era indicato il silos retentati /concentrati, né quello del percolato;
 - c. non vi si riportava la localizzazione del pozzetto di campionamento;
 - d. non erano state distinte le superfici coperte da quelle scoperte;
 - e. all'interno del bacino di contenimento di 550 m³ oltre ai due serbatoi era stato indicato un macchinario allungato non descritto in relazione.
- Relativamente al punto II): il proponente, nella "REL. 1", fornì informazioni dettagliate sulla fase di gestione dei concentrati/retentati;
 - Relativamente al punto III): l'O.T.+C.T. prese atto dell'introduzione di un filtro a carboni attivi a valle della microfiltrazione. Il proponente, pur ritenendo improbabile la presenza di sostanza organica derivante dall'eventuale rilascio dei prodotti utilizzati come incapsulanti, nonché degli imballaggi, dichiarò di predisporre questo ulteriore trattamento.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, ha fornito due nuovi elaborati che superano le carenze riscontrate nella TAV. 5: la TAV. 5A (ex TAV 5, Rev. 06 – febbraio 2021) che illustra il sistema di estrazione e trattamento del percolato" e la TAV. 5B (Rev. 01 – febbraio 2021) che rappresenta bacino di contenimento, stoccaggi e impianto di trattamento del percolato e dei retentati/concentrati.

"QUESTIONE "G 2020" - Il Comitato "Salussola Ambiente è Futuro", al punto n. 13 della propria nota del 03.01.2020, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, che cioè è prevista la produzione di 70 m³ al giorno di percolato (pag. 30 REL1) di cui 0,5 % sarà materiale concentrato/retentato, calcola una produzione annua di retentato pari a 1277 m³, (n.b. facendo il calcolo con 0,5 % dovrebbero risultare 127,7 m³; probabilmente il valore 0,5 % è un refuso, infatti non è indicato nella REL1 a pag. 30-31).

A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha osservato che nella scheda I dell'AIA è indicato:

- percolato (EER 190703*) 11.000 m³/anno (indicato anche a pag. 4 e pag. 27 REL 1)
- retentato/concentrato (EER 190206*) 1.109 m³/anno (indicato anche a pag. 4 REL 1), quindi 10%.

Nella medesima scheda è indicata una quantità di retentati/concentrati cementificati (CER 190306*) da smaltire in discarica pari 1.585. m³/anno, da cui si ricava un rapporto retentato : cemento = 1 : 1,43. Tale valore corrisponde a quanto indicato pag. 11 della REL 1: produzione di 3,5 m³/giorno di retentato/concentrato da cementificare, da cui si ottengono circa 5 m³/giorno di cemento in big bag (rapporto retentato : cemento = 1:1,43).

Invece a pag. 31 della REL 1 è indicato un rapporto di retentato: cemento = 1 : 1,3; per cui da 1.109 m³/anno di retentato si otterrebbero 1.441,7 m³/anno di rifiuto cementificato.

Il proponente doveva chiarire tale incongruenza".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente fornisce adeguati chiarimenti nella nota di sintesi (ove tra l'altro si precisa che il rifiuto EER 190206 non è pericoloso), pertanto ritiene superata la criticità.

"QUESTIONE H 2020 - Inoltre l'O.T.+C.T. ha osservato che, per il processo di depurazione del percolato descritto alle pag. 29-30 della REL 1, non è ancora chiara la modalità di conferimento delle acque di controlavaggio della fase di pretrattamento (PT) e delle fasi di microfiltrazione (MF1 e MF2) verso la fase di inertizzazione, rappresentata nello schema di fig. 3 a pag. 29 della REL 1, ma non nelle tavole 12A e 12B.

Il proponente doveva inserire il tracciato delle condotte nelle relative tavole".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente ha chiarito le modalità di trattamento delle acque di controlavaggio delle membrane che sono addotte al serbatoio di stoccaggio dei retentati/concentrati per essere avviati all'inertizzazione, inoltre ha fornito la TAV. 5B (Rev. 01 – febbraio 2021), che riporta in maniera chiara i flussi tra i vari serbatoi rappresentando quanto descritto nella Relazione I, pertanto ritiene superata la criticità.

L'O.T.+C.T. rinvia alle specifiche prescrizioni indicate nel successivo Titolo c) per la matrice ACQUE.

Con riferimento al “Piano di Gestione Operativa” l'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

Rifiuti conferiti:

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“**QUESTIONE n. 18** – L'O.T.+C.T. rileva che:

I - Il progetto prevede il conferimento in discarica da parte di terzi di soli rifiuti contenenti amianto con codice C.E.R. 170605 “Materiali da costruzione contenenti cemento amianto”, sistemati su bancali (pallet) sigillati con materiale plastico, previa opportuna verniciatura. Il D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. art. 6 p.to 7 comma 7 lettera c), stabilisce che “possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, senza essere sottoposti a prove .. omissis”. A tale proposito, l'O.T.+C.T. richiede che il proponente confermi l'intenzione di ricevere solo rifiuti in cemento e non anche altri rifiuti da costruzione che potrebbero essere riconducibili al C.E.R. 17.06.05**

II - Inoltre è previsto l'abbancamento in regime di auto smaltimento dei seguenti rifiuti:

- retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato opportunamente cementati. A riguardo l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba procedere alla corretta attribuzione del Codice C.E.R. del rifiuto che proviene dall'attività di trattamento del refluo (percolato) secondo i criteri contenuti nell'Introduzione all'allegato “D” della parte IV del D. Lgs. 152/2006. (il codice del rifiuto risultante dal trattamento dovrebbe essere 19.03.06 non pericoloso o 19.0304 pericoloso, a seconda delle caratteristiche da verificare ai sensi del D.M. 27.09.2010 - verifica dell'indice di rilascio - cfr. Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio 2004. Solo il rifiuto 19.03.06 può essere destinato allo smaltimento nella discarica in progetto). Il proponente dovrà altresì valutare se tale rifiuto, prodotto nella fase di depurazione, sia o meno compatibile ai fini dello smaltimento nella discarica di cui trattasi, avuto riguardo dei requisiti di cui al D.M. 27.09.2010 e ss.mm.ii. Inoltre l'O.T.+C.T. rileva la necessità che il proponente descriva in dettaglio il processo di cementificazione, fornendo anche un bilancio di massa. Al riguardo l'O.T.+C.T. ritiene che il trattamento di cementificazione dei retentati/concentrati, derivanti dal trattamento dei percolati sia attività di trattamento dei rifiuti, ed in quanto tale deve essere oggetto di autorizzazione;*

- CER 150202, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose, dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate nel sito dagli operatori/presidi inerenti il box di intervento. Tali rifiuti verrebbero abbancati in discarica incapsulati in sacchi di polietilene. L'O.T.+C.T. ritiene inoltre che debba essere valutata l'opportunità di prevedere lo smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti CER 15.02.02* anche da parte di soggetti terzi a seguito della esecuzione di attività di bonifica dei rifiuti CER 17.06.05*, previa richiesta di apposita autorizzazione”.*

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 18” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata, avendo il proponente dichiarato che l'impianto riceverà solo RCA;

Relativamente al punto II): la criticità fu superata dal proponente esplicitando che esclude l'accettazione dei C.E.R. aggiuntivi indicati dall'A.R.P.A.

L'O.T.+C.T. prese poi atto che non è previsto il ritiro dei rifiuti con C.E.R. 15.02.02 "assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" prodotti da terzi.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 aveva posto la seguente

Rilievo dell'Inchiesta Pubblica:

"QUESTIONE n. 19 -I rifiuti prodotti dal trattamento del percolato devono essere a loro volta trattati tramite un processo di cementificazione per rispettare quanto indicato nel comma 1, punto b) dell'Allegato 2-Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto del D.M. 27.09.2010. L'ammissibilità di questi rifiuti deve essere effettuata periodicamente anche sulla base del D.M. 24.06.2015. I rifiuti derivanti dalla dissabbiatura e dalla disoleazione dell'acqua di prima pioggia non sono né quantificati né risulta chiara l'ubicazione del loro deposito temporaneo prima dell'avvio a smaltimento".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 19" surriportata rilevò che il proponente dichiarava che i suddetti rifiuti verranno caratterizzati sulla base del D.M. 27.09.2010. e del D.M. 24.06.2015 (ora sostituiti dal D. Lgs. 121/2020).

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto:

L'O.T.+C.T. segnala che il D.M. 27.09.2010 prevede che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. allegato 2 Tab. 1 punto 2 - ora D. Lgs. 121/2020, allegato 4 paragrafo 5).

L'O.T.+C.T. osserva che nel "Piano di Gestione Operativa" (pag. 19 REL. 3 Rev. 05 febbraio 2021) è indicato che, per garantire la stabilità dei fronti di coltivazione, l'abbancamento dei rifiuti avverrà su piani orizzontali, tramite un sollevatore telescopico, evitando la frantumazione, fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, al termine della quale i rifiuti verranno coperti con terre da scavo, per uno spessore pari a 40 cm (copertura infrastrato). Nel "Piano" stesso (cfr. pag. 21) è indicato che al termine della giornata lavorativa il fronte di abbancamento verrà coperto mediante la posa di 20 cm di terra di scavo sulla sommità - qualora non sia già stata posata la copertura infrastrato - e mediante teli impermeabili tipo "Covertop" sulle pareti laterali verticali.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 20 - L'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

I - al fine di tenere conto di quanto previsto dal D.M. 27.09.2010 il proponente debba indicare quali cautele intende adottare per evitare la frantumazione dei rifiuti prima della copertura giornaliera e che debba specificare come intende procedere nella fase particolarmente delicata della coltivazione in rilevato, dato che la discarica raggiungerà un'elevazione da piano campagna di 17 m.

II - Poiché a pag. 17 del "Piano di Gestione Operativa" è indicato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato è stato appositamente valutato a seguito di verifica della distribuzione dei carichi indotti dai mezzi, l'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba specificare con quale modalità sia stata

condotta tale verifica.

III - Sulla base del numero massimo di carichi previsti nell'arco della giornata, pari a 28 (cfr. pag. 105 del S.I.A.), considerando una giornata lavorativa di 9 ore, il tempo per lo scarico di ciascun mezzo risulta essere di soli 20 minuti, il che potrebbe non consentire la corretta esecuzione delle operazioni di scarico del mezzo, abbancamento dei rifiuti e ricopertura. Il proponente deve quindi fornire chiarimenti a riguardo".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 20" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata (cfr. in tale ottica anche le immagini inserite nella REL 2);

Relativamente al punto II): la criticità fu superata mediante la realizzazione di un campo prova con utilizzo di fibrocemento;

Relativamente al punto III): a seguito del ridimensionamento dell'impianto il proponente stimava che le operazioni di scarico di un singolo mezzo di trasporto, effettuate con l'ausilio di due mezzi operativi, avranno una durata di 40 min.

"QUESTIONE "I 2020" - [Con riferimento al tema delle "Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto"] il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 25 della propria nota del 03.01.2020, osserva che non è adeguatamente spiegata la modalità di abbancamento dei rifiuti una volta superata la quota del piano campagna; infatti la coltivazione per lotti successivi comporta che ogni lotto di coltivazione sarà privo di sponde su almeno due lati e che quindi la coltivazione non potrà avvenire in fossa. Osserva inoltre che il DM 248/2004 prescrive che: "Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto" (cfr. allegato 2 Tab. 1 punto 2) e non prevede deroghe o prove di carico atte a dimostrare che i rifiuti contenenti amianto possono essere calpestati.

L'O.T.+C.T. a riguardo ha richiamato quanto già precedentemente riportato nel presente Verbale sull'argomento trattandosi di questioni già state poste in sede di richiesta chiarimenti ed in seguito valutate tenendo conto delle integrazioni fornite come risulta evidente nella surriportata "Questione n. 20".

L'O.T.+C.T. ha richiamato in particolare le considerazioni di cui al punto II circa l'idoneità della copertura infrastrato di 40 cm di spessore prevista dal progetto, dimostrata dal proponente mediante la realizzazione di prove di carico su piastra in apposito campo prove realizzato nel sito, come descritto nell'elaborato REL.20 (REV.0 - Luglio 2018).

Per completezza L'O.T.+C.T. ricorda che, allo scopo di definire in maniera puntuale tali aspetti, personale della Provincia di Biella, dell'ARPA e dell'A.S.L. BI, effettuarono un sopralluogo congiunto con gli esperti incaricati dell'Inchiesta Pubblica, il 25.05.2018, presso la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, sia in matrice compatta sia in matrice friabile, provenienti dalla bonifica del S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) di Casale Monferrato (AL), autorizzata dal Ministero dell'Ambiente. In tale impianto, gestito direttamente dall'amministrazione comunale, la coltivazione avviene per strati successivi, ognuno dei quali è ricoperto con materiale infrastrato di idoneo spessore, con modalità analoghe a quelle proposte in progetto.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione"

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021 - nota di sintesi, il proponente ha confermato quanto già indicato nella documentazione integrativa presentata a Giugno 2018.

"QUESTIONE "J 2020" - [Sempre con riferimento al tema delle "Modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto"] nella medesima nota, al punto n. 7, il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", osserva che le discariche sopraelevate non sono consentite dalla legislazione lombarda in tema di smaltimento dell'amianto.

A riguardo l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020, dopo aver premesso che la normativa lombarda è applicabile nei soli confini territoriali di competenza, ha precisato che nella D.G.R. Lombardia 07.10.2014 n. X/2461 avente ad oggetto "linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche", Capitolo 8 "indicazioni specifiche per discariche monorifiuti di cemento-amianto" Sottocapitolo 8.5.7 Messa a dimora, è indicato che "la messa a dimora non potrà avvenire per strati superiori a 5 m di altezza". Questa frase potrebbe in effetti essere intesa come un divieto alla coltivazione oltre i 5 m di altezza, tuttavia nel successivo Sottocapitolo 8.5.8 "copertura giornaliera e copertura infrastrato" è precisato che "la copertura infrastrato, da realizzarsi obbligatoriamente ogni 5 m, deve avere spessore >0,40 m e deve essere realizzata utilizzando materiali di copertura plastica". L'O.T.+C.T. ritiene quindi che in questo capitolo siano indicate le condizioni per poter realizzare una coltivazione al di sopra dei 5 m di altezza, senza riferimenti alla quota del piano campagna.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021 – nota di sintesi, il proponente ha contro-dedotto l'osservazione coerentemente a quanto già rilevato in precedenza dall'O.T.+C.T. Inoltre il proponente precisa che il divieto di realizzare discariche sopraelevate di cui trattasi è cogente non sull'intera Lombardia bensì in provincia di Pavia, in forza della pianificazione territoriale vigente (P.P.G.R.), che esclude le sopraelevazioni per motivazioni di carattere paesaggistico, non necessariamente applicabili ad altri contesti.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

Rilievo dell'Inchiesta Pubblica:

"QUESTIONE n. 21 – Dall'Inchiesta Pubblica è emersa l'indicazione che il proponente consideri la possibilità che la ricezione dei rifiuti conferiti alla discarica sia effettuata in un fabbricato, in modo tale che si possano fare agevolmente eventuali interventi in condizioni straordinarie di rottura del materiale confezionato.

Ad avviso dell'O.T.+C.T., va considerato che si tratta di rifiuti di amianto in matrice compatta che, per poter essere caricati sui mezzi, devono trovarsi nelle condizioni richieste dal Decreto Ministeriale 06.09.1994: "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ovvero i materiali in cemento amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

Considerato inoltre che il trasporto dell'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'A.D.R. 85, l'O.T.+C.T. ritiene utile evidenziare che a fronte di un rischio molto basso di esposizione/dispersione di fibre da materiale in matrice compatta, quale quello oggetto di smaltimento, in una fase "statica" della lavorazione del rifiuto, ovvero durante la valutazione dell'ammissibilità del carico, si introduce il rischio da esposizione ai gas di scarico (agente cancerogeno) prodotto dai mezzi in entrata e in uscita nel box di emergenza e si aumentano le criticità nell'area dove deve essere eseguito l'intervento in caso di rottura, che deve essere un'area avente un'efficace isolamento e in cui è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico)".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 21" surriportata rilevò che la criticità fu superata.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Relativamente al "**Piano di Sorveglianza e Controllo**":

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

"QUESTIONE n. 22 – L'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

I - Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee il proponente deve chiarire perché è previsto il monitoraggio dei 6 piezometri già realizzati e non di tutti i 7 piezometri previsti e deve indicare quando intende installare il piezometro ad oggi non realizzato.

II - Relativamente al punto di emissione dell'estrattore al servizio del box di intervento, denominato EI nel "Piano di Sorveglianza e Controllo", si evidenzia che esso non risulta individuato negli elaborati grafici e non risultano indicate le modalità e frequenza di controllo. Il sistema di aspirazione/filtrazione dovrà essere mantenuto in funzione in continuo nel caso di presenza contemporanea di RCA e personale addetto al suo interno e durante tutte le fasi di movimentazione degli RCA in ingresso ed in uscita dal box. Inoltre, deve essere prevista la pulizia del box immediatamente dopo l'uso e periodicamente devono essere eseguiti monitoraggi in SEM (Microscopia Elettronica a Scansione), oltre che all'emissione, anche all'interno del locale. Il "Piano di Sorveglianza e Controllo" deve essere adeguato allo scopo di tener conto di tali criteri".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 22" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata, avendo il proponente provveduto a correggere il refuso;

Relativamente al punto II): L'O.T.+C.T. prese atto delle controdeduzioni del proponente, in aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo" e della Tavola n. 11.

Sul Piano di Sorveglianza e Controllo l'O.T.+C.T. propone l'assegnazione delle seguenti prescrizioni:

- Con riferimento ai monitoraggi esterni, posto che i punti di campionamento preposti al monitoraggio della qualità dell'aria devono essere ubicati all'esterno della recinzione, si prescrive di spostare anche il punto CA ubicato a Nord-Ovest della discarica all'esterno. A.R.P.A. si riserva comunque di rivalutare l'ubicazione dei punti di campionamento a valle dei primi monitoraggi. **PRESCRIZIONE**
- Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad A.R.P.A. Piemonte (Dipartimento Piemonte Nord Est sede di Biella e Centro Regionale Amianto) l'inizio dei monitoraggi ambientali ante operam previsti. **PRESCRIZIONE**
- Il campionamento dell'aria (cfr. tabella 6 pag 13 – REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021, Piano di sorveglianza e controllo) sarà eseguito in 4 punti, di cui due punti saranno collocati a monte e a valle della discarica lungo la direzione del vento statisticamente prevalente e gli altri 2 dovranno essere posizionati lungo la direzione del vento registrato nelle ore antecedenti al campionamento. Se la direzione del vento registrata al momento del campionamento dovesse coincidere con quella statisticamente prevalente, dovranno essere previsti 4 punti posti su due assi ortogonali tra loro. **PRESCRIZIONE**
- Gli esiti dei campionamenti di fibre di amianto e di PM10 dovranno essere notificati con cadenza semestrale al Dipartimento A.R.P.A. e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Biella. **PRESCRIZIONE**
- Tenuto conto dell'intenzione di riferirsi al valore di fondo di qualità dell'aria rilevato prima dell'avvio dell'attività, l'O.T.+C.T. precisa che lo stesso dovrà essere considerato come

valore di preallarme, il cui superamento dovrà comportare la verifica della corretta gestione della discarica. Il valore di 1,00 ff/l determinato in microscopia elettronica a scansione (SEM) dovrà comportare oltre all'adozione delle procedura prevista a pag. 17 del "Piano di Sorveglianza e Controllo" (REL. 5 Rev. 04 – febbraio 2021) anche la momentanea interruzione dei conferimenti.

PRESCRIZIONE

- l'esecuzione dei suddetti monitoraggi esterni non sostituisce l'obbligo derivante dal Titolo IX Capo III D. Lgs. 81/2008 in merito alla valutazione dell'esposizione dei lavoratori all'amianto.

PRESCRIZIONE

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

Rilievi dell'Inchiesta Pubblica:

“QUESTIONE n. 23 – Dalla Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica è emerso che:

I - Non è prevista dal proponente la misura della concentrazione di fibre di amianto nelle acque sotterranee, che appare invece rilevante nel quadro del massimo controllo su possibili inquinamenti, e anche considerando i timori espressi da diversi soggetti sul possibile inquinamento delle falde acquifere.

II - La modalità indicata per il controllo della qualità del percolato nella tabella a pag. 3 del "Piano di Sorveglianza e Controllo" ("m³ inviati all'impianto di depurazione presente in sito") è incongrua e ne occorre una correzione da parte del proponente.

III - La concentrazione di fibre nel percolato consente di stimare il rilascio da parte del materiale posizionato in discarica. Per quanto riguarda la valutazione della presenza di fibre nel percolato, è previsto un campionamento trimestrale ma non sono definite le procedure per il campionamento del percolato e del suo sedimento prima della cementificazione. Trattandosi di materiale non solubile che tende a sedimentare le modalità di esecuzione del prelievo sono critiche per avere una corretta stima della concentrazione media di fibre di amianto. Occorre definire le procedure di campionamento per la misura della concentrazione di amianto nelle acque derivanti dall'impianto di trattamento del percolato. La metodica descritta al punto 4.2 fa solo riferimento al metodo di analisi. I risultati dei campionamenti dovranno essere trascritti su un registro, che riporterà anche i dati relativi al campionamento (operatore, data, vasca, quantità di materiale campionato, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura devono essere mantenuti in archivio.

IV - Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il primo punto trattato riguarda la concentrazione di fibre al camino del box di intervento. Il proponente dichiara che sarà mantenuta una concentrazione limite inferiore a 1 f/L. Occorre però definire le modalità di campionamento: si tratta dell'aria emessa dal camino o dell'aria circostante? Anche le modalità di campionamento e di misura non sono specificate e occorre un'indicazione o un riferimento certo. Nel caso la valutazione fosse riferita non a campionamenti dal camino ma a campionamenti nell'aria circostante il camino (quindi con diluizione della concentrazione di fibre) il valore di interesse per la valutazione dell'esposizione nell'area dovrebbe fare riferimento al livello medio di concentrazione di fibre di amianto nell'area prima dell'inizio delle attività ("Bianco di riferimento"), come indicato al punto 9.2.

V - Non sono definite le procedure per la misura del valore 'Bianco di riferimento' nell'area per la concentrazione delle fibre di amianto in atmosfera.

VI - Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del "Piano di Sorveglianza e Controllo", sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica (dal punto di vista pratico) dei controlli e delle misure".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 23" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata, avendo il proponente provveduto ad inserire il parametro in questione nel "Piano di Sorveglianza e Controllo". Tenuto conto di quanto riportato nel richiamato "Piano di Sorveglianza e Controllo (Rel 5)" in merito al controllo del parametro amianto nelle acque sotterranee, l'O.T.+C.T. precisò che il D. Lgs. 114/95 non poteva essere preso a riferimento. Il D.Lgs. 152/06 precisa che "Non sono disponibili dati di letteratura tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato dall'I.S.S., ma giudicato da A.N.P.A. e dallo stesso I.S.S. troppo elevato. Per la definizione del limite si propone un confronto con A.R.P.A. e Regioni". Pertanto l'O.T.+C.T. propose, nel caso in cui fosse possibile pervenire all'approvazione del progetto di cui trattasi, l'inserimento nel provvedimento di autorizzazione della seguente prescrizione:

- "Relativamente al parametro "amianto" determinato con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, il raffronto tra la media dei valori determinati nei piezometri di valle e quella determinata nei piezometri di monte non deve evidenziare un incremento significativo. PRESCRIZIONE.

Relativamente al punto II): la criticità fu superata, avendo il proponente provveduto a correggere il refuso;

Relativamente al punto III) l'O.T.+C.T. prese atto di quanto affermato in proposito dal proponente in aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo".

Relativamente al punto IV), l'O.T.+C.T. ritenne superata la criticità. Al fine comunque di una maggior cautela, l'O.T.+C.T. propose, nel caso in cui fosse possibile pervenire all'approvazione del progetto di cui trattasi, l'inserimento nel provvedimento di autorizzazione della seguente prescrizione:

- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il proponente dovrà utilizzare il valore di 2 ff/l determinato mediante la microscopia elettronica SEM, come soglia il cui superamento comporta la verifica e la manutenzione del sistema di filtrazione al camino del punto di emissione E1. PRESCRIZIONE.

Relativamente al punto V): la criticità è stata superata;

Relativamente al punto VI) l'OT + CT propone la seguente prescrizione:

- Per quanto attiene alla gestione operativa e post operativa, il monitoraggio da effettuare in conseguenza del "Piano di Sorveglianza e Controllo", sia per quanto riguarda il campionamento sia per quanto riguarda l'analisi, dovrà essere effettuato da un soggetto certificato, che dovrà concordare con gli Enti pubblici modalità, metodiche e tempistica dei controlli e delle misure. PRESCRIZIONE.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018 formulò alcune prescrizioni tenendo conto dei seguenti

Rilievi Inchiesta pubblica:

- Il proponente dovrà rendere disponibile su piattaforma digitale dedicata le informazioni derivanti dalle attività di sorveglianza ambientale previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo sia nel corso della gestione operativa che in quella post-operativa PRESCRIZIONE
- Per quanto riguarda la gestione degli incidenti relativi ai materiali conferiti, sia all'arrivo sia durante la movimentazione in discarica, il proponente deve prevedere un registro degli accadimenti che riporti la descrizione dell'incidente e delle operazioni effettuate. (La segnalazione sui documenti di consegna è necessaria ma non è sufficiente, la scrittura su un registro consentirà una migliore verifica da parte degli organismi di controllo). PRESCRIZIONE
- Per quanto riguarda la misura della concentrazione di fibre aerodisperse nell'ambiente esterno alla discarica, il proponente deve definire in modo particolareggiato il protocollo di campionamento e di misura della concentrazione di fibre. Il protocollo dovrà essere valutato dall'A.R.P.A. I campioni (membrane filtro) dovranno essere archiviati per consentire controlli e verifiche qualora fossero necessari. Il soggetto che effettuerà il campionamento dovrà essere autonomo nella scelta delle date in cui effettuare i campioni, che dovranno essere scelte in modo casuale senza accordi con il

42

gestore della discarica. Si ritiene adeguata una frequenza media di 1 ciclo di campionamento al mese, corrispondente a 12 campionamenti per anno, come proposto dal proponente. Su richiesta dell'organismo di controllo potranno peraltro essere svolte misurazioni aggiuntive qualora si verificassero incidenti o nel corso di sopralluoghi fossero riscontrate irregolarità. I risultati dei campionamenti saranno trascritti su un registro, che riporterà anche le condizioni atmosferiche e i dati relativi al campionamento (operatore, data, punto di prelievo, strumento, volume di aria, ora di inizio e di fine, eventuali osservazioni), oltre che al risultato del conteggio di fibre (numero fibre, numero di campi esaminati, ingrandimento, strumento utilizzato, operatore, data). Gli originali dei rapporti di misura saranno mantenuti in archivio. **PRESCRIZIONE**

- Il monitoraggio e i report periodici sullo stato ambientale devono essere eseguiti da una società specializzata espressamente incaricata e indipendente dal proponente, che dovrà anche eseguire il campione di "bianco di riferimento". **PRESCRIZIONE**
- Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPA Piemonte Dipartimento Piemonte Nord Est e Centro Regionale Amianto l'inizio dei monitoraggi ante operam previsti. **PRESCRIZIONE**

- Relativamente al "**Piano di Ripristino Ambientale**" l'O.T.+C.T. nella riunione del 18.09.2018 rilevò quanto segue

1) Secondo quanto indicato dalla "Acqua & Sole" S.r.l. nella documentazione progettuale allegata all'istanza qui istruita, il criterio ispiratore del progetto è la "rinaturalizzazione" del territorio secondo i principi dell'ecologia e del paesaggio, ottenibili attraverso la ricostruzione di ambienti forestali diversificati. Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale sono stati definiti sulla base di indagini bibliografiche e studi di ambienti naturali simili a quelli da riqualificare. La rinaturalizzazione della superficie della discarica sarebbe realizzata con vegetazione esclusivamente arbustiva, in modo tale da evitare il danneggiamento del pacchetto di impermeabilizzazione e, per la scelta delle specie arbustive, il proponente fa riferimento al quadro vegetazionale potenziale autoctono, adattato in funzione delle differenti condizioni di esposizione e di disponibilità idrica, scegliendo tra quelle con migliori capacità colonizzatrici, autoctone e dal comportamento relativamente indifferente rispetto al clima e al suolo. Verrebbe impiegato materiale vegetale di misura relativamente modesta ma mai inferiore ai 60/80 cm. La previsione di semina di un prato a perdere sottostante gli arbusteti, contribuirà a conferire un adeguato decoro percettivo delle piantagioni e, soprattutto, a limitare l'insediamento delle erbe infestanti ruderali;

2) Le fasce perimetrali saranno invece coinvolte in un processo di ri-naturalizzazione. In particolare, lungo il lato Ovest della discarica, verrà realizzata una fascia boscata di circa 15 m di larghezza, ri-naturalizzando in questo modo circa 10.000 m² di superficie e proponendo l'introduzione di cortine arborate in grado di costituire una netta chiusura "verde", per il completo mascheramento della discarica;

3) Per quanto riguarda le proposte riportate nella documentazione in oggetto, e tenuto conto della necessità di operare miglioramenti che permettano di mitigare l'impatto della discarica, l'O.T.+C.T. richiede che, in caso di approvazione del progetto qui istruito, sia inserita la seguente prescrizione:

- La messa a dimora degli esemplari a mascheramento sia attuata prima dell'inizio della coltivazione della discarica. **PRESCRIZIONE**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 24

I - il proponente deve chiarire come intende limitare l'invasione di specie arboree invasive dopo il ripristino, per evitare che si installino specie in grado di danneggiare con le radici lo strato impermeabilizzante. L'O.T.+C.T. suggerisce, ad esempio, di ridurre le dimensioni delle aree a cespuglieto sulla discarica, a favore di aree aperte costituite da prato polifita. Questa soluzione tra

l'altro alleggerisce il carico sul materiale depositato e permette la formazione di un ecosistema aperto che è la tipologia di ambiente più minacciato a livello europeo;

II - Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle procedure di contrasto e monitoraggio delle specie alloctone invasive;

III - Il proponente deve fornire una descrizione dettagliata delle attività di monitoraggio successive alla messa a dimora di nuovi individui vegetali prevedendo la pronta sostituzione delle fallanze;

-IV - Per le aree indicate a prato nella tavola 8 specificare in modo più approfondito nella Rel_4 le specie utilizzate e il metodo di semina. I previsti tre tagli annuali dovranno essere parcellizzati, in modo da mantenere nell'area settori con altezze dell'erba differenti;

V - Nella fase post-operativa della discarica dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate prevedendo la rimozione di quei manufatti che non risultano funzionali alla fase in corso di svolgimento (strade, rampa di accesso e così via). Tali scelte devono essere opportunamente indicate nelle tavole di progetto che dovranno essere adeguate”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 24” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): la criticità fu superata;

Relativamente al punto II): il proponente ottemperò a quanto richiesto. Dal punto di vista del controllo delle specie invasive, l'O.T.+C.T. richiese che il proponente tenesse conto degli elenchi di specie e delle Linee Guida di intervento della normativa regionale vigente (attualmente dalla D.G.R. 12.06.2017, n. 33-5174).

- Particolare attenzione dovrà essere tenuta per eradicare dall'area l'Ambrosia artemisiifolia, all'origine di manifestazioni cliniche quali riniti persistenti e gravi crisi asmatiche nei soggetti sensibilizzati, correlate alla propagazione dei suoi pollini. **PRESCRIZIONE**

Relativamente al punto III): la criticità fu superata;

Relativamente al punto IV): la criticità fu superata;

Relativamente al punto V): la criticità fu superata avendo il proponente dichiarato che, successivamente alla chiusura della discarica, le uniche superfici impermeabilizzate colà rimanenti saranno quelle necessarie a garantire l'accesso in sicurezza, il controllo e la manutenzione e cioè: l'area servizi, la rampa di accesso alla sommità della discarica e la strada perimetrale, così come rappresentato nella “TAV. 7”.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

b) Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto – per quanto possibile – della disponibilità sostenibile di tali risorse.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 25 –

I - L'O.T.+C.T. segnala che il progetto comporta l'escavazione di una risorsa naturale (suolo e sottosuolo) e la sostituzione di una consistente porzione di sottosuolo con rifiuti, inoltre l'asportazione dei primi metri di terreno a bassa permeabilità andrà a compromettere le caratteristiche di ridotta vulnerabilità dell'acquifero. Tali operazioni rappresentano indiscutibilmente un impatto

significativo e irreversibile, che non è stato adeguatamente valutato (il proponente ha indicato impatto assente!).

II - L'O.T.+C.T. osserva poi che la realizzazione del progetto comporta la sottrazione di terreni ad uso agricolo, anche se risultano attualmente incolti, compresi nel territorio di produzione della D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"....

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 25" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): l'O.T.+C.T. prese atto che nella tabella di pag. 238 (dell'Elaborato "AMB.1" Rev. 4 agosto 2018) "Matrice degli Impatti" il proponente introdusse, nella fase di gestione, un impatto irreversibile di entità trascurabile alla voce "Sottrazione di Suolo" ed un impatto moderato irreversibile alla voce "Alterazione del Sottosuolo", così rettificando la valutazione dell'impatto (impatto assente). Ad avviso dell'O.T.+C.T. rimaneva, come già indicato precedentemente, un impatto significativo ed irreversibile.

Relativamente al punto II): l'O.T.+C.T. fece rimando alla trattazione operata in proposito alla "QUESTIONE n. 4".

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

Rilevi Inchiesta pubblica:

"QUESTIONE n. 26 – Dalla Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica è emerso che:

I - Nel 2007 la Commissione Europea ha inserito il riso di Baraggia biellese e vercellese nel registro delle Denominazioni d'Origine Protette e, nello stesso anno, con Decreto Ministeriale del 15 novembre 2007, è stato riconosciuto il Consorzio di Tutela della D.O.P. Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. Tale zona ha una superficie totale coltivata a riso di circa 25.000 ettari.

II - Tra gli elementi di criticità rappresentati nel corso delle audizioni vi è il fatto che l'impianto di smaltimento, di estensione pari a circa 15 ettari (discarica + servizi) + 1 ettaro occupato dalla fascia esterna di mascheramento dell'impianto, verrebbe a collocarsi all'interno di tale area di produzione.

III - Una questione che certamente va tenuta in debito conto riguarda gli effetti negativi che potrebbero essere determinati nei confronti delle imprese agricole in esito all'autorizzazione dell'impianto. L'esercizio della discarica potrebbe determinare un impatto economico sulla produzione agricola e sui redditi di chi coltiva il riso ed altri prodotti nella zona. Tale aspetto andrebbe adeguatamente valutato e definito nell'ambito delle compensazioni, in caso di autorizzazione dell'impianto.

IV - Vi è da aggiungere che la progettazione e la gestione di un impianto ai sensi della normativa, di per sé non dovrebbe costituire causa di rilascio di fibre e di impatti sulle matrici ambientali. Andrebbe pertanto attuato un concreto "Piano di Controlli" che desse garanzia nel tempo della gestione dell'impianto e dell'assenza di ricadute di carattere economico sulle attività agricole e di allevamento di prossimità".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 26" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): l'O.T.+C.T. fece rimando alla trattazione operata in proposito alla "QUESTIONE n. 4".

Relativamente al punto II): l'O.T.+C.T. fece rimando alla trattazione operata in proposito alla "QUESTIONE n. 4".

Relativamente al punto III): l'O.T.+C.T. fece rimando alla trattazione operata in proposito alla "QUESTIONE n. 4".

Relativamente al punto IV): l'O.T.+C.T. diede atto che oltre a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo il proponente si impegnava a conseguire la registrazione EMAS dell'impianto, le certificazioni ISO 14001, 9001, oltre a devolvere un contributo annuo al Comune di Salussola da utilizzarsi per le attività di controllo tramite una Commissione Tecnica.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

c) Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive ed allo smaltimento dei rifiuti.

Matrice "ACQUE (superficiali e sotterranee)":

L'O.T.+C.T. prende atto che Il reticolo idrografico superficiale è sufficientemente distante dall'area di intervento da non presentare rischi di esondabilità. Inoltre il sito è esterno alla fascia "C" del Torrente Elvo.

La profondità della falda, l'escursione stagionale della falda e la ricostruzione dell'andamento della superficie piezometrica sono illustrate alle pag. 54-55 dell'Elaborato "GEO.1 - Relazione Geologica e Geotecnica" (Rev. 2 – luglio 2018). Le misure effettuate nei 6 piezometri perforati per la realizzazione dello studio hanno rilevato una soggiacenza compresa tra 34 e 36,5 m circa da p.c, fatta eccezione per il P4 che, a detta del proponente a causa di condizioni di locale confinamento della falda, ha valori di soggiacenza più ridotti (circa 27, 8 m da p.c), ma comunque ampiamente compatibili rispetto alle opere da realizzare. Si rimanda a quanto indicato al titolo III lettera a) in merito alla possibile formazione di falde sospese con carattere stagionale.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 27 –

I - Con riferimento al "Piano Acque Meteoriche", (pag. 2, punto 1 PREMESSA), viene indicato che le acque di seconda pioggia e le meteoriche non contaminate vengono raccolte e avviate direttamente allo scarico in corpo idrico (non specificato); al punto 3.1 "Acque meteoriche ricadenti nell'area servizi" viene detto che la seconda pioggia viene scaricata in un laghetto di futura realizzazione in capo all'Azienda Agricola "La Manzola", che scarica nel rio Sisiòlo. L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba indicare in maniera inequivocabile il punto di recapito delle acque meteoriche non contaminate, non potendosi evidentemente riferire a corpi idrici attualmente non esistenti la cui realizzazione dipende da procedure diverse da quella in esame, il cui esito attualmente non è conosciuto e la cui realizzazione non è certa.

II - L'O.T.+C.T. ritiene che le acque meteoriche non contaminate debbano essere raccolte e trattenute almeno in parte, per tutti gli utilizzi compatibili (acque tecnologiche, antincendio, abbattimento emissioni, ecc.) evitando di impiegare per tali usi acque sotterranee o provenienti dal circuito potabile.

III - Al punto 6 AREA SERVIZI E VIABILITA' alla pag. 8 è riportato che le acque meteoriche sono separate in 2 vasche monoblocco interrato e ricoperte con copertura carrabile; la copertura delle vasche è ammessa ma non si ritiene una soluzione condivisibile il fatto che sulle stesse transitino dei mezzi pesanti o di cava, in quanto potrebbe essere compromessa l'integrità e il funzionamento delle vasche stesse, pertanto il proponente deve individuare una collocazione più protetta delle stesse.

IV - Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiòlo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed

46

indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.

V - Riguardo al punto di scarico delle acque trattate (percolati + prima pioggia) l'O.T.+C.T. precisa che lo scarico debba essere recapitato in un recettore idoneo e che debba essere fatta l'analisi delle pressioni in relazione agli obiettivi di qualità del recettore, così come previsto dalla D.G.R. 23.06.2015 n. 39-1625. Se confermata la scelta dello scarico nel rio Sisiòlo, il proponente dovrà fare tutte le verifiche necessarie affinché si possa dimostrare che il Corpo idrico prescelto sia in grado (dal punto di vista del carico idraulico) e che sia idoneo (dal punto di vista qualitativo delle acque) ad accogliere le acque reflue che si intendono scaricare (depurazione dei percolati e acque meteoriche). Qualora il proponente intenda percorrere soluzioni alternative, come citato nella documentazione fornita, ad esempio utilizzando un tratto di condotta fognaria per recapitare le acque al depuratore consortile, sia essa esistente o realizzata ex novo, è indispensabile coinvolgere nel procedimento in itinere il soggetto preposto alla gestione del depuratore e tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono; qualora venga realizzato un nuovo tratto, inoltre, dovranno essere valutati tutti gli impatti. Qualora intenda condividere il tracciato già autorizzato dovrà dimostrare di aver instaurato precisi accordi con il soggetto titolare di autorizzazione e di aver verificato la compatibilità rispetto alle portate di progetto e rispetto al gestore dell'impianto di depurazione.

VI - Visto che l'ubicazione dell'insediamento risulta non distante dal torrente Elvo, corpo idrico di una certa importanza sia dal punto di vista delle dimensioni che della portata di acqua, il proponente potrebbe valutare la possibilità di recapitare le acque di scarico nel corpo idrico appena menzionato direttamente o tramite il tratto terminale del canale Navilotto della Mandria; anche in questo caso sono fatte salve le indispensabili considerazioni sugli impatti, oltre al coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo deputati ad esprimere un parere in relazione al tracciato ed ai vincoli che lo contraddistinguono.

VII - L'O.T.+C.T. segnala poi che il punto di controllo degli effluenti trattati (St) non si trova, come previsto per legge, subito prima dell'immissione nel corpo idrico ma appena a valle del trattamento. Dall'insediamento provengono anche reflui assimilati ai domestici (pag. 31 Rel.1 servizi igienici e docce) dai fabbricati dell'area servizi che secondo l'ipotesi di progetto saranno trattati tramite fossa Imhoff e successivo recapito nei primi strati del sottosuolo tramite pozzo perdente. Stante la probabile parziale inadeguatezza di questo tipo di recapito, a causa della scarsa permeabilità del suolo, l'O.T.+C.T. richiede comunque che sia valutata la possibilità di sostituire questo tipo di trattamento con una condotta di sub-irrigazione ovvero che sia valutata la possibilità di immissione in acque superficiali, qualora il corso d'acqua prescelto abbia i requisiti previsti dalla normativa".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 27" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): l'O.T.+C.T. prese atto dell'aggiornamento circa il recapito delle acque di ruscellamento e di seconda pioggia (S1 e S2 planimetria 11) che non era più il laghetto previsto in capo alla Manzòla bensì il rio Sisiòlo reputato, dalle dichiarazioni fatte dal proponente Rel. 19), idoneo recettore.

Il proponente, nel "Piano di Gestione delle Acque Meteoriche" (Rel. 9 Rev. 03 – agosto 2018) afferma alla pag. 10: "Il sistema di pompaggio per l'avviamento a trattamento della prima pioggia a valle della disoleazione è dimensionato per garantire che esso avvenga in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia".

L'O.T.+C.T. richiese che, qualora si potesse pervenire all'approvazione del progetto, fosse inserita nel provvedimento finale la seguente prescrizione:

- Le acque di prima pioggia accumulate, a seguito della prima fase di dissabbiatura, dovranno essere avviate gradualmente al trattamento nell'intervallo di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore

47

successive al termine dell'ultimo evento di pioggia (par. 2.1.5 Allegato A RR 1/R 2006 e ss.mm.ii.)
PRESCRIZIONE

Relativamente al punto II): il proponente non produsse elaborati grafici (cfr. Tav. 9, Tav. 12) idonei a rappresentare con un grado di dettaglio definitivo la vasca di prima pioggia, il serbatoio di accumulo da 1.200 m³ previsto (sezioni/prospetti da cui si potessero chiaramente individuare dimensioni, caratteristiche, costruttive), nè il punto per il lavaggio delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dal sito a seguito dello scarico del materiale conferito (da definire quale sia la modalità di lavaggio, se sia presente un bacino di contenimento).

Riguardo al suddetto punto II), nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. ha dato atto che gli adeguamenti progettuali, trasmessi dal proponente il 16 ottobre 2019, comprendono le Tavole 12A (Planimetria accesso ed area servizi) e 12B (Area servizi: prospetti) nelle quali sono rappresentate le suddette strutture.

Relativamente al punto III): rispetto alla collocazione delle 2 vasche monoblocco per il recupero veniva specificato che, ancorché carrabili, "il transito è normalmente precluso ed avviene solo per operazioni di manutenzione specifiche."

Relativamente al punto IV), il proponente confermava l'intenzione di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo) e rimandava alla specifica valutazione dell'idoneità del recettore riportata nella Rel. 19. Inoltre dichiarava che in tale rio l'assenza di acqua corrente non si protrae per più di 120 giorni all'anno, sulla base dei dati a disposizione (nella REL. 17 schede AIA, H6, è indicato "Periodo con portata nulla 116 giorni/anno"); dichiarava inoltre che era in corso una verifica di dettaglio di tale condizione, senza tuttavia produrre dati di specifici (come misurazioni o fotografie). Pertanto l'O.T.+C.T. ritenne che l'assenso alle modalità di scarico proposte dovesse essere subordinato all'accertamento tramite monitoraggio delle idonee condizioni per poter classificare il recapito come corpo idrico superficiale (presenza di acqua corrente per almeno 240 giorni l'anno).

"QUESTIONE "K 2020" - [Con riferimento al tema del "Piano Acque Meteoriche" - trattazione dei temi di cui alla "Questione n. 27" della nota richiesta integrazioni prot. Prov. n. 14672 del 15.06.2018, punto IV, che recava: "Il proponente al punto 7.2.1 ipotizza situazioni alternative al recapito nel rio Sisiolo, recettore individuato per lo scarico delle acque reflue (e per le acque meteoriche non contaminate), ed indica nella fognatura di prossima realizzazione da parte di terzi sulla SP 322 (cfr. progetto della "San Tommaso" S.r.l.) una possibile valida alternativa. Su tale opzione, a giudizio dell'O.T.+C.T., non è possibile fare affidamento in assenza di una verifica del dimensionamento della struttura in progetto con i due scarichi cumulati, della disponibilità della "San Tommaso" S.r.l. ad accogliere lo scarico del soggetto richiedente, della compatibilità dello scarico proposto con i criteri di accettazione dettati dal gestore del depuratore a valle della fognatura in progetto, della certezza di realizzazione dello stabilimento in capo alla "San Tommaso" S.r.l.] Riguardo al suddetto punto IV, l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato che, con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente ha reso disponibile l'elaborato "Valutazione di dettaglio della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo" (REL 21), in cui dimostra, mediante l'applicazione delle formule SIMPO fornite dalla Regione Piemonte nel Piano di Tutela delle Acque, che la portata del corpo idrico per almeno 240 giorni l'anno è di 12 l/s. E' stato inoltre presentato il "Monitoraggio fotografico del Rio Sisiolo (REL 22) a supporto della verifica condotta sulla presenza di acqua in maniera idonea.

Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 28 della propria nota del 03.01.2020, osserva che si sarebbe potuto collocare un misuratore di portata nel rio Sisiolo, anziché utilizzare una formula teorica. L'O.T.+C.T. osserva tuttavia che installare un misuratore di portata in una sezione di un corso d'acqua naturale, qual è appunto il rio Sisiolo, allo stato attuale non è utile allo scopo, in assenza di un manufatto idoneo alla misurazione (briglia)

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni ai rilievi oggetto della presente Questione"

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente con la presentazione dell'elaborato REL 21 addendum (Rev. 00 – febbraio 2021) ha controdedotto le contestazioni relative alla metodologia utilizzata per la determinazione della curva di durata delle portate del Rio Sisiolo ed ha dimostrato la presenza di una portata non nulla, pari a 12 l/s, per almeno 240 giorni l'anno, pertanto considera superata la criticità.

Relativamente al punto V): in relazione alla confermata intenzione del proponente di recapitare i reflui depurati in acque superficiali (Rio Sisiolo, classificato come Acqua Pubblica e quindi caratterizzato dalla fascia di rispetto di 150 m prevista dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), l'O.T.+C.T. nella riunione del 18.09.2018 rilevò che l' "Acqua & Sole" S.r.l. non evidenziò la necessità dell'acquisizione della autorizzazione paesaggistica per la posa, in detta fascia, del tratto terminale del collettore dello scarico.

Riguardo al suddetto punto V), l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha dato atto che l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, trattandosi di opera che non modifica in modo permanente lo stato dei luoghi. Inoltre, negli adeguamenti operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente indica che i reflui verranno convogliati in una delle due tubazioni interrato già esistenti, realizzate dalla società agricola "La Manzola", con la quale il proponente ha sottoscritto una convenzione, contenuta nell'elaborato REL. 23.

Relativamente al punto VI): nella riunione del 18.09.2018 l'O.T.+C.T. prese atto che nella nota di sintesi (cfr. "QUESTIONE n. 27 punto VI") era specificato che, anche in relazione all'idoneità del Rio Sisiolo, non erano state valutate se non a livello interlocutorio, le opzioni di recapito nel Navilotto della Mandria e nel torrente Elvo.

Relativamente al punto VII): l'O.T.+C.T. nella riunione del 18.09.2018 prese atto che veniva previsto un ulteriore pozzetto di controllo subito a monte dell'immissione in acque superficiali come richiesto per gli effluenti industriali trattati la cui ubicazione non era stata indicata negli elaborati grafici (cfr. "QUESTIONE n. 17").

Riguardo al suddetto punto VII), nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. ha dato atto che con la documentazione tecnica trasmessa dal proponente in data 16.10.2019 - ed in particolare la Tavola 9 (REV05), la Tavola 12A e la Tavola 12B - questi ha fornito quanto era necessario.

Per quanto riguarda i reflui assimilati ai domestici, l'O.T.+C.T. nella riunione del 18.09.2018 prese atto che il proponente aveva sostituito il punto di recapito finale dei reflui assimilati ai domestici trattati in fossa Imhoff, passando da un pozzo perdente ad una condotta di sub-irrigazione. Rilevò inoltre che la Tavola 12 riportava l'ubicazione della fossa Imhoff e della condotta di subirrigazione senza l'indicazione del tracciato degli scarichi idrici.

"QUESTIONE "L 2020" -Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T.

01) ha preso atto che il proponente ritiene necessaria l'installazione di due trincee di dispersione di lunghezza non inferiore a 100 m ciascuna, che corrispondono, per i 5 A.E. serviti, ad almeno 40 m per abitante. Tuttavia la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 indica che in presenza di argilla compatta questo sistema di dispersione non è adatto. Il proponente deve valutare per i reflui assimilati ai domestici un sistema alternativo: scarico nel Rio Sisiolo ovvero altro sistema di dispersione, che richieda un minore sviluppo di condotta (ad. es. fitodepurazione chiusa con ricircolo dei reflui in testa)

02) Riguardo al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche l'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha rilevato quanto segue:

- I. La "planimetria superfici scolanti" raffigurata nella Tavola 9 REV05, che in realtà riporta anche le aree escluse dalle superfici scolanti, non corrisponde alla tabella 1 della REL. 9: il proponente deve pertanto fornire una revisione dei suddetti elaborati.
- II. Nella Tavola 9 e nella REL. 9 manca la linea di raccolta delle acque meteoriche dai pluviali del fabbricato polivalente, che è invece rappresentata nella Tavola 12C e sembra confluire (a valle della vasca di prima pioggia) nella rete della seconda pioggia, con recapito nella camera di raccolta e rilancio al serbatoio di stoccaggio ubicata sul lato opposto della discarica.

49

L'O.T.+C.T. ritiene preferibile che queste acque siano convogliate direttamente al serbatoio di stoccaggio che si trova a pochi metri dal fabbricato, evitando così di percorrere tutto il perimetro dell'impianto: il proponente deve valutare tale soluzione.

III. Nella Tavola 9 manca la rappresentazione dello scarico di troppo pieno della "Camera di raccolta e rilancio acque al serbatoio di stoccaggio". Inoltre, non è presente un pozzetto sul troppo pieno menzionato a pag. 4 della REL. 9: "Prima dello scarico è presente apposito punto di prelievo per l'esecuzione dei necessari campionamenti. Il proponente deve fornire una revisione della suddetta tavola.

IV. Nella scheda A.I.A. "G" relativa agli approvvigionamenti idrici è indicato un uso industriale per lavaggio ruote, bagnatura piste e vagliatura, a cui sopperire con la raccolta delle acque meteoriche (seconda pioggia e acque di ruscellamento). Il proponente deve rappresentare nella Tavola 9 le reti in uscita dal serbatoio verso i punti di utilizzo.

V. Il proponente deve descrivere le fasi di manutenzione della vasca di prima pioggia, in particolare in relazione alla gestione dei sedimenti.

VI. Nel cap. 9 della REL9 è indicato che: "Le canaline di raccolta, nonché tutti i pozzetti e punti di raccolta potenzialmente interessati da fenomeni di deposito di sedimenti che possano comprometterne la funzionalità verranno ispezionati mensilmente e adeguatamente puliti o spurgati ogni qual volta risulti necessario a seguito di tale controllo." Il proponente deve chiarire come vengono smaltiti i residui di tali operazioni.

La "Acqua & Sole" S.r.l., in sede di chiarimenti, era invitata a produrre le proprie controdeduzioni a ciascuno dei punti e dei sottopunti qui sopra elencati

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che il proponente in relazione agli scarichi assimilati ai domestici, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, secondo le indicazioni dell'O.T.+CT, propone in luogo dello smaltimento tramite condotta di subirrigazione, una fitodepurazione con ricircolo dei reflui in testa (TAV. 12C Rev.01 e REL. 1 Rev. 06 pag 48-50). Il bacino viene realizzato senza impermeabilizzazione sul fondo, stante la presenza di argilla (conducibilità idraulica $< 10^{-8}$) che rendeva inadatta la scelta di una condotta di sub-irrigazione per la dispersione dei reflui chiarificati.

L'O.T.+C.T. formula le seguenti proposte di prescrizioni riguardo ai reflui assimilati ai domestici nel caso di approvazione del progetto:

- dovranno essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere rapportato al numero di utilizzatori previsti nell'insediamento; PRESCRIZIONE
- la scelta delle essenze da impiegare per l'impianto di fitodepurazione andrà fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. L'O.T.+C.T. suggerisce di utilizzare essenze già ben sviluppate in modo da favorire la rapida entrata a regime dell'impianto; PRESCRIZIONE
- per quanto riguarda il sistema di fitodepurazione, dovrà essere tenuta sotto controllo la presenza di infestanti e dovrà essere garantita la necessaria manutenzione del verde con la sostituzione delle fallanze. PRESCRIZIONE

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, riguardo alla gestione delle acque meteoriche rileva che il proponente, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, ha fornito riscontro nella nota di sintesi, oltre che negli elaborati REL 9 (Rev. 05 – febbraio 2021) e TAV 12C (Rev. 01 – febbraio 2021, pertanto ritiene superata la criticità

Tuttavia a completamento di quanto osservato, l'O.T.+C.T. ritiene inoltre che per mero errore grafico nella Tav. 9 (Rev. 06 – febbraio 2021) e nella TAV. 11 (Rev. 06 – febbraio 2021) il pozzetto St1 posto a valle dell'impianto di trattamento percolato (microfiltrazione e filtrazione con carboni attivi) (cfr. Schema trattamento acque meteoriche – TAV. 9) sia rappresentato a valle del container in cui vi sono il pretrattamento e la microfiltrazione e non a valle del filtro a carboni attivi.

Ugualmente l'O.T.+C.T. rileva che non è stata rappresentata, sulla TAV. 9 (Rev. 06 – febbraio 2021), una linea per la bagnatura piste e la vagliatura, presupponendo che questa avvenga attingendo al serbatoio in maniera puntuale e senza dare origine ad ulteriori scarichi e che sia da intendersi

corretto quanto indicato nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione a pag. 26 della REL. 9 (REV. 05 – febbraio 2021) riguardo allo scarico derivante dal lavaggio ruote: esso “viene avviato a trattamento unitamente al percolato ed alla prima pioggia” anche se non rappresentato nella TAV. 9.

Pertanto l'OT+CT formula le seguenti proposte di prescrizioni per l'impianto di trattamento reflui con recapito nel Rio Sisiolo (recettore indiretto corpo idrico 06SS3D183PI, ELVO_56-Scorrimento superficiale-Medio-Debole1) nel caso di approvazione del progetto:

- il pozzetto di campionamento St1 deve essere localizzato a valle dell'ultimo trattamento previsto per l'impianto (filtrazione a carboni attivi) ed in sede di progettazione esecutiva devono essere forniti gli elaborati grafici corretti in tale senso (Tav. 9 e 11); PRESCRIZIONE
- in fase di progettazione esecutiva deve essere confermato che la bagnatura piste e la vagliatura avvengono tramite attingimento al serbatoio di stoccaggio acqua in maniera puntuale e senza dare origine ad ulteriori scarichi; PRESCRIZIONE
- in fase di progettazione esecutiva deve essere confermato e correttamente rappresentato nel corrispondente elaborato grafico (Tav. 9) che lo scarico derivante dal lavaggio ruote viene avviato a trattamento unitamente al percolato ed alla prima pioggia come indicato nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione; PRESCRIZIONE
- dovranno essere previsti idonei controlli della funzionalità dei carboni attivi, provvedendo alla loro periodica sostituzione, allo scopo di garantirne l'efficienza; PRESCRIZIONE
- lo scarico nel Rio Sisiolo dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dovrà essere esente a valle del trattamento (pozzetto St1), da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm^2 (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). PRESCRIZIONE

Le acque di ruscellamento dalle coperture e dalle zone non ancora abbancate (cfr. punto S1 tav. 11), non sottoposte a trattamento, vengono ricomprese nel “Piano di Monitoraggio” descritto al punto 3.3.2 del “Piano di Sorveglianza e Controllo” (REL. 5 Rev. 04- febbraio 2021), che prevede il controllo di alcuni parametri, con il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., oltre che della presenza di fibre di amianto.

L'O.T.+C.T. in proposito nel caso di approvazione del progetto propone la seguente prescrizione:

- Lo scarico derivante dal ruscellamento/drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sulle porzioni di discarica non interessate dall'abbancamento dovrà essere esente da fibre di amianto, determinate con metodica A.R.P.A. U.RP.M842, prevedendo la filtrazione di almeno 1 ml/mm^2 (corrispondente al volume di circa un litro per sistemi di filtrazione con membrane da 47 mm di diametro). PRESCRIZIONE

Matrice “ATMOSFERA”:

Nella riunione del 04.03.2020 l'O.T.+C.T. dava atto che, che con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente aveva aggiornato le stime dei fattori emissivi del PM10 e l'analisi della dispersione delle fibre di amianto in atmosfera, in conseguenza dello spostamento dell'area servizi. Dette valutazioni sono contenute nell'elaborato AMB.1 ALL.1 *Addendum*, nella cui parte conclusiva è indicato che lo spostamento del punto emissivo E1, corrispondente al camino del box di intervento, non determina apprezzabili variazioni di concentrazioni medie e massime di fibre di amianto in corrispondenza dei recettori individuati.

Il nuovo studio di impatto atmosferico (AMB. 1 ALL.1 Rev. 03 – febbraio 2021) ricalcola le stime dei fattori emissivi per il PM10, derivanti dalla fase di realizzazione della discarica (attività di scavo, transito di mezzi pesanti su piste non asfaltate ecc.) e dalla successiva gestione dell'impianto, incluse le concentrazioni di fibre di amianto in atmosfera potenzialmente disperse, e valuta gli effetti delle ultime modifiche progettuali apportate. Lo studio considera:

Nella Fase di realizzazione della discarica: potenziali sorgenti emissive rappresentate da :

- operazioni di scavo con mezzi meccanici;
- movimentazione dei materiali (operazioni di carico e scarico);
- erosione eolica dai cumuli;
- transito di mezzi pesanti su piste sterrate;
- processi di vagliatura

Il rateo emissivo è valutato per ciascuna attività presente nelle diverse fasi di cantiere, mediante le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" (redatte da ARPAT che si basano sui dati e modelli dell'US-EPA (AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors) per poi implementarle nel modello MMS-CALPUFF2. A titolo cautelativo, la stima delle emissioni è stata eseguita considerando:

- le attività lavorative interne al cantiere continuative e contemporanee
- nessuna mitigazione naturale delle piogge sulle attività di trasporto dei materiali
- l'efficienza di abbattimento della bagnatura sia pari al 50%.

Dalle risultanze del modello, si osserva che la concentrazione media oraria di PM10 risulta superiore a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nell'immediato intorno del cantiere, ma si riduce rapidamente con la distanza risultando inferiore a $10 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ in corrispondenza dei recettori individuati, così come il descrittore statistico del 90.1° percentile delle medie giornaliere di PM10, atto a valutare il superamento del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Considerato l'approccio cautelativo utilizzato e il fondo ambientale rilevato in questo territorio (che nel caso dell'anno 2015 presenta una concentrazione PM10 di $22 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - tabella 3.4 pag. 22), si ritiene che non sussistano condizioni di criticità per gli impatti sull'atmosfera derivanti dalla fase di realizzazione della discarica.

Gestione dell'impianto: emissione potenziale di fibre di amianto in atmosfera.

E' stata condotta una nuova valutazione dell'impatto in atmosfera associato alla dispersione di fibre di amianto in considerazione delle variazioni apportate all'ubicazione del camino di emissione E1.

Seppur poco realistici, in quanto improbabili, gli scenari considerati per questa stima sono stati: rilascio di fibre di amianto contenute nel materiale in ingresso all'impianto in caso di danneggiamento dell'imballaggio plastico. Per il suddetto scenario è stato valutato l'impatto generato dalle emissioni del camino previsto sul box di intervento ipotizzando, cautelativamente, un rateo emissivo costante nel tempo; la concentrazione in uscita dal camino è stata assunta pari al limite imposto dal Dlgs 152/2006 per le sostanze cancerogene di classe I e la portata d'aria pari a 4 ricambi ora;

rilascio di fibre di amianto nel caso di rottura accidentale del materiale in fase di conferimento in discarica. Nell'impossibilità di simulare una dispersione di tipo istantaneo, le simulazioni sono state condotte ipotizzando la presenza di una sorgente continua di dimensioni note con rateo emissivo costante nel tempo. Il fattore di emissione di fibre di amianto (espresso in fibre presenti in 1 cm^3 di aria per m^2 di lastra sottoposta a caduta) è stato ricavato dal lavoro condotto nel 2015 da Young-Chan Kim et al. da cui, applicando il fattore di conversione previsto per il conteggio delle fibre con tecnica SEM ($1 \mu\text{g} = 1 \cdot 10^5$ fibre), si è ottenuto un fattore di emissione di $190,5 \mu\text{g}/\text{m}^2$. Considerato che la superficie massima delle lastre trasportate da un mezzo è pari ad 88 m^2 ed assumendo che ogni giorno 7 mezzi presentino la rottura di tutte le lastre trasportate è stata stimata un'emissione massima di amianto pari a 2g.

Dalle mappe risultanti, si osserva che la concentrazione massima è nell'area all'interno del cantiere e presenta un lobo lungo la direttrice del vento dominante (NNW, NW, SE). In entrambi gli scenari simulati in corrispondenza dei 5 recettori le concentrazioni medie annue e i valori medi di concentrazione giornaliera sono inferiori al valore di soglia indicato da OMS pari a $0,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$




Figura 7.1 - Mappa delle concentrazioni medie di fibre di amianto nelle ipotesi di emissione continua dal camino del box di intervento considerando come concentrazione al camino quella limite imposto dal D. Lgs. 152/2006




Figura 7.2 - Mappa delle concentrazioni medie di fibre di amianto ottenuta nelle ipotesi che tutte le fibre trasportate da 7 mezzi si disperdono interamente in ogni giorno di cantiere

Considerato che le risultanze modellistiche prodotte per le polveri PM10, connesse alla fase di realizzazione della discarica, presentano superamenti dei limiti di QA (Dlgs 155/2010) all'interno dell'area di cantiere, sebbene non per i recettori nell'intorno di 1 km, l'OT.+C.T. ritiene cautelativamente opportuna l'adozione, in fase prescrittiva, delle forme di contenimento consone a questo tipo di attività, alcune delle quali sono già state considerate nel modello, come la bagnatura delle strade non asfaltate. In proposito propone pertanto le seguenti prescrizioni:

Misure per il contenimento delle polveri in aree di cantiere:

- deve essere assicurata in ogni condizione climatica e fin dalle prime fasi di costruzione, una riserva idrica adeguata per la bagnatura al fine di contenere gli impatti generati dalle polveri derivanti dal transito dei mezzi e dalla movimentazione di terra da scavo. PRESCRIZIONE.
- Effettuare una costante e periodica bagnatura e pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; PRESCRIZIONE.
- Pulire le ruote dei veicoli in uscita dalle aree di cantiere prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; PRESCRIZIONE.
- Attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h). PRESCRIZIONE.
- Bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; PRESCRIZIONE.
- Dovrà essere valutato il possibile rischio biologico da batteri di legionella nell'acqua utilizzata ai fini della bagnatura delle strade di cantiere non asfaltate e dei cumuli in deposito e nelle operazioni di vagliatura, con attenzione al periodo estivo in cui l'acqua può raggiungere temperature superiori a 25°C. Dovranno, se necessario essere previste le eventuali azioni di disinfezione. PRESCRIZIONE.
- Evitare la movimentazione di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso (velocità > 5 m/s); PRESCRIZIONE.
- I veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti) ed essere sottoposti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità
 - a. veicoli commerciali leggeri (massa inferiore a 3,5 t, classificati N1 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1998/69/EC, Stage 2000 (Euro 3);
 - b. veicoli commerciali pesanti (massa superiore a 3,5 t, classificati N2 e N3 secondo il Codice della Strada): Direttiva 1999/96/EC, Stage I (Euro III);
 - c. macchinari mobili equipaggiati con motore diesel (non-road mobile sources and machinery, NRMM: elevatori, gru, escavatori, bulldozer, trattori, ecc.): Direttiva 1997/68/EC, Stage I. PRESCRIZIONE.

Relativamente alla valutazione delle potenziali dispersioni di fibre di amianto, l'OT.+C.T. dà atto che la simulazione fortemente cautelativa, nuovamente eseguita in funzione dello spostamento del box di intervento (PUNTO EMISSIVO E1), attesta che in corrispondenza dei recettori la concentrazione media annua di fibre di amianto è sempre al di sotto del valore di soglia indicato dall'OMS pari a 0,01 µg/m³

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 28 –

I - Posto che a pagina 7 del “Piano di Gestione Terre da Scavo” la “Acqua & Sole” S.r.l. specifica che, al fine di ottimizzare il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi in sito, intenderà installare nell’area adibita agli stoccaggi un vaglio, l’O.T.+C.T. rileva che tale impianto non risulta descritto e che non sono state fornite informazioni circa il suo dimensionamento e le relative modalità di esercizio. Inoltre osserva come non siano stati valutati gli impatti che potrebbero derivare nell’emissione di polveri derivanti dall’utilizzo di tale dispositivo; e’ stato invece valutato l’impatto in termini di emissioni acustiche. L’O.T.+C.T. richiede alla “Acqua & Sole” S.r.l. di colmare detta lacuna, integrando le relazioni presentate con valutazioni di merito circa i potenziali impatti generati da tale fase operativa.

II - L’O.T.+C.T. ritiene inoltre necessario che il proponente fornisca maggiori informazioni circa l’attività di cementazione dei retentati/concentrati derivanti dal trattamento del percolato, provvedendo a chiarire se tale fase operativa preveda la realizzazione di convogliamenti in atmosfera o sia suscettibile di generare emissioni diffuse”.

L’O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 28” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): il proponente spiegò (cfr. “REL. 6”) che le operazioni di vagliatura – finalizzate al prelevamento della frazione grossolana dal materiale misto ghiaioso - saranno eseguite con un vaglio mobile, del quale peraltro non ha indicato marca e modello pur fornendo comunque indicazioni di massima sulle caratteristiche tecniche. Gli impatti sulle emissioni di polveri furono esaminati nell’elaborato AMB. 1 - ALL. 1 Valutazione previsionale di impatto atmosferico – Rev. 02 (Settembre 2013) cfr. pag. 33-34 (N.B. già agli atti non prodotto in sede di integrazioni)

Relativamente al punto II): il proponente chiarì che l’impianto di inertizzazione dei retentati derivanti dal trattamento del percolato è a ciclo chiuso.

L’O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Matrice “CLIMA”:

L’O.T.+C.T. rileva che il proponente ha effettuato l’analisi della situazione climatica locale con riferimento a precipitazioni, temperatura e venti, finalizzata al calcolo del bilancio idrico e dell’analisi anemologica.

Per quanto attiene al “Vento” che, considerata la tipologia di impianto rappresenta il fenomeno climatico più rilevante, l’O.T.+C.T. rileva che la stazione meteorologica con dati anemometrici di Massazza (BI), ubicata in loc. “Cascina Artiglia” (in prossimità del confine comunale di Salussola a 5600 metri in linea d’aria dal sito in cui verrebbe realizzata la discarica), sia idonea sia sotto il profilo della collocazione geografica, che per la significatività dei dati forniti, che per il numero di anni disponibili.

Matrice “RUMORE”:

L’impatto acustico delle attività svolte nel sito, analizzato dal proponente nel documento “Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento amianto - Valutazione previsionale di impatto acustico”, AMB. 1 – ALL. 2, revisione 03 datata febbraio 2021, sostituisce in toto la revisione 02 del Settembre 2017.

Lo studio è stato condotto nel complesso in modo adeguato e soddisfacente. Mancano alcune informazioni di dettaglio relativamente a:

- origine del dato relativo alla potenza sonora del vaglio, non presente nelle schede tecniche del CPT.
- parametri e/o coefficienti di input del modello di calcolo (riflessione, assorbimento terreno ecc.) e valore di abbattimento della barriera naturale utilizzato nella modellizzazione (a pagina 30 viene indicato un range tra i 10 ed i 25 dB(A)).

Tali carenze comunque non inficiano il giudizio globale sul lavoro svolto.

I risultati della modellizzazione matematica, comprensiva delle misure di mitigazione previste, evidenziano la conformità dell'impatto acustico dell'opera ai limiti di legge (emissione, immissione e differenziali). Poiché i calcoli previsionali sono inevitabilmente affetti da incertezza, è comunque necessario verificare la correttezza degli stessi e l'effettivo rispetto dei limiti attraverso delle campagne di rilevazione fonometrica da realizzarsi durante il ciclo di vita della discarica, dall'installazione del cantiere (fase 0) fino al ripristino ambientale completo dell'area (fase 9).

Pertanto, nel caso il progetto sia autorizzato, l'O.T.+C.T. propone l'assegnazione delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere effettuate periodiche campagne di monitoraggio acustico volte a verificare la conformità ai limiti di legge durante le varie fasi di vita e gestione della discarica. Le campagne dovranno essere condotte secondo il programma e le modalità indicate nella valutazione previsionale di impatto acustico (AMB. 1 All. 2 paragrafo 8), fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera (a cura dello stesso richiedente o su indicazione degli enti di controllo) qualora se ne riscontrasse la necessità. I risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche al Dipartimento A.R.P.A. territorialmente competente. **PRESCRIZIONE.**
- Poiché nel progetto sono previste misure di mitigazione ed in particolare una barriera a schermatura del vaglio, dovrà esserne verificata la fattibilità tecnica e la compatibilità con altre norme (es. urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali ecc.). Nel caso non sia possibile tale tipologia di intervento occorrerà darne tempestiva comunicazione all'autorità competente, individuando nel contempo soluzioni alternative. **PRESCRIZIONE.**
- Fermo restando quanto esposto al punto precedente, non appena disponibili, dovranno essere forniti alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. i parametri dimensionali effettivi e completi della barriera posta a schermatura del vaglio. **PRESCRIZIONE.**

Matrice "VIABILITA'":

L'O.T.+C.T. osservava che lo Studio di Impatto Viabilistico (AMB. 1 – ALL: 3 Rev. 01 – maggio 2017) specifico prevedeva una domanda di picco pari a 28 viaggi/giorno, a cui devono essere aggiunti 8 viaggi/giorno attribuiti all'impianto adiacente di titolarità della "San Tommaso" S.r.l., in fase di realizzazione. Cautelativamente era stato considerato un incremento della domanda indotta stimata pari al 30% per la verifica di condizioni eccezionali, ottenendo così una domanda di trasporto indotta pari a 47 viaggi/giorno, arrotondata a 50 viaggi/giorno.

L'analisi modellistica effettuata dal proponente concludeva che il modesto incremento della domanda di trasporto non fosse in grado di modificare l'assetto di rete e le sue prestazioni. Secondo il proponente neppure l'adozione di uno scenario di traffico futuro di tipo cautelativo con il sovradimensionamento della domanda di trasporto indotta, considerando che il 50% della domanda sia distribuita durante l'intervallo di picco, sarebbe stato in grado di modificare il quadro prestazionale della rete. Sulla base delle suddette considerazioni il proponente valutava come trascurabile l'impatto determinato dal traffico indotto sulla viabilità.

"QUESTIONE "M 2020" - L'O.T.+C.T., nella riunione del 04.03.2020, ha rilevato che con gli adeguamenti progettuali operati nella documentazione tecnica trasmessa in data 16.10.2019, il proponente attesta che l'intervento è ubicato lungo la Strada Provinciale n. 322 "Salussola - Brianco" classificata di cat. F, in un tratto ricadente all'esterno del centro abitato del comune di Salussola; pertanto necessita di rilascio di provvedimento autorizzativo da parte della Provincia di Biella in ottemperanza alle norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché al Regolamento Provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P. approvato con D.C.P. n. 14 del 26.04.2010 e modificato in ultimo con D.C.P. n. 6 del 13.03.2019. In tale ottica l'O.T.+C.T. richiede quanto segue:

I- A maggior specificazione e dettaglio degli elaborati progettuali, occorre che il proponente integri la documentazione progettuale relativa all'accesso alla discarica, con elaborati grafici e relazione tecnica-illustrativa relativa alla verifica di quanto previsto dal DM 19.04.2006 " Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" con particolare riferimento al punto 7. "Accessi ". Dovranno essere verificate e rispettate le distanze di visuale libera prescritte per

55

accesi stradali su strade pubbliche di categoria F attraverso la metodologia indicata al punto 4.6 del decreto stesso denominato "distanze di visibilità nelle intersezioni a raso". In corrispondenza dell'accesso all'area di discarica, dovrà inoltre essere verificata la corretta inscrivibilità dinamica dei veicoli in curva e le fasce di ingombro, a norma dell'art. 217 del DPR 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", al fine di verificare le condizioni di sicurezza delle traiettorie di manovra dei mezzi pesanti, in entrata e uscita dall'accesso verso la SP 322;

II- dalla "Tavola 1C - Proposta di azzonamento per la variante urbanistica automatica" sembra risultare una sovrapposizione tra la strada di accesso e una particella catastale che nella Tavola "1B Inquadramento territoriale" non è indicata tra quelle in disponibilità della "Acqua & Sole" S.r.l.. Il proponente è pertanto invitato a chiarire l'incongruenza. (sovrapponendo la "Tavola 12A - Planimetrie dell'accesso" alle particelle catastali)

- Essendo un'edificazione in fascia di rispetto, la regimazione delle acque superficiali della proprietà dovrà avvenire in modo da non creare interferenza con le reti di scolo delle acque superficiali della strada provinciale, qualora presenti. Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere, senza riversarle sulla Strada Provinciale stessa ed il Proponente dovrà comunque garantire il normale deflusso delle acque stradali superficiali nel tratto prospiciente l'accesso alla proprietà, senza recare danno a terzi e preservando la continuità delle opere di scolo della strada provinciale. PRESCRIZIONE

- Durante la fase di esecuzione degli interventi, così come le diverse fasi di installazione del cantiere e la fase di ultimazione e mantenimento delle opere, dovranno essere rispettate le norme del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché ai Regolamenti Provinciali attualmente vigenti. Nello specifico durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda il rispetto delle norme riguardanti la tutela e la sicurezza dei lavoratori D. Lgs. 81 del 09.04.2008, per quanto riguarda la regolamentazione del traffico l'art. 30 del D.P.R. 495/92 ed il disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 04.03.2013. Criteri per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalamento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevederne di conseguenza fasi intermedie di chiusura parziale o totale della strada, non autorizzate. PRESCRIZIONE

- Il piano dell'accesso dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a ml. 5,00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata. Dovranno essere ripristinate le scarpate, le banchine, i fossi, le cunette e tutte le pertinenze stradali comunque manomesse e, nell'ipotesi in cui si verificassero cedimenti delle banchine ed al piano viabile bitumato dipendenti dalle opere autorizzate, il richiedente dovrà provvedere tempestivamente, a sue cure e spese, alla pronta riparazione ed all'immediato ripristino, assumendosi inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni. PRESCRIZIONE

- Il rilascio della successiva concessione finalizzata alla realizzazione delle opere sopra descritte è subordinata al versamento, da parte del richiedente, dell'importo di € 70,00 da effettuarsi unicamente attraverso il servizio Pago PA accessibile al seguente link:

<https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/>. PRESCRIZIONE

Il Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro", al punto n. 26 della propria nota del 03.01.2020, osserva che la proposta progettuale con lo spostamento dell'ingresso verso sud, non illuminato e posto in mezzo ad una curva, appare peggiorativa perché aumenta i rischi di incidenti stradali. In merito si rinvia all'osservazione con richiesta di integrazione più sopra riportata.

Dalla tavola 1C "Proposta di azzonamento per la variante urbanistica automatica" sembra risultare una sovrapposizione tra la strada di accesso e una particella catastale che nella tavola "1B Inquadramento territoriale" non è indicata tra quelle in disponibilità della ditta. Il proponente deve pertanto chiarire l'incongruenza. (sovrapponendo la tavola 12A "Planimetrie dell'accesso" alle particelle catastali)".

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente ha contro-dedotto alle osservazioni con l'elaborato REL 24 (Rev. 00 - febbraio 2021) ed esprime le seguenti considerazioni e proposte di prescrizioni:

- Vista la Legge di Bilancio n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 816 e ss, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 29/01/2021 la Provincia di Biella ha approvato il Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione, con contestuale abrogazione del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'installazione di impianti pubblicitari e per l'impianto ed esercizio di distributori di carburante e per l'applicazione dei relativi canoni (C.O.S.A.P.) e corrispettivi". Ne consegue che i provvedimenti amministrativi evasi a far data dal 01.01.2021 saranno da esso disciplinati.
- L'O.T.+C.T. ritiene che con l'elaborato REL.24 (Rev 00 – febbraio 2021) Relazione tecnico-illustrativa per la verifica delle condizioni di sicurezza stradale dell'accesso al sito, sia ottemperato quanto richiesto in merito alla verifica ed al rispetto della distanza di visuale libera prescritta per gli accessi stradali su strade pubbliche di categoria F quale la SP 322 "Salussola-Brianco", oltreché la verifica delle fasce di ingombro dei veicoli.
- Con provvedimento amministrativo di concessione Fasc. 4/A/2020 prot. 13168 del 28.07.2020, intestato al Sig. NATTA FRANCESCO in qualità di Amministratore unico della Ditta LA MANZOLA SRL SOCIETA' AGRICOLA, la Provincia di Biella ha provveduto alla regolarizzazione degli accessi carrai esistenti e insistenti sui terreni di proprietà della Ditta stessa, siti in Comune di Salussola e distinti al NCT Fg. 46 mapp. 70 e mapp. 82, coincidenti con quelli riguardanti il progetto in esame, la cui destinazione secondo le categorie relative alle attività esercitate risulta essere un'attività agricola. Nel precisare che si rende necessario chiarire il rapporto di correlazione tra la Ditta LA MANZOLA SRL SOCIETA' AGRICOLA e la Società "Acqua e Sole" SRL, occorrerà tuttavia che il Richiedente depositi specifica istanza atta ad aggiornare il provvedimento amministrativo sopra indicato, con elaborati grafici rappresentanti le opere di viabilità in progetto oltreché qualificare l'attività con la presentazione di dichiarazione attestante la categoria di appartenenza relativa all'attività esercitata nel sito in oggetto, al fine di determinare il nuovo regime tributario in ottemperanza al Regolamento per il Canone unico Patrimoniale di concessione di cui alla DCP n.2 del 29.01.2021. PRESCRIZIONE.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 29 –

I - La documentazione progettuale dovrà essere integrata da planimetria con rappresentazione dello stato di fatto e di progetto relativamente all'accesso, e specificatamente con la sovrapposizione con la mappa catastale al fine di definire l'occupazione di suolo pubblico e di quantificare l'eventuale canone in ottemperanza al Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 06.03.2018 "Esercizio Finanziario 2018", nonché al Regolamento Provinciale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 15 del 27.02.2015 – modificato con D.C.P. n. 24 del 27.06.2017 e ss.mm.ii.

II - Inoltre l'O.T.+C.T. richiede di integrare il progetto con tavole esplicative delle fasi di cantiere e della connessa segnaletica provvisoria, la quale dovrà essere conforme al Disciplinare tecnico DM 10.07.2002 per il segnalamento temporaneo; si precisa tuttavia che le fasi di cantiere dovranno essere articolate in modo tale da garantire il normale esercizio della S.P. n. 322 "Salussola-Brianco", senza prevedere di conseguenza fasi intermedie di chiusura totale della strada".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 29" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): il rilascio della concessione potrà avvenire soltanto a seguito della definizione dell'area pubblica occupata, non desumibile dalla documentazione agli atti.

Relativamente al punto II): la criticità fu superata.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

Matrice "ODORI":

L'O.T.+C.T. concorda sull'assenza di potenziali interferenze con tale matrice in virtù in considerazione della natura inerte dei rifiuti potenzialmente trattati.

Matrice "PAESAGGIO"

L'O.T.+C.T. rilevò che la "Acqua & Sole" S.r.l. medesima dichiarava che la trasformazione morfologica generata dal rilevato della discarica era indubbiamente importante e che essa incidesse in modo definitivo sulla configurazione locale del paesaggio, a riguardo era infatti indicato "impatto significativo" (cfr. Tabella 27). L'O.T.+C.T. prese atto che le misure di mitigazione previste per ridurre questo impatto irreversibile si basavano sulla previsione di una forma irregolare del rilevato e sulla capacità di schermatura della cortina vegetale.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 30 - Qualora la verifica richiesta al Titolo I lett. a) del presente verbale in ordine alla presenza di un'area lacustre tutelata ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera "b" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio confermi la presenza del vincolo il proponente dovrà adeguare la documentazione con gli elaborati richiesti per la valutazione del vincolo richiamato allo scopo di consentire il coinvolgimento delle autorità competenti".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 30" surriportata rilevò che, tenuto conto delle considerazioni operate alle precedenti "QUESTIONI" nn. 4 e 5, sarebbe stato necessario acquisire in sede di Conferenza dei Servizi i pareri dei soggetti competenti in materia di autorizzazione paesaggistica allo scopo di contribuire alla definizione della presenza o meno del vincolo.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 rimandò alla questione 5.

d) **Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – in caso d'incidenti e calamità)**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 31 –

I - Il sistema di controllo e di accesso agli impianti descritto prevede una recinzione alta 2 m., cancello presidiato di giorno e chiuso a fine turno oltre alla presenza di specifica segnaletica; il proponente dichiara che durante le ore di chiusura dell'impianto sarà attivo un sistema di vigilanza costituito da telecamere e rilevatori di movimento all'ingresso e sul perimetro del sito. L'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente provveda a precisare l'orario di esercizio e l'orario di accettazione dei conferimenti; deve specificare inoltre se è previsto un sistema di illuminazione esterno

II - Il proponente, quando dichiara che dall'area di conferimento, il rifiuto verrebbe scaricato dal mezzo conferitore tramite un sollevatore telescopico ed abbancato, deve specificare se è il mezzo conferitore che si posiziona presso l'area di abbancamento per lo scarico del rifiuto oppure se il trasporto al punto di abbancamento è altrimenti realizzato. In ogni caso nel Documento di Valutazione dei Rischi dovranno essere considerati i rischi interferenti, a norma dell'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 31" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): L'"Acqua & Sole" S.r.l., con la documentazione integrativa fatta pervenire in data 03.08.2018, chiarì che l'orario di esercizio sarebbe compreso fra le 8:30 e le 17:30 mentre

l'accettazione dei rifiuti avrebbe orario compreso fra le 8:30 e le 16:30 con abbancamento entro il tramonto e nessun sistema di illuminazione esterno.

Ciò detto, l'O.T.+C.T. richiede che, in caso di approvazione del progetto, il proponente verificasse operativamente se i rifiuti arrivati all'impianto a ridosso dell'orario di accettazione (16:30) possano realisticamente essere abbancati entro il tramonto durante la stagione invernale, ovvero se le operazioni di accettazione, pesatura, trasporto, abbancamento e di chiusura della giornata lavorativa (*REL. 2 Rev "Piano di Gestione Operativa":copertura infrastrato sulla sommità, e sulle pareti laterali verticali mediante teli impermeabili tipo Covertop ancorati sulla sommità del fronte ponendoli sotto la copertura con terra.*) siano effettivamente realizzabili entro i tempi a disposizione e prima che sia calata l'oscurità.

L'O.T.+C.T. a tal proposito propone l'assegnazione della seguente prescrizione:

- Il proponente dovrà programmare gli arrivi dei mezzi conferitori in modo da evitare ingorghi tali da congestionare la carreggiata ed evitare l'abbancamento dei rifiuti al sopraggiungere dell'oscurità soprattutto nel periodo invernale. **PRESCRIZIONE**

Relativamente al punto II): L' "Acqua & Sole" S.r.l., con la documentazione integrativa fatta pervenire in data 03.08.2018, descrisse in modo dettagliato le modalità di trasporto e l'abbancamento dei rifiuti, da cui emergeva che il camion percorre le piste fino all'area di scarico dove il rifiuto viene scaricato tramite sollevatore telescopico.

Ciò detto, l'O.T.+C.T. propone, in caso di esito positivo dell'istruttoria, di inserire nell'autorizzazione le seguenti prescrizioni:

- In caso di approvazione del progetto, il proponente provveda alla valutazione dei rischi interferenti a norma dell'art. 26 comma 3 D. Lgs 81/08, derivanti dall'accesso all'impianto di personale esterno. **PRESCRIZIONE.**
- Posto che il proponente prevede di utilizzare un vaglio mobile per la lavorazione del materiale misto ghiaioso, tale impianto dovrà essere fornito di sistema di abbattimento polveri e ne dovrà essere valutato l'approvvigionamento idrico durante le fasi operative. **PRESCRIZIONE.**
- Durante le operazioni di movimentazione terra e vagliatura, il proponente dovrà valutare l'esposizione dei lavoratori a polveri totali e respirabili. Il proponente dovrà inoltre valutare l'esposizione a polveri totali e respirabili dell'addetto all'impianto di cementificazione dei retentati. **PRESCRIZIONE**
- Le macchine operatrici di movimentazione terra dovranno essere dotate di cabina condizionata con filtrazione dell'aria. **PRESCRIZIONE**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

Rilievi dell'Inchiesta pubblica

"QUESTIONE n. 32 - Dalla Relazione Finale dell'Inchiesta Pubblica è emerso che:

Relativamente all'inalazione di fibre di amianto e dispersione di fibre nell'aria: Diversi dei soggetti partecipanti all'audizione disposta dall'Inchiesta Pubblica hanno espresso preoccupazione per la possibile dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale durante i lavori della discarica o successivamente alla conclusione delle sue attività. Il possibile effetto negativo sulla salute della popolazione conseguente a dispersione di fibre di amianto è stato sollevato sia relativamente alla popolazione residente nell'area sia relativamente ai lavoratori agricoli delle aree circostanti. L'insieme di queste osservazioni è meritevole di particolare attenzione poiché la dispersione di fibre di amianto nell'aria ambientale è associata in modo certo ad un aumento del rischio di neoplasia, in particolare di mesotelioma maligno della pleura per i soggetti esposti e quindi la verifica dell'assenza di dispersione di fibre è di fondamentale importanza nelle attività di gestione della discarica.

Relativamente alle dispersioni in atmosfera: Le modalità gestionali della discarica assumono quindi un ruolo importante, soprattutto in caso di coltivazione al di sopra del piano campagna, come previsto dal progetto nelle fasi finali di completamento dei lotti e in presenza di copertura provvisoria.

Relativamente all'ingestione di fibre di amianto e dispersione di fibre nelle acque: "La presenza di

amianto nelle acque è motivo di preoccupazione per un'ampia parte della popolazione. L'importanza dell'amianto trasportato con l'acqua è motivato dall'ingestione delle fibre ma anche dalla loro sospensione in aria, e quindi dalla possibile inalazione". Non sono noti studi che indicano un aumento del rischio di mesotelioma a causa dell'uso di acque contaminate da amianto. Queste conclusioni sulla mancanza di una evidenza di rischio oncogeno per l'amianto ingerito devono essere valutate con cautela poiché gli studi condotti non sono in grado di riconoscere un piccolo aumento nella frequenza di patologie rare, come il tumore del peritoneo, o di patologie per cui esistono molte cause, come i tumori dell'intestino. L'O.T.+C.T. considera che, poiché durante la corretta e conforme conduzione dei conferimenti e dell'abbancamento le operazioni di movimentazione del M.C.A. devono essere eseguite senza che siano rilasciate fibre in ambiente, diventa rilevante la previsione dei possibili eventi incidentali che possono verificarsi in ogni fase operativa dal conferimento alla copertura. Il proponente descriva in modo dettagliato tutte le fasi critiche di movimentazione del rifiuto fino alla copertura del rifiuto abbancato in modo da identificare l'eventuale rischio di dispersione delle fibre causato dall'accidentale rottura dell'imballo".

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle contro-deduzioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 32" surriportata, rilevò che l'"Acqua & Sole" S.r.l. con la documentazione predetta integrò le informazioni, descrivendo tutte le fasi di movimentazione del rifiuto e allegando una tabella di individuazioni di condizioni di rischio e le relative misure preventive e di gestione dei rischi individuate.

In merito alla preoccupazione espressa circa la dispersione di fibre in atmosfera l'O.T.+C.T. ritenne di specificare che l'impianto in esame non debba essere considerato una fonte emissiva di fibre di amianto poiché si tratta di una discarica dedicata allo smaltimento di amianto in matrice compatta, trattato con surfattanti o impregnanti in fase di rimozione, imballato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali e avviato al trasporto in doppio contenitore come da indicazioni contenute nel D.M. 6-9-1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Pertanto una possibile dispersione di fibre di amianto potrebbe essere eventualmente generata solo in caso di incidenti in fase di scarico o abbancamento, e l'eventuale presenza anomala di tali fibre in atmosfera rispetto al bianco individuato con la campagna di monitoraggio delle condizioni pre-impianto, determinerà l'interruzione dei conferimenti.

Relativamente alla "analisi preliminare sotto il profilo epidemiologico al fine della descrizione della situazione sanitaria esistente" richieste da taluni soggetti, si evidenzia che esiste il Registro Tumori regionale ove sono registrati tutti i casi incidenti anche nella Provincia di Biella.

In merito alla preoccupazione manifestata circa la pericolosità derivanti dalla possibile contaminazione da fibre nelle falde sottostanti l'impianto, si osserva che gli studi eseguiti riportano dati di contaminazione da fibre di amianto delle acque sia in relazione alla provenienza, ovvero la presenza di inquinamento naturale delle sorgenti legata alle formazioni geologiche locali, che in relazione alla presenza di una vasta rete di condutture acquedottistiche in cemento-amianto.

Il caso in esame riguarda un ipotetico rilascio di fibre che scorrendo fino alla falda dal materiale abbancato possano raggiungere la falda e contaminare le acque potabili.

La ricerca di associazione convincente, tra incremento dei casi di neoplasie intestinali e presenza di asbesto nell'acqua potabile, non ha dato finora risposte definitive. Riguardo alla possibile tossicità dell'amianto assunto per via digestiva, l'Organizzazione Mondiale della Sanità - O.M.S. non ha diramato alcun aggiornamento sul giudizio espresso nel 1996, aggiornato nel 2003 e nel 2011, e consultabile sul seguente *link*: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/asbestos.pdf, le conclusioni sono le seguenti:

"Anche se l'amianto è un noto agente cancerogeno per inalazione negli esseri umani, gli studi epidemiologici a disposizione non supportano l'ipotesi che vi sia un aumento del rischio di cancro associato con l'ingestione di amianto in acqua potabile. Inoltre negli studi su animali con somministrazione di amianto nell'alimentazione, non vi sono evidenze di un'aumentata incidenza di tumori del tratto gastrointestinale. Non vi sono quindi prove convincenti che l'amianto ingerito sia pericoloso per la salute e si conclude che non vi sia alcuna necessità di stabilire Linee guida per

l'amianto in acqua potabile."

L'O.M.S. stigmatizza quindi questa mancanza di correlazione, non indicando la ricerca delle fibre di amianto tra i parametri che caratterizzano la definizione di potabilità delle acque.

Allo stesso modo la legislazione italiana (D. Lgs. 31/2001) non prevede la ricerca di questo parametro per la definizione di potabilità.

Inoltre, la Direzione Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell'I.S.S. in data 26.05.2015, in risposta alla richiesta della Regione Toscana di Linee Guida in materia di tubazioni interrato in c.a. destinate al trasporto di acqua potabile, conclude che:

"Sulla base di tali considerazioni, in applicazione dei dettami dell'art. 4(2)a, del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i, questo Istituto:

- *non ritiene che, allo stato, sussistano i requisiti di necessità per indicare un valore di parametro per l'amianto nelle acque destinate a consumo ai sensi dell'art. 11(1)b dello stesso decreto diverso da quello già indicato dall'E.P.A. in 7 milioni di fibre/litro*
- *ritiene opportuno precisare, sulla base delle conoscenze attuali e delle conclusioni a cui sono giunti enti internazionali di riferimento, che la situazione non deve essere percepita come un rischio incombente per la salute pubblica, né per quanto riguarda l'eventuale dose di fibre ingerita, né per la concentrazione eventualmente trasferita dalla matrice acqua alla matrice aria"*

Secondo invece un recente studio dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.), ci sono evidenze sufficienti sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio però sarebbe proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell'esposizione e alla concomitante esposizione ad altri carcinogeni (per esempio, benzo(a) pirene).

Premesso quanto sopra l'O.T.+C.T. richiede che, in caso di autorizzazione del progetto, fossero assegnate nel provvedimento autorizzativo la seguente prescrizioni:

- la viabilità di accesso e interna dovrà essere chiaramente segnalata, così come dovranno essere indicati e protetti i percorsi pedonali. Inoltre tutti gli operatori che accedono all'interno dell'area di movimentazione e abbancamento dovranno indossare indumenti ad alta visibilità. **PRESCRIZIONE**
- la tutela della salute dei lavoratori dovrà essere garantita con le modalità previste dalle norme contenute nel D. Lgs. 81/08, Capo III – "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Ai fini di un'efficace applicazione dei contenuti della norma dovranno essere nominati i soggetti responsabili del corretto adempimento agli obblighi di legge, delle procedure di gestione, di sicurezza e di emergenza; in caso di assenza dei soggetti responsabili dovrà essere indicato il sostituto. Dovranno poi essere formalizzati i contenuti della informazione e formazione prevista per i lavoratori ai fini del corretto svolgimento delle attività di gestione ordinaria e quelle previste in caso di eventi accidentali. **PRESCRIZIONE.**
- i monitoraggi che il proponente dichiara che effettuerà ai fini della valutazione dell'esposizione a fibre di amianto dei lavoratori dovranno essere realizzati in modo da ridurre al minimo l'interferenza delle polveri derivanti dalla movimentazione terra sull'identificazione e il conteggio delle fibre, ovvero dovrà essere considerato il possibile sovraccarico dei filtri durante il tempo di campionamento. **PRESCRIZIONE**
- Il monitoraggio delle fibre di amianto dovrà essere conforme ai requisiti richiesti dal DM 6-9-94; la determinazione delle fibre di amianto dovrà far riferimento all'Allegato 5 del D.M. 14.05.1996 "Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto" e il laboratorio dovrà essere preso dalla "LISTA laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto" presente sul portale del Ministero della salute al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amiant o. **PRESCRIZIONE**
- i lavoratori dovranno avere a disposizione locali spogliatoio, servizi e docce fornite di acqua calda, locale riscaldato per il consumo del pasto e accesso all'acqua potabile. **PRESCRIZIONE**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

- e) **Cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 33 – L'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

I - Nelle tabelle 27 e 28 del S.I.A. il proponente opera la sintesi degli impatti cumulati della discarica nelle fasi di gestione operativa e post-operativa, mettendo in evidenza che, per entrambe, l'intervento di miglioramento ambientale e ri-forestazione realizzato nell'attigua proprietà dalla Società Agricola “La Manzòla”, determinerebbe la mitigazione gli impatti derivanti dalla discarica in progetto. In particolare l'impatto sul paesaggio, che il proponente valuta singolarmente come “significativo” – unico elemento cui viene attribuita tale valutazione -, se cumulato con il progetto “La Manzòla” diverrebbe “moderato”; invece gli impatti sulle matrici acque superficiali, atmosfera, fauna ed ecosistemi, valutati “trascurabili” dal proponente, diverrebbero “positivi”

II - In proposito l'O.T.+C.T., ritiene che i suddetti interventi di miglioramento ambientale, da autorizzare con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce, pur in presenza del formale impegno assunto dalla “Acqua & Sole” S.r.l. per realizzarli a proprie spese, non possano essere considerati quali compensazioni ambientali, poiché non sono inseriti nel progetto qui esaminato, né si riscontra alcun impegno formale del soggetto proponente a realizzarli ed a gestirli per un periodo di tempo idoneo. Si rimanda a riguardo al successivo TITOLO VIII § a)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 33” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): il proponente modificò l'entità dell'impatto sul paesaggio, che da significativo divenne moderato, in considerazione della riduzione dell'altezza della porzione fuori terra della discarica (da 17 a 10 m). Inoltre, nella tabella di sintesi degli impatti cumulati, fu escluso l'intervento di riqualificazione presso l'area dell'azienda agricola “La Manzòla”

Relativamente al punto II): l'O.T.+C.T. prese atto delle compensazioni ambientali proposte dal proponente (Cfr. Elaborato AMB.1 – rev. 04, pag. 253):

- a. smaltimento gratuito dei rifiuti ritirabili dall'impianto derivanti dalla messa in sicurezza degli immobili pubblici ed ecclesiastici nella Provincia di Biella;
- b. smaltimento gratuito dei rifiuti ritirabili dall'impianto derivanti dalla messa in sicurezza degli immobili pubblici, ecclesiastici e privati del Comune di Salussola (BI);
- c. contributo al Comune di Salussola (BI) di 15.000 €/anno per la costituzione di una commissione tecnica di controllo indipendente che possa effettuare accertamenti analitici, verifiche ispettive e qualsiasi altra attività volesse essere implementata al fine di verificare la conformità delle modalità di gestione del sito;
- d. allo scopo di massimizzare la valorizzazione degli effetti netti positivi per il comune di Salussola connessi alla presenza dell'impianto sul territorio, royalty di 3 €/t di rifiuti in ingresso, ad eccezione di quelli conferiti in impianto a titolo gratuito ai sensi delle precedenti misure a) e b);
- e. contributo al Comune di Salussola di 10.000 €/anno per i primi 4 anni di esercizio della discarica al fine di promuovere la fruibilità del territorio, la valorizzazione dei suoi prodotti D.O.P. e le sue risorse naturalistiche, paesaggistiche e turistiche ad oggi non valorizzate al massimo del loro potenziale;
- f. bonifica, con rifacimento delle coperture rimosse, di immobili di proprietà del Comune di Salussola fino ad una superficie complessiva di 500 mq (a titolo indicativo per i seguenti fabbricati : loculi dei cimiteri di Vigellio e San Secondo, spogliatoi vecchi del campo sportivo e peso pubblico).

L'O.T.+C.T. rilevò che le compensazioni previste a beneficio del Comune di Salussola di cui ai punti c), d), e), f) - nell'ipotesi in cui si pervenisse al rilascio dell'autorizzazione - debbano essere regolate all'interno di apposita convenzione tra il Comune suddetto e la "Acqua & Sole" S.r.l., per definirne tempistiche e modalità.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

f) Impatto del progetto sul clima (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – natura ed entità delle emissioni di gas ed effetto serra) ed alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico

L'O.T.+C.T., in considerazione delle caratteristiche del progetto, concordò sull'assenza di potenziali impatti sul clima.

g) Tecnologie e sostanze utilizzate

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 34 – L'O.T.+C.T. rileva quanto segue:

I - Il proponente deve meglio descrivere come intende garantire l'abbancamento di materiale confezionato in bancali o big bag, su piani orizzontali fino a raggiungere un'altezza massima di abbancamento pari a 3 m, in modo che il rifiuto si mantenga stabile fino alla copertura; inoltre deve descrivere come intende realizzare gli infrastrati successivi in conformità con le indicazioni del D.M. 27.09.2010 per evitare la frantumazione dei rifiuti. Il proponente per meglio chiarire tali aspetti può fare riferimento ad eventuali impianti realizzati con la stessa tecnica di abbancamento in rilevato a sua conoscenza.

II - Al fine di verificare possibili rilasci di sostanze derivanti dai prodotti utilizzati nei trattamenti eseguiti sulla superficie del Materiale Contenente Amianto sia prima che durante le operazioni di rimozione (prodotti sia penetranti che ricoprenti), il proponente prenda in esame tali prodotti e, dopo averli valutati attraverso la Schede di dati di Sicurezza/Schede Informative ai sensi del Regolamento UE 1907/2006, esprima le considerazioni in relazione ai dati emersi”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 34” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): l'“Acqua & Sole” S.r.l. soddisfò la richiesta di informazioni circa le modalità operative di abbancamento e i sistemi che intendeva attuare per evitare la frantumazione dei rifiuti così come indicato dal D.M. 27.09.2010, senza tuttavia indicare alcun impianto con modalità di abbancamento in sopraelevazione a piani come quello qui valutato;

Relativamente al punto II): l'“Acqua & Sole” S.r.l., effettuò l'approfondimento richiesto escludendo la presenza di contaminanti derivanti dalle sostanze presenti nei prodotti utilizzati per i trattamenti incapsulanti eseguiti in fase di rimozione. In ogni caso fu previsto, a valle del sistema di microfiltrazione del percolato, un filtro a carboni attivi utile a trattenere eventuali sostanze organiche presenti.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

TITOLO VI – DESCRIZIONE METODI DI PREVISIONE

a) Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – carenze

tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

L'OT + CT prese atto dei metodi di previsione utilizzati dal proponente nello S.I.A. e che lo stesso non evidenziò particolari difficoltà o incertezze in proposito.

TITOLO VII – DESCRIZIONE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI - MONITORAGGIO

- a) Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la predisposizione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in quale misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 35 – L'O.T.+C.T. rileva in proposito quanto segue:

I - il proponente non ha descritto i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente diffuse indispensabili in tutte le sezioni impiantistiche per le quali si può manifestare tale situazione, non ha descritto le modalità di approvvigionamento e di gestione dell'acqua necessaria allo scopo;

II- il proponente non ha previsto barriere, anche mobili per contenere la dispersione di polveri e di fibre d'amianto, nelle aree in cui opera la movimentazione dei rifiuti in arrivo;

III - il proponente non ha previsto la misurazione anemometrica con allarme in caso di superamento della soglia di velocità del vento, individuato pari a 5 m/s, oltre la quale è consigliabile sospendere i conferimenti in discarica per evitare rischi in caso di eventi incidentali;

IV: il proponente ha previsto interventi emergenziali in caso di sversamento di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le acque sotterranee (combustibile, lubrificante) a pag. 20-21 del “Piano di Gestione Operativa”, si ritiene che tale indicazione debba essere riportata anche nel “Piano di Sorveglianza e Controllo”;

V - il proponente non ha previsto interventi emergenziali nell'ipotesi di guasti od incidenti al sistema di gestione dei percolati. (bacini di ritenzione, paratie di compartimentazione)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2018, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 35” surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): per quanto attiene il sistema di bagnatura il proponente dichiarò che saranno utilizzate le acque non contaminate (derivanti da seconda pioggia e ruscellamenti) stoccate nel serbatoio di accumulo da 1200 m³ e che la distribuzione avverrà tramite autobotti. A pag. 16 del “Piano di Gestione Operativa” (REL2 Rev 05 pag. 20) era indicata la quantità di acqua necessaria a bagnare le piste. A pag. 85 del SIA (AMB 1 Rev 05 pag. 95) erano indicati i fabbisogni idrici per la gestione globale della discarica (cfr. “Rel. 9” a pag. 10 REL 9 Rev 05 pag. 14).

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020, preso atto degli adeguamenti progettuali contenuti nella documentazione tecnica trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, ha rinviato a quanto osservato riguardo alla precedente “QUESTIONE n. 16”.

Relativamente al punto II): la criticità fu superata avendo il proponente dichiarato quanto segue:

- nelle aree di movimentazione dei rifiuti è esclusa la dispersione di fibre in condizioni ordinarie di esercizio, mentre per le condizioni anomale sono previste misure strutturali specifiche indicate nella "Rel. 2", tra cui il box di intervento;
- gli argini di contenimento per l'abbancamento dei rifiuti in rilevato costituiranno, di fatto, delle barriere fisse a protezione delle operazioni;
- per la dispersione di polveri è prevista come misura di contenimento la bagnatura;
- l'unica barriera resasi necessaria è quella per il contenimento acustico, posizionata nell'area del vaglio (già prevista nell'elaborato AMB. 1.- All.2 – rev. 02 (Settembre 2017) cfr. pag. 53 e fig. 2 AMB. 1.- All.2 – rev. 03 pag. 37);

Relativamente al punto III): la criticità fu superata avendo il proponente ora previsto l'installazione della centralina anemometrica con segnale rimandato in ufficio ed un segnalatore-cicalino di vento forte;

Relativamente al punto IV): la criticità fu superata avendo il proponente provveduto all'aggiornamento del "Piano di Sorveglianza e Controllo" (cfr. Elaborato "REL. 5 " a pag. 16 REL5 Rev04 pag. 18-19);

Relativamente al punto V): la criticità fu superata avendo il proponente provveduto all'aggiornamento del "Piano di Gestione Operativa" (cfr. Elaborato "REL. 2 " a pag. 26 REL 2 Rev05 pag 30-31);

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020 ha confermato le valutazioni effettuate.

TITOLO VIII – DESCRIZIONE ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE PRESENTI ED IMPATTI CORRELATI + MISURE MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI

- a) **Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie**

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

"QUESTIONE n. 36 – L'O.T.+C.T. rileva in proposito quanto segue:

I - L'O.T.+C.T. prende atto degli impegni formali che la "Acqua & Sole" S.r.l. ha assunto nei confronti della società agricola "La Manzola" per sostenere gli oneri relativi agli interventi di miglioramento ambientale in progetto con separata procedura ancora in itinere rispetto a quella cui l'istruttoria procedimentale odierna si riferisce. Tuttavia l'O.T.+C.T. rileva che si tratta di un accordo fra privati e quindi, diversamente da quanto indicato dal proponente, gli interventi di miglioramento ambientale in progetto, non possono essere considerati quali compensazioni ambientali, dal momento che essi non sono descritti compiutamente nella documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza che oggi si istruisce (nella documentazione prodotta si riscontra unicamente: Verifica selvicolturale delle aree boscate, inquadramento su C.T.R., Carta Forestale, Tav. 4 recante Formazione Aree umide e opere forestali); inoltre non essendo inclusa tale previsione progettuale non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti nè della sua effettiva realizzazione. Per completezza l'O.T.+C.T. dà atto che con la comunicazione prot. 25210 del 09.11.2017 la "Acqua & Sole" S.r.l. ha offerto un contributo in denaro pari ad € 430.000 ca. agli "Enti" finalizzato alla progettazione ed alla realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP 143 e la SP 322. A giudizio dell'O.T.+C.T. anche questa proposta non può essere considerata quale compensazione ambientale dal momento che l'opera oggetto di contributo non è inclusa nel progetto, non vi può essere alcuna certezza circa la sua approvazione da parte delle autorità competenti, inoltre non si rileva il carattere ambientale dell'iniziativa. In conclusione l'O.T.+C.T. rileva che per le motivazioni sopra esposte la proposta progettuale in esame, non prevede interventi concreti di compensazione ambientale, di tale aspetto occorrerà tener conto nell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera

II - Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione Consiglio

65

Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, tra i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti per l'ubicazione dei siti di smaltimento, specifica che si dovrà tenere conto anche della presenza di aree di interesse naturalistico che potrebbero essere impattate, in particolare di zone umide, tra cui anche laghi di cava e invasi artificiali (cfr. § 8.4). Il proponente dovrà fornire valutazioni puntuali sull'argomento qualora confermata la presenza di area lacustre interferente con il Progetto secondo quanto specificato al Titolo I lett. a) del presente verbale. Analoghe valutazioni dovranno essere condotte in relazione alla presenza di suoli od aree agricole di pregio (D.O.C., D.O.P.), questione sollevata in più occasioni durante la fase di evidenza pubblica (cfr. § 8.4.);

III - Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 16.01.2018 n. 253-2215, al § 8.5 prevede che i progetti relativi a nuovi impianti di gestione rifiuti dovranno riportare uno studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale del quale sono specificate idonee misure e finalità (cfr. § 8.5). La proposta progettuale in esame non risulta coerente con tali indicazioni contenute nel Piano" ..

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2019, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la "QUESTIONE n. 36" surriportata rilevò che:

Relativamente al punto I): l'O.T.+C.T. prese atto che il proponente aveva indicato gli interventi di compensazione ambientale nella versione aggiornata dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. Elaborato AMB.1 – rev. 04, pag. 253 AMB1 Rev 05 pag. 265). Detti interventi sono elencati nella precedente "QUESTIONE n. 33" punto II.

Relativamente al punto II): l'O.T.+C.T. rimandò alla trattazione già operata alla precedente "QUESTIONE n. 5" con riferimento al tema delle aree umide ed alle precedenti "QUESTIONI" nn. 3, 4,,25.II, 26.I, 26.II, 26.III per suoli e aree agricole di pregio

Relativamente al punto III): gli interventi di compensazione ambientale erano indicati nella versione aggiornata dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato AMB.1 – rev. 04, pag. 253 AMB1 Rev 05 pag. 265). Non ostante il proponente dichiarasse che gli interventi compensativi erano indicati anche nell'elaborato REL. 1, all'O.T.+C.T. non risultavano poi colà contenuti.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 04.03.2020, preso atto degli adeguamenti progettuali contenuti nella documentazione tecnica trasmessa dal proponente in data 16.10.2019, confermava che l'elaborato REL 1 non conteneva, indicazioni sugli interventi di compensazione ambientale riportati nello S.I.A. par. 6.4.4. "Misure di compensazione previste."

Nella riunione odierna l'O.T.+C.T. dà atto che nell'elaborato REL 1 Rev 06 a pag. 52 sono indicate le misure di compensazione previste.

TITOLO IX – DESCRIZIONE IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI NEGATIVI INERENTI RISCHI DI GRAVI INCIDENTI e/o CALAMITA'

- a) **Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità alla legislazione dell'Unione (a titolo non esaustivo la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio o la Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio) ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.**

Considerata la tipologia di attività in progetto l'O.T.+C.T. ritenne che non fossero prevedibili impatti ricollegabili alla tipologia di eventi rappresentati.

L'O.T.+C.T. per completezza d'istruttoria riportò altresì le richieste di integrazione poste verbalmente o per iscritto, alla "Acqua & Sole" S.r.l. dagli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'istruttoria, in occasione della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018 (i documenti citati nelle richieste sono allegati al Verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018). Come segue:

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente

“QUESTIONE n. 37 – In materia di viabilità il Comune di Cavaglià pone la questione del transito nella via Vercellone: una via molto stretta che dà già delle problematiche; è l'unico transito per i mezzi che arrivano da Torino, non a mezzo autostrada o dal Canavese. Nell'ipotesi in cui progetto venga approvato il Comune di Cavaglià chiede che sia predisposta una strada alternativa, tipo una circonvallazione che consenta di non far transitare i camion all'interno del paese di Cavaglià” (Richiesta verbalmente formulata dal rappresentante del Comune di Cavaglià nel corso della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2019, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 37” surriportata rilevò che il proponente controdedusse al rilievo. Il giudizio sul grado di soddisfazione di detta controdeduzione fu lasciato all'Ente che ha pose il rilievo.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 formulò la seguente:

“QUESTIONE n. 38 - Richiesta formulata dalla Provincia di Vercelli. Il proponente è invitato a valutare e controdedurre le questioni rappresentate nel contributo scritto prot. 15062 del 13.06.2018 della Provincia di Vercelli contenente una serie di rilievi diretti oltre a richiami a precedenti documenti prodotti dalla medesima Amministrazione nell'ambito del procedimento: prot. 17788 del 20.06.2017, prot. 5223 del 27.02.2018 (Richiesta Amministrazione Provinciale di Vercelli)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2019, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 38” surriportata rilevò che il proponente contro-dedusse al rilievo. Il giudizio sul grado di soddisfazione di detta controdeduzione fu lasciato all'Ente che pose il rilievo.

L'O.T.+C.T. nella riunione del 05.06.2018 aveva posto la seguente

“QUESTIONE n. 39 - Richiesta formulata dal rappresentante del Comune di Dorzano nel corso della Conferenza dei Servizi del 14.06.2018. Il proponente è invitato a valutare e controdedurre le questioni rappresentate nel contributo scritto prodotto nel corso della Conferenza dei Servizi. (Richiesta Comune di Dorzano)”.

L'O.T.+C.T., nella riunione del 18.09.2019, con riferimento alle integrazioni consegnate alla Provincia in data 03.08.2018, per la “QUESTIONE n. 39” surriportata rilevò che il proponente contro-dedusse al rilievo. Il giudizio sul grado di soddisfazione di detta controdeduzione fu lasciato all'Ente che pose il rilievo.

"QUESTIONE "N 2020" – Richieste formulate, su diverse tematiche, dal rappresentante del Comune di Salussola nel corso della Conferenza dei Servizi del 28.07.2020 nella lettura nella nota prot. Comune n. 3755 del 28.07.2020, cui il proponente era invitato a controdedurre puntualmente in sede di chiarimenti”.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il

proponente ha risposto alle osservazione e attende di conoscere le eventuali controdeduzioni del Comune in sede di prossima seduta della Conferenza dei Servizi.

"QUESTIONE "O 2020" - *Richieste formulate, su diverse tematiche, dal rappresentante del Comune di Dorzano attraverso la lettura - nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 28.07.2020 - di un documento fatto pervenire via P.E.C. alla Provincia di Biella in data 27.07.2020 e da questa classificato con il protocollo d'ingresso n. 13048/2020 e con richiamo di due elaborati tecnici a supporto già trasmessi alla Provincia con l'invio P.E.C. suddetto (cfr. 1) "Relazione Tecnica - Verifica dell'origine ecc..." della "A-Studio" datata Carignano 07.06.2020; 2) "Valutazione dell'idoneità del della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del rio Sisiolo" dello "Studio Tecnico Agrario" datato Pinerolo 09.07.2020. Il proponente era invitato, in sede di chiarimenti, a controdedurre puntualmente ai rilievi operati dal Comune di Dorzano nei documenti succitati"*

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, dà atto che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente ha risposto alle osservazione e attende di conoscere le eventuali controdeduzioni del Comune in sede di prossima seduta della Conferenza dei Servizi.

"QUESTIONE "P 2020"- *Richieste formulate dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio nella nota prot. n. 00032205/2019 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A16000 del 19.12.2019 (prot. ricez. Prov. n. 25569 del 19.12.2019), cui il proponente era invitato a controdedurre in sede di chiarimenti"*.

L'O.T.+C.T., nella riunione odierna, rileva che, nelle integrazioni consegnate in data 04.03.2021, il proponente ha contro-dedotto al § 6 della nota di sintesi e attende di conoscere le eventuali controdeduzioni della Regione Piemonte in sede di prossima seduta della Conferenza dei Servizi.

"QUESTIONE" "Modifiche D. Lgs. 36/2003"

Relativamente all'argomento dell'adeguamento al D. Lgs. 36/2003 come aggiornato dal D. Lgs. 121/2020, di cui alla nota protocollo Provincia di Biella n. 19445 del 26.10.2020, alla quale il proponente ha controdedotto con l'elaborato REL 26, l'O.T.+C.T. rileva quanto segue.

Ai fini dell'adeguamento del progetto al D. Lgs. 121/2020, il proponente ha effettuato un confronto normativo ed una revisione completa del progetto. Il documento REL 26 (Rev. 00 – febbraio 2021) “ verifica di conformità al D. Lgs 36/2003 come modificato dal D. Lgs 121/2020” dà evidenza delle modifiche apportate al progetto. L'O.T.+C.T. osserva che il progetto presentato nel 2018 (a seguito delle osservazioni dell'O.T.+C.T. predetto) era già sostanzialmente adeguato per caratteristiche costruttive ai requisiti richiesti dalla nuova norma. Con l'entrata in vigore del D.lgs 121/2020 si delineano le seguenti difformità rispetto a quanto in precedenza previsto:

- Adeguamento dello strato drenante a quanto indicato all'Allegato 1 art. 2.4.2: il proponente evidenzia che il materiale richiesto per la realizzazione dello strato drenante ha caratteristiche non ottenibili dal materiale proveniente dallo scavo in loco, come precedentemente previsto. Ne consegue la necessità di reperire dall'esterno circa 60.000 m³ di ghiaia, fabbisogno che costituisce circa il 7% dell'intero materiale necessario alla costruzione della discarica e determina un impatto valutato nell'ambito del S.I.A. in termini di viabilità (cfr AMBI Rev 05 pag. 75 e pag. 127);

- Barriera di fondo: si dà atto che la geomembrana in HDPE risulta abbinata ad uno spessore argilla di 2,5 m e quindi ampiamente cautelativo rispetto alle indicazioni del D.lgs 121/2020, tuttavia il proponente non prevede di incrementare lo spessore del telo in HDPE che è stato indicato pari a 2,5 mm. In proposito si ritiene che lo spessore della suddetta geomembrana in HDPE, debba invece essere adeguato alle indicazioni del D.lgs 121/2020, allegato 1, punto 2.4.2); che richiede uno spessore maggiore di 2,5 mm.

- Tempistiche di realizzazione della copertura finale: il D.Lgs 121/2020 all'allegato 1, punto 2.4, indica che il sistema di copertura finale deve essere realizzato dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica. Il proponente propone invece di effettuare la copertura definitiva per step successivi, come da crono-programma di fig. 5 presente nella REL. 1, benché non in linea con la nuova previsione del D.Lgs 121/2020, Allegato 1, punto 2.4.

L'O.T.+C.T. propone pertanto le seguenti prescrizioni:

Per quanto attiene la barriera di fondo, pur dando atto che la geomembrana in HDPE risulta abbinata ad uno spessore argilla di 2,5 m e quindi ampiamente cautelativo rispetto alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, il proponente deve comunque adeguare lo spessore della suddetta geomembrana in HDPE alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, allegato 1, punto 2.4.2), che richiede uno spessore maggiore di 2,5 mm.
PRESCRIZIONE

Tenuto conto delle caratteristiche meccaniche del materiale conferito in discarica, l'O.T.+C.T. ritiene condivisibile la proposta formulata dal proponente di effettuare la copertura definitiva per step successivi, come da crono programma presente nella REL 1, poiché maggiormente cautelativa rispetto alla nuova previsione del D.Lgs 121/2020, all'allegato 1, punto 2.4, ove è indicato che il sistema di copertura finale deve essere realizzato dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica. Il proponente dovrà in ogni caso operare eventuali riprofilature che si rendessero necessarie per mantenere la morfologia di progetto.
PRESCRIZIONE

In merito al primo punto dell'osservazione n. 8 del Comitato Salussola Ambiente è Futuro, ove si sostiene che il D.Lgs. 36/2003 modificato dal D.Lgs. 121/2020 non consente la realizzazione di discariche in aree individuate ai sensi dell'articolo 64, comma 3, lettera n) e comma 7 del D.Lgs. 152/2003, tra le quali sono ascrivibili le aree di ricarica dell'acquifero profondo, l'O.T.+C.T. rileva quanto segue.

L'art 65 c.3 del D.Lgs. 152/2006 prevede la stesura di un piano di bacino, redatto ai sensi della L. 183/89 artt 3 e 17; tale piano è il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'allora Autorità di Bacino del Fiume Po, ai sensi dei citati articoli 3 e 17 della L. 183/89.

Nell'allegato 1 al P.A.I. "Atlante dei Comuni per classi di rischio" il Comune di Salussola risulta soggetto a rischio di esondazione. Il Comune di Salussola ha adeguato il proprio Piano Regolatore al P.A.I. e pertanto tra le disposizioni di tutela vi sono quelle adottate in sede comunale, di cui si è tenuto conto nella valutazione del progetto.

La definizione delle aree di salvaguardia dell'acquifero profondo, ai sensi dell'art. 24 comma 6 delle norme del Piano di Tutela Acque approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 117-10731 del 13.03.2017, è stata attuata con la Deliberazione della Giunta Regionale 02.02.2018, n. 12-6441, che fa riferimento all'articolo 94, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 ed al Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (di seguito P.d.G.Po), approvato con D.P.C.M. 27.10.2016, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

L'Allegato 1 alla suddetta D.G.R. n. 12-6441 contiene le disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, ove al punto B) del capitolo 3 sono indicate le misure che costituiscono indirizzo per la valutazione dei progetti di discariche per rifiuti, di cui l'O.T.+C.T. ha tenuto conto, come specificato nel presente verbale, al Titolo V lettera a), questione 15.

Inoltre al punto C del capitolo 3 è indicato che: "non è ammessa la realizzazione di nuove discariche per rifiuti pericolosi ad esclusione di discariche per rifiuti contenenti amianto compresi i depositi sotterranei adibiti a discarica per rifiuti costituiti da manufatti o simili contenenti amianto".

E' quindi evidente che, in base alla normativa statale e regionale vigente, il fatto che l'impianto in progetto ricada in area di ricarica dell'acquifero profondo non costituisce un criterio escludente.

In merito al terzo punto dell'osservazione n. 8 del Comitato Salussola Ambiente è Futuro in merito alla mancanza di una barriera geologica naturale alla base e sulle sponde della discarica l'O.T.+C.T., sulla base della sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 17.05.2003 n. 2683, ritiene ammissibile che essa sia sostituita da una barriera di confinamento artificiale costituita strati di argilla con idonee caratteristiche di permeabilità, che verrà realizzata impiegando i materiali naturali derivanti dallo scavo per la realizzazione dell'invaso.

In esito al punto 2 delle considerazioni tecniche a firma del dott. geol. L. Filieri e del dott. geol. N. Quaranta prodotte dalla Tenuta Agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa si osserva che le stesse fanno riferimento all'elaborato GEO2 Rev 02 (Agosto 2018), dove non erano trattati i cedimenti del substrato. Invece nell'elaborato GEO2 Rev 03 (Febbraio 2021), tali aspetti sono descritti alle pagine 57 e seguenti - capitolo 3 "Valutazione dei cedimenti del substrato". Inoltre nel capitolo 4 sono riportate considerazioni sulla stabilità dei fronti di abbancamento dei rifiuti, è indicato che i rifiuti in questione non possono essere assimilati a materiali sciolti, in quanto sono confezionati e vengono abbancati

in strati. Pertanto non sarebbe pertinente utilizzare delle metodologie di calcolo dei cedimenti per materiali sciolti, come avviene per altre tipologie di rifiuti.


In merito alle osservazioni n. 6 e 7 del Comitato "Salussola Ambiente è Futuro" inerenti quadro economico (REL. 11) e piano finanziario (REL. 12), l'O.T.+C.T. precisa che il dettaglio delle voci di spesa è presente nel computo metrico estimativo (REL. 10 Rev. 04 – Febbraio 2021) e che i costi relativi all'organizzazione del cantiere sono compresi nelle spese tecniche.


L'O.T.+C.T. fa inoltre presente che, in caso di approvazione del progetto, il proponente, al fine di rendere efficace l'autorizzazione alla gestione della discarica, dovrà presentare idonee garanzie finanziarie conformi alle disposizioni di legge che le disciplinano.


L'O.T.+C.T. precisa che sono state valutate tutte le osservazioni presentate da pubblico ed Enti Territoriali Locali durante la fase di evidenza pubblica ed anche successivamente. Quelle che non sono state esplicitamente richiamate sono da considerarsi assorbite dall'attività istruttoria condotta, in quanto riferite a questioni già oggetto di valutazione che non vengono ripetute per evidenti necessità di chiarezza espositiva e di semplificazione dell'attività amministrativa, risultando influenti rispetto alle conclusioni assunte dall'O.T.+C.T.

A consuntivo l'Organo Tecnico dall'esame della documentazione agli atti, ritiene che sia assentibile il rilascio della compatibilità ambientale del progetto e delle autorizzazioni od altri atti di analoga natura correlati, condizionato al rispetto delle proposte di prescrizione contenute nel presente atto.

I lavori sono quindi conclusi.


Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)




Il Presidente dell'O. T. e Respons. del Proced.
(dott. Graziano Stevanin)